

OIC – ORGANISMO ITALIANO DI CONTABILITÀ

PRINCIPI CONTABILI

PRINCIPIO CONTABILE MICRO E PICCOLE IMPRESE



BOZZA PER LA CONSULTAZIONE

Si prega di inviare eventuali osservazioni preferibilmente entro il giorno **28 febbraio 2027** all'indirizzo e-mail: staffoic@fondazioneoic.eu. Se non diversamente indicato, i commenti ricevuti saranno resi pubblici al termine della consultazione.

Tale bozza potrebbe subire delle modifiche, anche significative, a seguito dell'esito della consultazione. La versione definitiva principio contabile sarà pubblicata solo dopo le deliberazioni successive alla fase di consultazione.

PREMESSA

Le piccole e micro imprese costituiscono la spina dorsale del tessuto produttivo italiano, rappresentando numericamente la quasi totalità delle società di capitali del Paese. Se si considerano i limiti dimensionali previsti dal Codice Civile per la redazione del bilancio in forma abbreviata, le piccole e micro imprese coprono circa il 96% delle società di capitali italiane; una quota che supera il 99% se si adottano le definizioni della direttiva europea.

Nonostante la loro rilevanza macroeconomica, queste realtà si trovano spesso a dover applicare un sistema di regole contabili concepito per strutture societarie di ben altra complessità organizzativa e dimensionale, con un conseguente aggravio in termini di oneri amministrativi e burocratici.

Con l'obiettivo di coniugare la semplificazione degli adempimenti con il mantenimento di un'elevata qualità e trasparenza dell'informazione finanziaria, l'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) ha avviato nel corso del 2024 un progetto volto a semplificare i principi contabili nazionali applicabili alle imprese di minori dimensioni.

Nell'ambito di tale progetto, l'OIC ha svolto una consultazione pubblica rivolta agli stakeholder al fine di individuare le principali criticità riscontrate nell'applicazione dei principi contabili nazionali da parte delle imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata e delle micro-imprese.

L'iniziativa ha registrato un'attiva partecipazione, raccogliendo 304 risposte complessive e le risultanze della consultazione sono state pubblicate sul sito dell'OIC nel Feedback Statement del 19 novembre 2025.

Dalla consultazione è emerso un diffuso consenso sull'opportunità di prevedere semplificazioni contabili per le piccole e micro imprese e un orientamento favorevole alla predisposizione di un unico principio contabile dedicato a tali imprese. Nell'ambito del progetto l'OIC ha inoltre esaminato le soluzioni adottate in materia dai principali ordinamenti europei evidenziando che paesi come Spagna, Olanda, Svezia, Danimarca e Regno Unito hanno già adottato un set di regole contabili separato e semplificato per le imprese di minori dimensioni.

Tenuto conto degli esiti della consultazione, l'OIC ha predisposto una bozza di principio contabile che disciplina i criteri contabili applicabili alle micro-imprese e alle piccole imprese, intese come le imprese che redigono il bilancio ai sensi dell'articolo 2435-ter del codice civile ovvero il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell'articolo 2435-bis del codice civile.

La nascita di questa bozza di principio risponde alla necessità di raggruppare e semplificare in un unico testo organico le regole contabili destinate al tessuto delle piccole e micro-imprese italiane, facilitandone la lettura e l'applicazione. Sino ad oggi, infatti, le disposizioni relative a tali categorie erano frammentate all'interno dei singoli principi contabili nazionali applicabili alle imprese in forma ordinaria. Il documento si colloca in un quadro di pieno rispetto delle norme del codice civile e dei postulati del bilancio d'esercizio definiti dall'OIC 11 e.

L'obiettivo della presente bozza di principio contabile è quello di ridurre gli oneri amministrativi nel rispetto delle disposizioni del codice civile e dei postulati del bilancio.

La bozza di principio è stata predisposta mantenendo, ove non diversamente previsto, il testo dei corrispondenti principi contabili nazionali. Le disposizioni del presente principio riproducono, pertanto, quelle contenute nei corrispondenti principi contabili nazionali, salvo i casi in cui sono espressamente introdotte specifiche semplificazioni.

Tali semplificazioni riguardano principalmente fattispecie in cui, tenuto conto della dimensione e della complessità operativa delle imprese interessate, è possibile conseguire risultati sostanzialmente equivalenti con quelli derivanti dall'applicazione delle regole ordinarie, riducendo gli oneri amministrativi.

Per le fattispecie non disciplinate dalla presente bozza di principio, in quanto ritenute poco frequenti nelle imprese di minori dimensioni, continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nei pertinenti principi contabili nazionali.

L'applicazione della bozza di principio ha carattere **facoltativo** ed è improntata alla massima flessibilità: l'impresa ha la facoltà di adottarlo integralmente, oppure di avvalersi soltanto di alcune delle semplificazioni previste, applicando per le restanti voci i trattamenti ordinari.

Al fine di agevolare la prima applicazione del principio contabile è prevista un'applicazione prospettica che permette di non ri-determinare i dati comparativi.

Il presente documento viene sottoposto a una fase di consultazione pubblica che termina il 28 febbraio 2027. L'OIC chiede commenti su qualsiasi aspetto della bozza in consultazione ed è particolarmente interessato alle seguenti tematiche:

1. La bozza di principio contabile può essere applicata dalle società che redigono il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell'articolo 2435-bis del codice civile e dalle micro-imprese di cui all'articolo 2435-ter del codice civile. Tuttavia, gli enti di investimento e le imprese di partecipazione finanziaria di cui al comma 5 dell'articolo 2435 ter del codice civile non possono applicare tale principio. Condividete tale approccio? Ritenete che altre imprese debbano essere escluse dall'ambito di applicazione del principio?
2. La bozza di principio contabile consente di non calcolare le imposte differite se ritenute irrilevanti. Per valutare la rilevanza delle imposte differite la società considera le variazioni in aumento e in diminuzione apportate per la determinazione del reddito imponibile, come risultanti dal prospetto predisposto ai fini della dichiarazione dei redditi. Condividete tale approccio? Ritenete ci siano ulteriori modalità applicative per stimare la rilevanza delle imposte differite?
3. La bozza di principio contabile al capitolo 6 prevede un approccio semplificato per la determinazione delle perdite durevoli di valore. Tale approccio, già presente nell'OIC 9, richiede che nel calcolo della capacità di ammortamento si includano anche gli oneri finanziari. Gli oneri finanziari sono stati inclusi in quanto il modello semplificato non prevede l'attualizzazione dei risultati economici futuri. È stato osservato che la recuperabilità delle immobilizzazioni dovrebbe prescindere dalle loro modalità di finanziamento e dai relativi oneri. Pertanto, è stato suggerito di eliminare gli oneri finanziari dal calcolo della capacità di ammortamento. Ritenete che gli oneri finanziari debbano essere esclusi dalla capacità di ammortamento?
4. Nell'Allegato A sono riepilogate le principali fattispecie considerate poco frequenti per le micro e piccole imprese e quindi non espressamente disciplinate nel principio. Condividete che tali fattispecie sono poco frequenti? Vi sono ulteriori fattispecie attualmente incluse nel principio da considerare poco frequenti?
5. Nell'Allegato B sono riepilogate le principali semplificazioni previste nella bozza di principio contabile. Ritenete ci siano ulteriori fattispecie per le quali sarebbe opportuno prevedere specifiche semplificazioni?

Indice

<i>CAPITOLO 1 - Finalità, ambito di applicazione e contenuto</i>	<i>5</i>
<i>CAPITOLO 2 - Composizione e schemi del bilancio d'esercizio</i>	<i>7</i>
<i>CAPITOLO 3 - Informativa del bilancio d'esercizio</i>	<i>26</i>
<i>CAPITOLO 4 - Immobilizzazioni immateriali</i>	<i>32</i>
<i>CAPITOLO 5 - Immobilizzazioni materiali</i>	<i>41</i>
<i>CAPITOLO 6 - Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali</i>	<i>48</i>
<i>CAPITOLO 7 - Rimanenze</i>	<i>55</i>
<i>CAPITOLO 8 - Lavori in corso su ordinazione</i>	<i>65</i>
<i>CAPITOLO 9 - Crediti</i>	<i>70</i>
<i>CAPITOLO 10 - Disponibilità liquide</i>	<i>74</i>
<i>CAPITOLO 11 - Patrimonio netto</i>	<i>76</i>
<i>CAPITOLO 12 - Fondi per rischi e oneri e Trattamento di fine rapporto</i>	<i>79</i>
<i>CAPITOLO 13 - Debiti</i>	<i>88</i>
<i>CAPITOLO 14 - Ratei e risconti</i>	<i>94</i>
<i>CAPITOLO 15 - Ricavi</i>	<i>96</i>
<i>CAPITOLO 16 - Imposte sul reddito</i>	<i>101</i>
<i>CAPITOLO 17 - Operazioni, attività e passività in valuta estera</i>	<i>102</i>
<i>CAPITOLO 18 - Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio</i>	<i>106</i>
<i>CAPITOLO 19 - Le semplificazioni delle micro-imprese</i>	<i>112</i>

CAPITOLO 1 - Finalità, ambito di applicazione e contenuto

FINALITA'

- 1.1 Il presente principio contabile disciplina i criteri di rilevazione, classificazione, valutazione e informativa applicabili alle imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell'articolo 2435-bis del codice civile e alle micro-imprese di cui all'articolo 2435-ter del codice civile.
- 1.2 Il principio introduce semplificazioni rispetto alle disposizioni contenute nei principi contabili nazionali applicabili alle imprese che redigono il bilancio in forma ordinaria, nel rispetto delle disposizioni del codice civile e dei postulati del bilancio ai sensi dell'OIC 11 *Finalità e postulati del bilancio d'esercizio*.

AMBITO DI APPLICAZIONE

- 1.3 Il presente principio si applica alle società che redigono il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell'articolo 2435-bis del codice civile e alle micro-imprese di cui all'articolo 2435-ter del codice civile.
- 1.4 Ai fini del presente principio, il termine "piccole imprese" identifica le società che redigono il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell'articolo 2435-bis del codice civile, mentre il termine "micro-imprese" identifica le società di cui all'articolo 2435-ter del codice civile.
- 1.5 Non rientrano nell'ambito di applicazione del presente principio gli enti di investimento e le imprese di partecipazione finanziaria di cui al comma 5 dell'articolo 2435 ter del codice civile.
- 1.6 L'applicazione del presente principio è facoltativa. L'impresa può applicare integralmente le disposizioni contenute nel presente principio ovvero avvalersi soltanto di alcune delle semplificazioni previste e sintetizzate nell'Allegato B "Semplificazioni delle regole contabili". Le scelte effettuate devono essere applicate in modo costante nel tempo.
- 1.7 In luogo delle semplificazioni previste dal presente principio, l'impresa può applicare i trattamenti contabili previsti dai corrispondenti principi contabili nazionali.
- 1.8 Nella nota integrativa l'impresa deve dichiarare se si è avvalsa dei principi contabili validi per tutte le imprese o se ha applicato il presente principio. Qualora il presente principio non venga applicato nella sua interezza ed alcune semplificazioni non vengano applicate, l'impresa deve dichiarare di quali semplificazioni non si è avvalsa facendo riferimento all'elenco presente nell'Allegato B "Semplificazioni delle regole contabili".

STRUTTURA E CONTENUTO

- 1.9 Il principio è articolato in capitoli tematici che seguono, ove applicabile, l'ordine delle voci previste negli schemi di stato patrimoniale e di conto economico.
- 1.10 Il secondo capitolo illustra la composizione e gli schemi di bilancio richiesti alle imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata. Tale capitolo disciplina i criteri per la presentazione dello stato patrimoniale e del conto economico, con particolare riguardo al loro contenuto.
- 1.11 Il terzo capitolo illustra l'informativa richiesta alle imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell'articolo 2435-bis del codice civile.
- 1.12 I capitoli dal quarto al diciottesimo disciplinano i criteri di rilevazione e valutazione delle singole voci di bilancio.

- 1.13 L'ultimo capitolo disciplina le ulteriori semplificazioni applicabili alle micro-imprese ai sensi dell'articolo 2435-ter del codice civile.
- 1.14 Il presente principio non disciplina espressamente alcune fattispecie ritenute poco frequenti nelle imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata e nelle micro-imprese. In tali casi trovano applicazione le disposizioni contenute nei pertinenti principi contabili nazionali.
- 1.15 Tali fattispecie e i paragrafi dei principi contabili nazionali applicabili sono riepilogati nell'Allegato A "Fattispecie non disciplinate espressamente perché ritenute poco frequenti nelle piccole imprese".
- 1.16 Il presente principio non disciplina gli aspetti relativi ai titoli di debito, alle partecipazioni e agli strumenti finanziari derivati detenuti dalle imprese rientranti nell'ambito di applicazione del presente principio. Le imprese che detengono tali attività applicano rispettivamente le disposizioni contenute nell'OIC 20 "Titoli di debito", nell'OIC 21 "Partecipazioni" e nell'OIC 32 "Strumenti finanziari derivati".
- 1.17 Le piccole imprese possono avvalersi delle semplificazioni previste dall'OIC 32 "Strumenti finanziari derivati" per le relazioni di copertura semplici disciplinate dai paragrafi 101-118 del medesimo principio.
- 1.18 Ai fini della determinazione del *fair value* degli strumenti finanziari derivati, le piccole imprese possono utilizzare il valore comunicato dalla controparte finanziaria alla data di riferimento del bilancio.

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

- 1.19 Il presente principio si applica ai bilanci relativi agli esercizi aventi inizio a partire dal 1° gennaio X o da data successiva. Tuttavia, è possibile applicare il presente principio in via anticipata ai bilanci aventi inizio a partire dal 1° gennaio X-1.

DISPOSIZIONI DI PRIMA APPLICAZIONE

- 1.20 Il presente principio contabile si applica prospetticamente e pertanto si applica solo ad eventi ed operazioni che si verificano dopo la data di prima applicazione. Gli eventi e le operazioni rilevati in esercizi precedenti continuano ad essere riflessi in bilancio in conformità ai precedenti principi contabili. I valori contabili iscritti nel bilancio dell'esercizio precedente non sono rideterminati e i dati comparativi non sono riesposti.
- 1.21 Successivamente alla prima applicazione del presente principio, le modifiche relative all'applicazione delle semplificazioni previste dal presente principio sono disciplinate dal capitolo 18 "Cambiamenti di principi contabili, di stime contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio". A tali modifiche si applicano le disposizioni previste nel medesimo capitolo in materia di cambiamenti di principi contabili o di cambiamenti di stime contabili, secondo la natura della modifica.

CAPITOLO 2 - Composizione e schemi del bilancio d'esercizio

FINALITÀ

- 2.1 Il presente capitolo disciplina i criteri per la presentazione dello stato patrimoniale e del conto economico del bilancio in forma abbreviata. Per le fattispecie non espressamente previste, si applicano le disposizioni del principio contabile OIC 12 "Composizione e schemi del bilancio d'esercizio".

COMPOSIZIONE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO

- 2.2 Il bilancio d'esercizio rappresenta un insieme unitario e inscindibile di documenti e, ai sensi dell'articolo 2423 del codice civile, è composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa.
- 2.3 Ai sensi dell'articolo 2435-bis del codice civile, le società che redigono il bilancio in forma abbreviata sono esonerate dal redigere il rendiconto finanziario e usufruiscono di semplificazioni nel redigere lo stato patrimoniale, il conto economico e la nota integrativa.

PRINCIPI DI CLASSIFICAZIONE E RAPPRESENTAZIONE DELLE VOCI DI STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO

- 2.4 Con riferimento alla struttura dello stato patrimoniale e del conto economico, le società che redigono il bilancio in forma abbreviata applicano l'articolo 2423-ter del codice civile, tenendo conto delle peculiarità previste dall'articolo 2435-bis del codice civile.
- 2.5 Le disposizioni relative alle suddivisioni, ai raggruppamenti e all'adattamento delle voci precedute da numeri arabi (cfr. commi 2 e 4 dell'articolo 2423-ter del codice civile) si applicano soltanto allo schema di conto economico.
- 2.6 L'aggiunta di altre voci, l'indicazione dell'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente per ciascuna voce di stato patrimoniale e di conto economico e il divieto di compensi di partite (cfr. commi 3, 5 e 6 dell'articolo 2423-ter del codice civile) si applicano agli schemi di stato patrimoniale e conto economico.

SCHEMA DI STATO PATRIMONIALE

- 2.7 Lo stato patrimoniale rappresenta la situazione patrimoniale e finanziaria della società. Nello stato patrimoniale sono indicate le attività, le passività e il patrimonio netto della società alla data di chiusura dell'esercizio.
- 2.8 L'articolo 2424 del codice civile prescrive uno schema obbligatorio, analitico e redatto in modo tale da evidenziare aggregati parziali. La forma dello stato patrimoniale è quella a sezioni contrapposte, denominate rispettivamente Attivo e Passivo.
- 2.9 Lo schema di stato patrimoniale del bilancio in forma abbreviata comprende solo le voci contrassegnate con lettere maiuscole e con numeri romani.
- 2.10 Di seguito si riporta lo schema di stato patrimoniale secondo la disciplina dell'articolo 2435-bis del codice civile:

- A. Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, con separata indicazione della parte già richiamata;
- B. Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria;
 - I. *Immobilizzazioni immateriali*
 - II. *Immobilizzazioni materiali*
 - III. *Immobilizzazioni finanziarie,*
- C. Attivo circolante;
 - I. *Rimanenze*
 - II. *Credit, con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo e delle imposte anticipate*
 - III. *Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni*
 - IV. *Disponibilità liquide*
- D. Ratei e risconti
- A. Patrimonio netto
 - I — *Capitale.*
 - II — *Riserva da sovrapprezzo delle azioni.*
 - III — *Riserve di rivalutazione.*
 - IV — *Riserva legale.*
 - V — *Riserve statutarie.*
 - VI — *Altre riserve.*
 - VII — *Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi.*
 - VIII — *Utili (perdite) portati a nuovo.*
 - IX — *Utile (perdita) dell'esercizio.*
 - X — *Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio.*”
- B. Fondi per rischi e oneri
- C. Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
- D. Debiti, con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo
- E. Ratei e risconti

- 2.11 L'articolo 2435-bis del codice civile, inoltre, prevede che:
- nell'attivo patrimoniale le voci A “*Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti*” e D “*Ratei e risconti attivi*” possano essere comprese nella voce CII “*Crediti*”;
 - nel passivo patrimoniale, la voce E “*Ratei e risconti passivi*” possa essere inclusa nella voce D “*Debiti*”;
 - i crediti (CII) e i debiti (D) riportino distintamente l'importo esigibile oltre l'esercizio successivo.
- 2.12 L'articolo 2424, comma 2, del codice civile stabilisce che “se un elemento dell'attivo o del passivo ricade sotto più voci dello schema, nella nota integrativa deve annotarsi, qualora ciò sia necessario ai fini della comprensione del bilancio, la sua appartenenza anche a voci diverse da quella nella quale è iscritto”.
- 2.13 L'iscrizione dell'elemento dell'attivo o del passivo che ricadrebbe sotto più voci è effettuata nella voce che il redattore del bilancio ritiene possa essere più rilevante rispetto alle esigenze conoscitive degli utilizzatori del bilancio, salvo i casi in cui i singoli principi contabili prevedano un trattamento specifico.

Classificazione delle attività e delle passività

- 2.14 La classificazione degli elementi dell'attivo è effettuata principalmente sulla base del criterio della destinazione, in base al quale, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2424-bis, comma 1, del codice civile "gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente devono essere iscritti tra le immobilizzazioni", la classificazione quindi prescinde dal principio dell'esigibilità (cioè sulla base del periodo di tempo entro il quale le attività si trasformeranno in liquidità, convenzionalmente rappresentato dall'anno), bensì è effettuata sulla base del ruolo svolto dalle diverse attività nell'ambito dell'ordinaria gestione aziendale.
- 2.15 Per quanto riguarda i crediti, lo schema fornisce alcune informazioni di natura finanziaria (in base al periodo di tempo entro il quale i crediti si trasformeranno in disponibilità liquide, convenzionalmente rappresentato dall'esercizio). Nello schema, infatti, occorre indicare separatamente: i) i crediti iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie (di origine finanziaria) i cui importi sono esigibili entro l'esercizio successivo e ii) i crediti iscritti nell'attivo circolante i cui importi sono esigibili oltre l'esercizio successivo.
- 2.16 Ai fini dell'indicazione degli importi esigibili entro o oltre l'esercizio, la classificazione è effettuata con riferimento alla loro scadenza contrattuale o legale.
- 2.17 La classificazione delle voci del passivo è effettuata principalmente sulla base della natura delle fonti di finanziamento; ciò al fine di distinguere i mezzi di terzi dai mezzi propri. Analogamente a quanto previsto per i crediti iscritti nell'attivo circolante, lo schema richiede anche per i debiti l'indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo.
- 2.18 In molti casi, la legislazione fiscale permette alla società di compensare i debiti e crediti tributari e, di conseguenza, regolare l'operazione mediante un unico pagamento. Ai fini della classificazione in bilancio, la società effettua la compensazione dei crediti e debiti tributari solo se: i) ha un diritto legale a compensare gli importi rilevati in base alla legislazione fiscale; e ii) intende regolare i debiti e i crediti tributari su base netta mediante un unico pagamento.

Il contenuto delle voci dell'Attivo e del Passivo

- 2.19 L'art. 2424 del codice civile prevede che le immobilizzazioni immateriali siano iscritte nell'attivo dello stato patrimoniale alla voce BI.
- 2.20 La voce immobilizzazioni immateriali è esposta nell'attivo dello stato patrimoniale al netto degli ammortamenti e delle svalutazioni.
- 2.21 L'articolo 2424 del codice civile prevede che le immobilizzazioni materiali siano iscritte nell'attivo dello stato patrimoniale alla voce BII.
- 2.22 La voce Immobilizzazioni Materiali è esposta nell'attivo dello stato patrimoniale al netto degli ammortamenti e delle svalutazioni.
- 2.23 Le rimanenze sono esposte nell'attivo dello stato patrimoniale del bilancio in forma abbreviata in un'unica voce. Le svalutazioni dei beni inclusi nelle rimanenze di magazzino sono rilevate a rettifica diretta dei relativi valori iscritti all'attivo. I ripristini di valore determinano un incremento delle rimanenze finali di magazzino, nei limiti del costo originariamente sostenuto.
- 2.24 La voce "Lavori in corso su ordinazione" è esposta nell'attivo dello stato patrimoniale sotto la voce CI "Rimanenze"; gli acconti sono esposti nel passivo dello stato patrimoniale sotto la voce D "Debiti" e gli altri fondi sotto la voce B "Fondi per rischi e oneri".
- 2.25 L'articolo 2424 del codice civile prevede che i crediti siano esposti nell'attivo patrimoniale nella voce

BIII relativa alle immobilizzazioni finanziarie e nella voce CII relativa ai crediti facenti parte dell'attivo circolante, a seconda della loro natura.

- 2.26 I crediti sono esposti nello stato patrimoniale al netto di svalutazioni necessarie per ricondurli al valore di presumibile realizzo.
- 2.27 I crediti verso i propri creditori non possono essere compensati e sono rilevati tra le attività in coerenza con quanto disposto dall'articolo 2423-ter, comma 6, che vieta la compensazione tra partite. La compensazione è ammessa nei limiti delle disposizioni legali o contrattuali (ad esempio, la compensazione legale ex articolo 1243, comma 1, codice civile).
- 2.28 L'articolo 2424 del codice civile prevede che le disponibilità liquide siano iscritte alla voce dell'attivo circolante C IV "Disponibilità liquide".
- 2.29 L'articolo 2424 del codice civile prevede che le voci del patrimonio netto siano iscritte nel passivo dello stato patrimoniale alla voce A "Patrimonio netto" con la seguente classificazione:
- I — Capitale.*
 - II — Riserva da soprapprezzo delle azioni.*
 - III — Riserve di rivalutazione.*
 - IV — Riserva legale.*
 - V — Riserve statutarie.*
 - VI — Altre riserve, distintamente indicate.*
 - VII — Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi.*
 - VIII — Utili (perdite) portati a nuovo.*
 - IX — Utile (perdita) dell'esercizio.*
 - X — Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio".*
- 2.30 Nella voce AI "Capitale" si iscrive l'importo nominale del capitale sociale di costituzione e delle successive sottoscrizioni degli aumenti di capitale da parte dei soci anche se non ancora interamente versati, aggiornato per le modifiche dovute ad altre operazioni sul capitale (ad esempio, aumenti ai sensi degli articoli 2442 e 2481-ter del codice civile e riduzioni del capitale sociale). Il credito verso soci per versamenti ancora dovuti (con separata indicazione della parte già richiamata) è iscritto nella voce A "Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti" dell'attivo dello stato patrimoniale oppure nella voce CII (crediti) qualora la voce A sia stata ricompresa nella voce CII.
- 2.31 Le azioni dei soci sovventori e le azioni di partecipazione cooperativa previste dalla Legge n. 59 del 1992 sono iscritte nel capitale sociale delle società cooperative.
- 2.32 Nella voce AII "Riserva da soprapprezzo delle azioni" si iscrivono:
- l'eccedenza del prezzo di emissione delle azioni o delle quote rispetto al loro valore nominale;
 - le differenze che emergono a seguito della conversione delle obbligazioni in azioni.
- 2.33 Nella voce AIII "Riserve di rivalutazione" si iscrivono le rivalutazioni di attività previste dalle leggi speciali in materia, alcune delle quali possono prevedere una specifica evidenza in bilancio.
- 2.34 Nella voce AIV "Riserva legale" si iscrive la quota dell'utile dell'esercizio che l'assemblea ha destinato a tale riserva. L'articolo 2430 del codice civile obbliga ad accantonare in tale riserva almeno il 5% dell'utile dell'esercizio fino a quando l'importo della riserva non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.
- Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, l'importo della riserva legale scenda al di sotto del limite del quinto del capitale sociale occorre provvedere al suo reintegro con il progressivo accantonamento di almeno un ventesimo degli utili netti.
- 2.35 Nella voce AV "Riserve statutarie" si iscrivono tutte le tipologie di riserve previste dallo statuto della

società. Le condizioni, i vincoli e le modalità di formazione e movimentazione di queste riserve sono disciplinate dallo statuto.

- 2.36 Nella voce AVI “Altre riserve, distintamente indicate” si classificano tutte le altre riserve che non sono già state iscritte nelle precedenti voci del patrimonio netto.
- 2.37 La voce AVII – “Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi” accoglie le variazioni di *fair value* degli strumenti finanziari derivati generatesi nell’ambito di coperture di flussi finanziari attesi, al netto degli eventuali effetti fiscali differiti.
- 2.38 Nella voce AVIII “Utili (perdite) portati a nuovo” si iscrivono i risultati netti di esercizi precedenti che non siano stati distribuiti o accantonati ad altre riserve e le perdite non ripianate. Tale voce accoglie le rettifiche derivanti dalle correzioni di errori commessi in esercizi precedenti e le rettifiche derivanti da cambiamenti di principi contabili (qualora l’imputazione ad un’altra voce di patrimonio netto non sia più appropriata).
- 2.39 Nella voce AIX “Utile (perdita) dell’esercizio” si iscrive il risultato dell’esercizio che scaturisce dal conto economico. Se durante l’esercizio è stata ripianata la perdita dell’esercizio, si può aggiungere una voce di patrimonio netto “Perdita ripianata nell’esercizio”.
- 2.40 La voce AX “Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio” accoglie, in detrazione del patrimonio netto, il costo di acquisto delle azioni proprie secondo quanto disciplinato dall’articolo 2357-ter del codice civile.
- 2.41 L’articolo 2424 del codice civile prevede che i debiti siano esposti nel passivo dello stato patrimoniale nella voce D “Debiti” con separata indicazione, all’interno della voce dei debiti, degli importi esigibili oltre l’esercizio successivo.
Ai fini dell’indicazione degli importi esigibili entro o oltre l’esercizio, la classificazione è effettuata con riferimento alla loro scadenza contrattuale o legale, tenendo conto anche di fatti ed eventi previsti nel contratto che possono determinare una modifica della scadenza originaria, avvenuti entro la data di riferimento del bilancio.
- 2.42 Nel caso in cui la società violi una clausola contrattuale prevista per un debito a lungo termine entro la data di riferimento del bilancio, con la conseguenza che il debito diventa immediatamente esigibile, essa classifica il debito come esigibile entro l’esercizio, a meno che tra la data di chiusura dell’esercizio e prima della data di formazione del bilancio, non intervengano nuovi accordi contrattuali che legittimano la classificazione come debiti a lungo termine.
- 2.43 Nel caso in cui la sostituzione di un prestito a breve con un prestito a lungo termine si concluda tra la data di riferimento del bilancio e la data di formazione del bilancio, il debito continua a essere classificato come esigibile entro l’esercizio successivo.
- 2.44 L’elemento discriminante per considerare il debito un finanziamento e non un contributo va individuato esclusivamente nel diritto dei soci previsto contrattualmente alla restituzione delle somme versate (indipendentemente dalle possibilità di rinnovo dello stesso finanziamento). Infatti, per questa tipologia di versamenti il loro eventuale passaggio a patrimonio netto necessita della preventiva rinuncia dei soci al diritto alla restituzione, trasformando così il finanziamento in apporto di capitale.

SCHEMA DI CONTO ECONOMICO

- 2.45 Il conto economico evidenzia il risultato economico dell'esercizio. Esso fornisce una rappresentazione delle operazioni di gestione, mediante una sintesi dei componenti positivi e negativi di reddito che hanno contribuito a determinare il risultato economico. I componenti positivi e negativi di reddito sono raggruppati in modo da fornire significativi risultati intermedi.
- 2.46 L'articolo 2425 del codice civile prescrive lo schema del conto economico con una forma espositiva di tipo scalare e una classificazione dei costi per natura.
- 2.47 Lo schema di conto economico presenta nell'ordine quattro classi di voci contrassegnate da lettere maiuscole dell'alfabeto ed evidenzia quattro risultati intermedi non contrassegnati da alcun numero:

A. *Valore della produzione*

B. *Costi della produzione*

Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)

C. *Proventi e oneri finanziari*

Totale proventi e oneri finanziari

D. *Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie*

Totale delle rettifiche

Risultato prima delle imposte (A – B +/- C +/- D)

20. Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

21. Utile (perdite) dell'esercizio

Con le classi A e B si confrontano i componenti positivi, relativi alla gestione caratteristica e alla gestione accessoria, costituenti il valore della produzione con i costi della produzione classificati per natura.

Le classi C e D sono relative ai componenti positivi e negativi e alle rettifiche di valore riferiti alla gestione finanziaria.

- 2.48 L'attività caratteristica identifica i componenti positivi di reddito generati da operazioni che si manifestano in via continuativa e nel settore rilevante per lo svolgimento della gestione, e che identificano e qualificano la parte peculiare e distintiva dell'attività economica svolta dalla società, per la quale la stessa è finalizzata.
- 2.49 L'attività accessoria è costituita da operazioni che generano componenti positivi di reddito che non rientrano nell'attività caratteristica e finanziaria.
- 2.50 L'attività finanziaria è costituita da operazioni che generano: proventi e oneri; plusvalenze e minusvalenze da cessione; svalutazioni e ripristini di valore relativi a conti bancari, crediti iscritti nelle immobilizzazioni e finanziamenti di qualsiasi natura attivi e passivi; utili e perdite su cambi.
- 2.51 Lo schema di legge prevede che ciascuna classe di voci contenga una serie di voci contraddistinte da numeri arabi e talune di queste a loro volta contengono una serie di sotto-voci contraddistinte da lettere minuscole. Ai sensi dell'articolo 2435-bis del codice civile alcune voci di conto economico possono essere tra loro raggruppate come segue:
- Classe A Valore della produzione: possono essere raggruppate le voci A2 “*variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti*” e A3 “*variazioni dei lavori in corso su ordinazione*” in un'unica voce denominata A2-3 “*variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione*”;
 - Classe B Costi della produzione: possono essere raggruppate:

- nella voce B9 *“per il personale”*, le sotto-voci B9c *“trattamento di fine rapporto”*, B9d *“trattamento di quiescenza e simili”* e B9e *“altri costi”* in un’unica voce denominata B9 c) d) e) *“trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale”*;
- nella voce B10 *“ammortamenti e svalutazioni”* le sotto-voci B10b *“ammortamento delle immobilizzazioni materiali”* e B10c *“altre svalutazioni delle immobilizzazioni”* in un’unica voce denominata B10 a) b) c) *“ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni”*;
- Classe C *Proventi e oneri finanziari*, nella voce C16 *“altri proventi finanziari”*, possono essere raggruppate le sotto-voci C16b *“da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni”* e C16c *“da titoli iscritti nell’attivo circolante che non costituiscono partecipazioni”* in un’unica voce denominata C16 b) C16c) *“da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni e da titoli iscritti nell’attivo circolante che non costituiscono partecipazioni”*;
- Classe D *Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie*, nelle voci D18 *“rivalutazioni”* e D19 *“svalutazioni”*, possono essere raggruppate le sotto-voci *“a) di partecipazioni”*, *“b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni”*, *“c) di titoli iscritti nell’attivo circolante che non costituiscono partecipazioni”* e *“d) di strumenti finanziari derivati”*.

Il contenuto delle voci del conto economico

VALORE DELLA PRODUZIONE

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni

- 2.52 La voce comprende i ricavi di vendita dei prodotti e delle merci o di prestazione dei servizi relativi alla gestione caratteristica.
- 2.53 Le rettifiche di ricavi sono portate a riduzione della voce ricavi ad esclusione delle rettifiche riferite a ricavi di precedenti esercizi e derivanti da correzioni di errori o cambiamenti di principi contabili.

A2), A3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione

A2) Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti

- 2.54 Le variazioni, se positive (rimanenze finali maggiori di quelle iniziali), incrementano il valore della produzione; se negative, lo riducono. L’importo della voce A2 è influenzato non solo da variazioni quantitative, ma anche da variazioni nei valori unitari dei prodotti, semilavorati, ecc., a seguito del confronto fra costo e valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato (articolo 2426, numero 9, del codice civile). Esso, dunque, è influenzato sia dalle svalutazioni rispetto al costo sia da successivi ripristini di valore entro i limiti del costo.

A3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione

- 2.55 I ricavi di commessa acquisiti a titolo definitivo sono rilevati alla voce A1, mentre il valore della produzione eseguita nell’esercizio, al netto di quella portata a ricavo, è rilevato alla voce A3.
- 2.56 Con riguardo al funzionamento della voce sono valide le medesime indicazioni della voce A2. La voce A3 include la variazione dei lavori in corso su ordinazione pari alla variazione delle rimanenze per lavori

eseguiti e non ancora liquidati in via definitiva rispettivamente all'inizio ed alla fine dell'esercizio.

2.57 La voce A3 include la svalutazione per perdite previste su commesse.

A4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

2.58 La voce A4 comprende tutti i costi capitalizzati, che danno luogo ad iscrizioni all'attivo dello stato patrimoniale nelle voci delle classi BI "Immobilizzazioni immateriali" e BII "Immobilizzazioni materiali", purché si tratti di costi interni (ad esempio, costi di personale, ammortamenti), oppure di costi esterni (ad esempio, acquisti di materie e materiali vari) sostenuti per la fabbricazione, con lavori interni, di beni classificati nelle immobilizzazioni materiali ed immateriali (ad esempio, un impianto costruito all'interno della società, con personale della medesima). Pertanto, gli importi imputati alla voce A4 sono stati già rilevati in una o più voci della voce B "Costi della produzione".

A5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio

2.59 La voce comprende tutti i componenti positivi di reddito non finanziari, riguardanti l'attività accessoria. Il suo contenuto, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, può essere così schematizzato:

a) *Proventi derivanti dalle attività accessorie (ad esempio, immobiliare ed agricola nel caso di una società industriale), al netto anche delle relative rettifiche*

b) *Plusvalenze di natura non finanziaria*

Rientrano in questa voce le plusvalenze di natura non finanziaria quali, ad esempio, quelle derivanti da: alienazioni dei cespiti; espropri o nazionalizzazioni di beni; operazioni sociali straordinarie; operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo; acquisizione delle immobilizzazioni materiali a titolo gratuito.

c) *Ripristini di valore*

La voce A5 comprende i ripristini di valore (nei limiti del costo) a seguito di precedenti svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali nonché dei crediti iscritti nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide (se le precedenti svalutazioni sono state iscritte alla voce B10) quando le cause che le hanno generate vengono meno.

d) *Sopravvenienze e insussistenze attive*

Vi possono rientrare gli importi dei fondi per rischi ed oneri rivelatisi eccedenti rispetto agli accantonamenti operati (ad esempio, fondi per oneri per garanzie previste per legge a clienti), quando l'accantonamento al fondo sia stato inizialmente contabilizzato nella classe B tra i costi di gestione.

e) *Ricavi e proventi diversi, di natura non finanziaria*

Sono ricavi e proventi non rilevabili in altre voci come ad esempio: rimborsi spese; i ricavi per l'acquisizione a titolo definitivo di caparre; i rimborsi assicurativi e le liberalità ricevute, in danaro o in natura.

f) *Contributi in conto esercizio*

Sono dovuti sia in base alla legge sia in base a disposizioni contrattuali, rilevati per competenza e indicati distintamente in apposita sottovoce della voce A5. Deve trattarsi di contributi che abbiano natura di integrazione dei ricavi dell'attività caratteristica o delle attività accessorie diverse da quella finanziaria o di riduzione dei relativi costi ed oneri. Per cui, non possono essere compresi in questa voce i contributi di natura finanziaria che riducono direttamente l'onere degli interessi passivi su alcuni tipi di finanziamenti assunti dalla società, i quali sono portati in detrazione alla voce C17 "interessi ed altri oneri finanziari" (se rilevati in esercizi successivi a quelli di contabilizzazione degli interessi passivi, sono invece compresi nella voce C16 "altri proventi finanziari"). I contributi in conto esercizio sono

rilevati nell'esercizio in cui è sorto con certezza il diritto a percepirli, che può essere anche successivo all'esercizio al quale essi sono riferiti. Devono essere rilevati anche i contributi erogati in occasione di fatti eccezionali (ad esempio, calamità naturali come terremoti, inondazioni, ecc.).

Tra i contributi in conto esercizio sono compresi quelli relativi all'acquisto di materiali. Ai fini della valutazione delle rimanenze, tali contributi sono portati in diminuzione del costo di acquisto dei materiali: in questo modo, la valutazione delle rimanenze permette di sospendere i costi effettivamente sostenuti, ossia al netto dei contributi ricevuti. Pertanto, i costi sostenuti per gli acquisti di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci sono rilevati tra i costi della produzione, alla voce B6), al lordo dei contributi in conto esercizio ricevuti per tali acquisti; la variazione delle rimanenze di materie prime, semilavorati e prodotti finiti è indicata nelle voci B11) o A 2) al netto dei contributi ricevuti.

- 2.60 La voce A5 comprende anche, i proventi derivanti dalla prescrizione dei debiti e la quota, di competenza dell'esercizio in corso, dei contributi pubblici commisurati al costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, che vengono differiti attraverso l'iscrizione di un risconto passivo. Ove il contributo stesso venga invece portato in detrazione del costo dell'immobilizzazione, il beneficio di competenza derivante dal contributo affluisce al conto economico attraverso il minor onere di ammortamento.
- 2.61 Con riferimento alle imposte indirette relative ad esercizi precedenti, nell'esercizio di definizione del contenzioso o dell'accertamento, se l'ammontare accantonato nel fondo imposte oppure già pagato risulta eccedente rispetto all'ammontare dovuto, la differenza è imputata nella voce A5.

B. COSTI DELLA PRODUZIONE

- 2.62 Per le voci della classe B gli importi sono rilevati al netto di resi, sconti, abbuoni e premi. Le imposte da detrarre dal costo dei beni sono quelle recuperabili come l'IVA, mentre eventuali imposte di fabbricazione o l'IVA non recuperabile sono incorporate nel costo d'acquisto dei beni.
- 2.63 I costi di commessa sostenuti per l'esecuzione dei lavori in corso su ordinazione sono rilevati nella classe B "Costi della produzione" del conto economico, classificati per natura come previsto dall'articolo 2425 del codice civile.
- 2.64 La contropartita nel conto economico dell'iscrizione di un rateo trova collocazione fra i proventi e i costi secondo la natura del rapporto economico.
- 2.65 La contropartita nel conto economico dell'iscrizione di un risconto trova collocazione a rettifica dei correlati proventi e costi già contabilizzati. La rettifica così attuata produce la diretta riduzione dell'onere o del provento originariamente rilevato in modo che, nel conto economico, emerga la sola quota di competenza dell'esercizio.

B6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

- 2.66 I costi indicati alla voce B6 sono comprensivi dei costi accessori di acquisto (trasporti, assicurazioni, carico e scarico, ecc.) se inclusi dal fornitore nel prezzo di acquisto delle materie e merci. In caso contrario, sono iscritti alla voce seguente B7.
- 2.67 Sono imputati a questa voce, così come alle successive voci B7 e B8, non solo i costi di importo certo, risultanti, ad esempio, da fatture ricevute dai fornitori, ma anche quelle di importo stimato non ancora documentato, per i quali sono stati effettuati degli appositi accertamenti.

B7) Per servizi

2.68 Sono imputati a questa voce tutti i costi, certi o stimati derivanti dall'acquisizione di servizi.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano i seguenti costi:

- trasporti (se non addebitati in fattura dai fornitori di materie e merci);
- assicurazioni (se non addebitate come sopra);
- energia elettrica, telefono, acqua, gas ed altre utenze;
- viaggio e soggiorno;
- riparazioni e manutenzioni eseguite da imprese esterne;
- lavorazioni eseguite da terzi;
- consulenze tecniche, legali, fiscali, amministrative e commerciali e revisione contabile;
- pubblicità e promozione;
- provvigioni e rimborsi spese ad agenti e rappresentanti;
- servizi esterni di vigilanza;
- servizi esterni di pulizia;
- compensi e rimborsi spese ad amministratori, sindaci e revisori esterni;
- accantonamenti ai fondi di indennità per la cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa; corrispettivi per prestazioni di lavoro autonomo in base a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa senza vincolo di subordinazione.

2.69 Si rilevano in questa voce anche i costi per prestazioni di servizi riguardanti il personale, ma non rilevabili nella voce B9, Si rilevano, tuttavia, alla voce B7, gli altri accantonamenti relativi a trattamenti di fine rapporto, diversi da quelli di lavoro subordinato. Ciò, in coerenza con la voce nella quale sono rilevate le competenze ordinarie, in costanza di rapporto.

2.70 Rientrano, ad esempio, nella voce B7, gli accantonamenti ai fondi indennità suppletiva di clientela, ai fondi indennità per la cessazione di rapporti di agenzia e rappresentanza, ed ai fondi di indennità per la cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e ad esempio le seguenti:

- costi di buoni pasto distribuiti ai dipendenti;
- costi per corsi di aggiornamento professionale dei dipendenti;
- costi per servizi di vitto e alloggio di dipendenti in trasferta.

2.71 Nella voce B7 sono rilevati i costi per i servizi eseguiti da banche ed imprese finanziarie, diversi dagli oneri finanziari come ad esempio: noleggio di cassette di sicurezza, servizi di pagamento di utenze, costi per la custodia di titoli, commissioni per fidejussioni (purché non finalizzate all'ottenimento di finanziamenti), spese e commissioni di factoring (ma non quelle aventi natura di oneri finanziari).

B8) Per godimento di beni di terzi

2.72 Sono iscritti in questa voce i corrispettivi, al netto delle rettifiche come sopra precisate, per il godimento di beni di terzi materiali ed immateriali, quali, ad esempio: canoni per la locazione di beni immobili ed oneri accessori (spese condominiali, quota a carico del locatario dell'imposta di registro, ecc.); canoni e royalties periodici per l'utilizzo di brevetti, software, ecc.; canoni per la locazione finanziaria di immobili, impianti, macchinari, autoveicoli, ecc..

B9) Per il personale

2.73 In questa voce sono iscritti tutti i costi sostenuti nel corso dell'esercizio per il personale dipendente, ivi incluso il costo per l'utilizzo del lavoro interinale.

B9a) Salari e stipendi

2.74 Sono rilevati i salari e gli stipendi (comprensivi di tutti gli elementi fissi e variabili che entrano a comporre la retribuzione per legge e/o per contratto) comprensivi delle quote maturate e non corrisposte relative a mensilità aggiuntive e ferie maturate e non godute al lordo delle ritenute per imposte ed oneri sociali a carico del dipendente. Si comprendono in questa voce anche i compensi per lavoro straordinario, le indennità e tutti gli altri elementi che compongono la retribuzione lorda figurante in busta paga (ad esempio, indennità per rischio, indennità sostitutiva di mensa, indennità di trasferta, indennità di mancato preavviso, premi aziendali).

B9b) Oneri sociali

2.75 Sono rilevati gli oneri a carico della società da corrispondere ai vari enti previdenziali ed assicurativi (INPS, INAIL, INPDAI, ecc.), al netto degli importi "fiscalizzati" in base a disposizioni di legge sulla fiscalizzazione degli oneri sociali. Si comprendono in questa voce anche gli oneri sociali afferenti le quote delle mensilità aggiuntive e ferie maturate e non godute e quanto previsto all'ultimo periodo del precedente punto 9a).

B9c) Trattamento di fine rapporto

2.76 È rilevato in questa voce l'accantonamento, di competenza dell'esercizio, per il trattamento di fine rapporto maturato a favore dei dipendenti, ai sensi dell'articolo 2120 del codice civile. Il costo è rilevato (con contropartita la voce C del Passivo dello Stato Patrimoniale), anche se la società ha stipulato polizze assicurative a garanzia del TFR. In questa voce è rilevato anche l'importo del TFR maturato a favore di dipendenti il cui rapporto di lavoro è venuto a cessare nel corso dell'esercizio, per il periodo compreso fra l'inizio nell'esercizio e la data di cessazione del rapporto.

B9d) Trattamento di quiescenza e simili

2.77 Si tratta degli accantonamenti ad eventuali fondi di previdenza integrativi diversi dal TFR e previsti in genere dai contratti collettivi di lavoro, da accordi aziendali o da norme aziendali interne. Questa voce) rileva l'importo dell'accantonamento a questi fondi, nonché gli eventuali importi maturati per una frazione d'esercizio, se il diritto a percepire il trattamento per il dipendente sorge nel corso dell'anno.

B9e) Altri costi

2.78 In questa voce si iscrivono tutti gli altri costi relativi, direttamente o indirettamente, al personale dipendente, che non siano stati iscritti nelle precedenti sotto-voci o nelle voci B6, B7 o B8, o che non trovino più appropriata collocazione alla voce B14.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano i seguenti costi:

- indennità per prepensionamento versate al personale ed altre forme di incentivi all'esodo;
- quote associative versate a favore dei dipendenti;
- borse di studio a favore dei dipendenti e dei loro familiari;
- oneri di utilità sociale che si concretizzano in erogazioni dirette a favore dei dipendenti.

B10) Ammortamenti e svalutazioni

- 2.79 In questa voce sono rilevati tutti gli ammortamenti e le svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali e le svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide. Le svalutazioni delle immobilizzazioni finanziarie (ad esempio, partecipazioni, titoli a reddito fisso e crediti finanziari) e le svalutazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono rilevate invece alla voce D19.
- 2.80 Le voci relative all'ammortamento delle immobilizzazioni immateriali, all'ammortamento delle immobilizzazioni materiali, e alle altre svalutazioni delle immobilizzazioni possono essere tra loro raggruppate in un'unica voce denominata B10a), b), c) "ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni".

B10a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali

- 2.81 La voce comprende gli ammortamenti economico-tecnici delle immobilizzazioni immateriali iscrivibili nella classe BI dell'attivo dello stato patrimoniale.

B10b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali

- 2.82 La voce comprende gli ammortamenti economico-tecnici delle immobilizzazioni materiali iscrivibili nella classe BII dell'attivo dello stato patrimoniale.

B10c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni

- 2.83 La voce comprende le svalutazioni per perdite durevoli di valore, delle immobilizzazioni materiali ed immateriali.

B10d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide

- 2.84 Comprende le svalutazioni dei crediti commerciali e diversi iscritti nell'attivo circolante. Sono iscritte, invece, alla voce B14 le perdite realizzate su crediti e quindi non derivanti da valutazioni, come ad esempio le perdite conseguenti a riconoscimento giudiziale di un minore importo rispetto a quello iscritto, per la parte che eccede l'importo del credito già svalutato; la differenza tra il corrispettivo e il valore contabile del credito al momento della cessione; le riduzioni di crediti iscritti in bilancio a seguito di transazioni; le perdite conseguenti a prescrizione di crediti (i proventi derivanti da prescrizione di debiti sono classificabili alla voce A5). Le svalutazioni dei crediti finanziari immobilizzati, invece, sono iscritte alla voce D19.
- 2.85 La voce B10d) comprende anche le svalutazioni dei ratei e risconti attivi riferibili a componenti reddituali di natura non finanziaria (ad esempio, derivanti da contratti di affitto). Le svalutazioni dei ratei e risconti attivi riferibili a componenti reddituali di natura finanziaria (ad esempio, interessi) sono incluse nelle voci delle classi C o D.

B11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

- 2.86 In questa voce sono iscritte le differenze fra rimanenze iniziali e rimanenze finali relative ai beni da magazzino indicati alla voce B6. Le differenze in più (rimanenze finali maggiori di quelle iniziali) assumono segno negativo mentre le differenze in meno assumono segno positivo. La somma algebrica degli importi iscritti nelle voci B6 e B11 determina i "consumi" di materie, semilavorati, merci e materiali impiegati nella produzione realizzata nell'esercizio. Come per le voci A2 e A3, l'importo di questa voce tiene conto anche delle eventuali svalutazioni delle rimanenze rispetto al costo di acquisto

e dei successivi ripristini di valore nei limiti del costo.

B12) Accantonamenti per rischi

2.87 Gli accantonamenti ai fondi rischi e oneri sono iscritti prioritariamente nelle voci di costo di conto economico delle pertinenti classi (B, C o D), dovendo prevalere il criterio della classificazione “per natura” dei costi.

Tutte le volte in cui non è possibile questa correlazione tra la natura dell'accantonamento ed una delle voci alle suddette classi, gli accantonamenti per rischi e oneri sono iscritti alle voci B12 e B13 del conto economico.

Sono esclusi dalla voce B12 gli accantonamenti ai fondi per imposte (a fronte di contenziosi), che sono imputati alle voci B14 se riguardano imposte indirette, oppure alla voce 20, se riguardano imposte dirette.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano gli accantonamenti ai seguenti fondi rischi:

- fondo rischi per cause in corso;
- fondo rischi per garanzie prestate a terzi (fidejussioni, *patronages*, avalli, girate, ecc.);
- fondo rischi su crediti ceduti.

B13) Altri accantonamenti

2.88 Gli accantonamenti ai fondi rischi e oneri sono iscritti prioritariamente nelle voci di costo di conto economico delle pertinenti classi (B, C o D), dovendo prevalere il criterio della classificazione “per natura” dei costi.

Tutte le volte in cui non è possibile questa correlazione tra la natura dell'accantonamento ed una delle voci alle suddette classi, gli accantonamenti per rischi e oneri sono iscritti alle voci B12 e B13 del conto economico.

2.89 A titolo esemplificativo e non esaustivo, la voce include accantonamenti ai seguenti fondi:

- fondo per garanzia ex-lege;
- fondo per perdite previste su commesse per lavori su ordinazione, nel caso in cui le perdite siano superiori al valore dei lavori in corso;
- fondo recupero ambientale.

B14) Oneri diversi di gestione

2.90 Questa voce comprende tutti i costi non iscrivibili per natura nelle altre voci della classe B).

2.91 Il contenuto della voce B14, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, può essere così schematizzato:

a) Minusvalenze di natura non finanziaria

Rientrano in questa voce le minusvalenze di natura non finanziaria quali, ad esempio, quelli derivanti da: alienazioni dei cespiti; espropri o nazionalizzazioni di beni; operazioni sociali straordinarie; operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo.

b) Sopravvenienze e insussistenze passive

2.92 Possono essere incluse le rettifiche in aumento di costi causate dal normale aggiornamento di stime compiute in precedenti esercizi, non iscrivibili per natura nelle altre voci della classe B. Le perdite realizzate su crediti (ad esempio derivanti da un riconoscimento giudiziale inferiore al valore del credito, da una transazione o da prescrizione) si classificano nella voce B14, per la parte che eccede l'importo

del credito già svalutato. Se le perdite sono relative a crediti iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie sono classificate nella voce C17 “Interessi e altri oneri finanziari”.

c) Imposte indirette, tasse e contributi

- 2.93 Possono essere incluse le fattispecie di seguito elencate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, riferite all'esercizio in corso o ad esercizi precedenti (qualora non costituiscano oneri accessori di acquisto dei beni e servizi):
- imposta di registro;
 - imposte ipotecaria e catastale;
 - tassa concessioni governative;
 - imposta di bollo;
 - imposta comunale sulla pubblicità;
 - altri tributi locali (comunali, provinciali e regionali);
 - imposte di fabbricazione non comprese nel costo di acquisto di materie, semilavorati e merci;
 - altre imposte e tasse diverse dalle imposte dirette da iscrivere alla voce 20 “*imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate*”.
- 2.94 Per quanto riguarda l’IVA indetraibile, essa va iscritta in questa voce se non costituisce costo accessorio di acquisto di beni o servizi. In generale, il trattamento contabile dell’IVA su acquisti segue quello del bene o servizio acquistato al quale si riferisce.
- 2.95 Con riferimento alle imposte indirette relative ad esercizi precedenti, nell'esercizio di definizione del contenzioso o dell'accertamento, se l'ammontare accantonato nel fondo imposte oppure già pagato risulta carente rispetto all'ammontare dovuto, la differenza è imputata nella voce B14.

d) Costi ed oneri diversi di natura non finanziaria

- 2.96 Si tratta di qualunque altro tipo di costo od onere, di natura non finanziaria. A titolo esemplificativo e non esaustivo possono essere incluse le fattispecie di seguito elencate:
- contributi ad associazioni sindacali e di categoria;
 - omaggi ed articoli promozionali;
 - oneri di utilità sociale, non iscrivibili alla voce B9;
 - liberalità;
 - abbonamenti a giornali, riviste e pubblicazioni varie;
 - costi d'acquisto di giornali, riviste e pubblicazioni varie;
 - spese per deposito e pubblicazione di bilanci, verbali assembleari e per altri adempimenti societari;
 - perdite di caparre a titolo definitivo;
 - oneri per multe, ammende e penali diverse da quelle derivanti da contratti di vendita di beni e prestazione di servizi rientranti nell'ambito di applicazione del Capitolo 15 - Ricavi.

C – PROVENTI E ONERI FINANZIARI

2.97 Nelle tre voci della classe C vengono rilevati tutti i componenti positivi e negativi del risultato economico d'esercizio connessi con l'attività finanziaria della società.

C15) Proventi da partecipazioni

2.98 In questa voce sono rilevati per competenza (indicando separatamente in apposite sotto-voci quelli provenienti da partecipazioni in imprese controllate e in imprese collegate e quelli derivanti da controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime) tutti i proventi derivanti da partecipazioni in società, joint venture e consorzi, iscritte sia nelle immobilizzazioni finanziarie sia nell'attivo circolante.

C16) Altri proventi finanziari

– C16a) *Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni:*

2.99 Nella voce C16 “Altri proventi finanziari – a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni” del conto economico o nella voce C16 del conto economico nel caso in cui si sia optato per il raggruppamento ai sensi dell'articolo 2435-bis comma 3 del codice civile, si classificano gli “altri proventi finanziari” rappresentati da interessi attivi e altri proventi maturati sui crediti immobilizzati e i maggiori importi incassati sui crediti acquistati ed iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie. A titolo esemplificativo e non esaustivo, la voce include:

- gli interessi attivi di competenza dell'esercizio; e
- i maggiori importi incassati sui crediti iscritti fra le immobilizzazioni finanziarie;
- C16b) C16c) *Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni*
- C16d) *Proventi diversi dai precedenti*

2.100 Questa voce include tutti i proventi finanziari non compresi nella voce C15 o nelle altre sotto-voci della voce C16. Si tratta, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, dei seguenti:

- utili da associazioni in partecipazione e cointeressenze;
- interessi attivi su conti e depositi bancari di qualunque tipo;
- interessi di mora ed interessi per dilazioni di pagamento concessi a clienti;
- interessi maturati su crediti iscritti nell'attivo circolante, per rimborsi d'imposte, crediti verso dipendenti, crediti verso enti previdenziali, ecc.;
- nel caso di estinzione anticipata di un debito la differenza positiva tra il valore contabile residuo del debito al momento dell'estinzione anticipata e l'esborso di disponibilità liquide;
- componenti positivi di reddito derivanti da ristrutturazioni del debito.

2.101 Nella voce C16d) “Altri proventi finanziari – d) diversi dai precedenti” del conto economico o nella voce C16 del conto economico nel caso in cui si sia optato per il raggruppamento ai sensi dell’articolo 2435-bis comma 3 del codice civile, si classificano gli “altri proventi finanziari” sui crediti iscritti nell’attivo circolante.

C17) Interessi e altri oneri finanziari

2.102 La voce comprende tutti gli oneri finanziari qualunque sia la loro fonte. L’importo da iscrivere è pari a quanto maturato nell’esercizio, al netto dei relativi risconti. Si indicano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti tipologie di oneri finanziari:

- interessi e sconti passivi su finanziamenti ottenuti da banche ed altri istituti di credito, comprese le commissioni passive su finanziamenti e le spese bancarie e accessorie a finanziamenti;
- nel caso di estinzione anticipata di un debito, l’eventuale valore contabile residuo dei costi di transazione iscritti tra i risconti attivi;
- i costi di transazione iniziali di competenza dell’esercizio;
- interessi passivi su dilazioni ottenute da fornitori ed interessi di mora;
- minusvalenze da alienazione (compresa la permuta) di titoli a reddito fisso e partecipazioni iscritte nell’attivo immobilizzato e circolante;
- oneri, per la quota di competenza dell’esercizio, relativi ad operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione a termine (pronti contro termine) ivi compresa la differenza tra prezzo a pronti e prezzo a termine.

C17-bis) Utili e perdite su cambi

2.103 In questa voce sono inseriti gli utili e le perdite su cambi, relativi ad operazioni in valuta, o realizzati nel corso dell’esercizio (derivanti dalla conversione di attività e passività in valuta regolate (cioè incassate o pagate) nell’esercizio, quale, ad esempio l’incasso di un credito) o determinati per effetto delle variazioni dei cambi rispetto a quelli adottati alle date di effettuazione dell’operazione (non realizzati, derivanti dalla conversione di attività e passività in valuta non ancora regolate alla data di chiusura dell’esercizio).

2.104 Le differenze di cambio non rettificano i ricavi e i costi già iscritti in sede di rilevazione iniziale dell’operazione in valuta, neppure nei casi in cui la liquidazione finanziaria avvenga nello stesso esercizio.

2.105 Il regolamento finanziario è aspetto distinto e successivo rispetto alla rilevazione iniziale dei ricavi o dei costi dell’operazione. Nel caso ad esempio di un’operazione commerciale, i ricavi o i costi della transazione si rilevano nel momento in cui si conclude l’operazione, e cioè normalmente all’atto della consegna del bene o ultimazione del servizio, mentre il regolamento del credito o del debito, che costituisce l’aspetto finanziario dell’operazione medesima, costituisce un momento logicamente e cronologicamente successivo. L’aspetto finanziario dell’operazione assume invece rilevanza ai fini del calcolo delle differenze di cambio, in quanto queste differenze esprimono le variazioni nel tempo (ad operazione commerciale conclusa) della valuta prescelta nella negoziazione fino al momento dell’effettivo regolamento e, quindi, del suo incasso o pagamento.

2.106 Ai fini della classificazione del risultato su cambi, il primo comma dell’articolo 2426, numero 8-bis, codice civile prevede inoltre che “... l’eventuale utile netto è accantonato in apposita riserva non distribuibile fino al realizzo”. Quindi gli utili netti non realizzati su cambi sono iscritti nella voce “Riserva utili su cambi” delle altre riserve del patrimonio netto in sede di destinazione dell’utile

dell'esercizio.

D – RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ E PASSIVITÀ FINANZIARIE

- 2.107 Le voci D18 “rivalutazioni” e D19 “svalutazioni a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, comprendono le svalutazioni dei crediti finanziari immobilizzati.
- 2.108 Nella voce D19b) del conto economico “svalutazioni di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni”, o nella voce D19 del conto economico nel caso in cui si sia optato per il raggruppamento ai sensi dell'articolo 2435-bis comma 3 del codice civile, si classificano le svalutazioni di crediti iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie.
- 2.109 Nella voce D18b) del conto economico “rivalutazioni di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni”, o nella voce D18 del conto economico nel caso in cui si sia optato per il raggruppamento ai sensi dell'articolo 2435-bis comma 3 del codice civile, si classificano gli storni di precedenti svalutazioni di crediti iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie, quando le cause che le hanno generate vengono meno.

20) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO, CORRENTI

- 2.110 In questa voce si rilevano i tributi diretti. L'importo da iscrivere in questa voce comprende l'intero ammontare dei tributi di competenza dell'esercizio al quale si riferisce il bilancio o di esercizi precedenti. La voce comprende altresì la differenza positiva (o negativa) tra l'ammontare dovuto a seguito della definizione di un contenzioso o di un accertamento rispetto al valore del fondo accantonato in anni precedenti.
- 2.111 Nella voce 20, le imposte sul reddito dell'esercizio sono suddivise in:
- a) imposte correnti, che accoglie le imposte dovute sul reddito imponibile dell'esercizio. La voce comprende anche le eventuali sanzioni pecuniarie e gli interessi maturati attinenti ad eventi dell'esercizio (ad esempio, ritardato versamento degli acconti ed altre irregolarità);
 - b) imposte relative a esercizi precedenti che accoglie le imposte relative ad esercizi precedenti che possono derivare, ad esempio, da iscrizioni a ruolo, avvisi di liquidazione, avvisi di pagamento, avvisi di accertamento e di rettifica ed altre situazioni di contenzioso con l'Amministrazione Finanziaria. La voce comprende altresì la differenza positiva (o negativa) tra l'ammontare dovuto a seguito della definizione di un contenzioso o di un accertamento rispetto al valore del fondo accantonato in esercizi precedenti.

APPENDICE - Schema di conto economico abbreviato con voci aggregate

La presente appendice è parte integrante del principio.

Conto economico

A) Valore della produzione

- 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni
- 2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione
- 4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
- 5) altri ricavi e proventi
 - contributi in conto esercizio
 - altri

Totale altri ricavi e proventi

Totale valore della produzione

B) Costi della produzione

- 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
- 7) per servizi
- 8) per godimento di beni di terzi
- 9) per il personale
 - a) salari e stipendi
 - b) oneri sociali
 - c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale

Totale costi per il personale

10) ammortamenti e svalutazioni

- a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni
- d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide

Totale ammortamenti e svalutazioni

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

12) accantonamenti per rischi

13) altri accantonamenti

14) oneri diversi di gestione

Totale costi della produzione

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)

C) Proventi e oneri finanziari

- 15) proventi da partecipazioni
 - da imprese controllate
 - da imprese collegate
 - da imprese controllanti
 - da imprese sottoposte al controllo delle controllanti
 - altri

Totale proventi da partecipazioni

16) altri proventi finanziari

- a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
 - da imprese controllate
 - da imprese collegate
 - da imprese controllanti
 - da imprese sottoposte al controllo delle controllanti
 - altri

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

- b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

- d) proventi diversi dai precedenti
 - da imprese controllate
 - da imprese collegate
 - da imprese controllanti
 - da imprese sottoposte al controllo delle controllanti
 - altri

Totale proventi diversi dai precedenti

Totale altri proventi finanziari

17) interessi e altri oneri finanziari

- verso imprese controllate
- verso imprese collegate
- verso imprese controllanti
- verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti
- altri

Totale interessi e altri oneri finanziari

17-bis) utili e perdite su cambi

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

18) rivalutazioni

- a) b) c) d) di partecipazioni, di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni, di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni, di proventi diversi dai precedenti

Totale rivalutazioni

19) svalutazioni

- a) b) c) d) di partecipazioni, di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni, di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni, di proventi diversi dai precedenti

Totale svalutazioni

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)

20) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

21) Utile (perdita) dell'esercizio

CAPITOLO 3 - Informativa del bilancio d'esercizio

FINALITA

- 3.1 Il presente capitolo disciplina l'informativa per le imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata.
- 3.2 La rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico non dipende soltanto dalla determinazione degli ammontari presentati negli schemi dello stato patrimoniale, del conto economico e del rendiconto finanziario; dipende altresì da una puntuale informativa avente funzione esplicativa ed integrativa dei suddetti valori.
- 3.3 La nota integrativa fornisce:
- un commento esplicativo dei dati presentati nello stato patrimoniale e nel conto economico, che per loro natura sono sintetici e quantitativi, e un commento delle variazioni rilevanti intervenute nelle voci tra un esercizio e l'altro (funzione esplicativa);
 - una evidenza delle informazioni di carattere qualitativo che per la loro natura non possono essere fornite dagli schemi di stato patrimoniale e conto economico. La nota integrativa contiene, in forma descrittiva, informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite dagli schemi di bilancio (funzione integrativa).

CONTENUTO DELLA NOTA INTEGRATIVA

Informativa applicabile a tutte le voci di bilancio

- 3.4 L'articolo 2423, comma 3, prevede che *“Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo.”*
- 3.5 L'articolo 2423, comma 4, prevede che *“Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione”.*
- 3.6 L'articolo 2423-ter, comma 6, prevede che *“Sono vietati i compensi di partite. Nei casi in cui la compensazione è ammessa dalla legge, sono indicati nella nota integrativa gli importi lordi oggetto di compensazione”.*
- 3.7 L'articolo 2427, comma 1 n. 1, prevede che la nota integrativa indichi *“i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato”.*
- 3.8 In nota integrativa l'impresa dichiara di applicare il presente principio contabile e indica di quali semplificazioni non si è avvalsa.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale (art. 2427, comma 1, numero 9, del codice civile) e accordi fuori bilancio (art. 2427, comma 1, numero 22-ter, del codice civile)

- 3.9 L'articolo 2427, comma 1, numero 9, del codice civile, richiede *“l'importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate; gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili,*

nonché gli impegni assunti nei confronti di imprese controllate, collegate, nonché controllanti e imprese sottoposte al controllo di quest'ultime sono distintamente indicati”.

- 3.10 Gli impegni, non risultanti dallo stato patrimoniale, rappresentano obbligazioni assunte dalla società verso terzi che traggono origine da negozi giuridici con effetti obbligatori certi ma non ancora eseguiti da nessuna delle due parti. La categoria impegni comprende sia impegni di cui è certa l'esecuzione e il relativo ammontare (ad esempio: acquisto e vendita a termine), sia impegni di cui è certa l'esecuzione ma non il relativo importo (ad esempio: contratto con clausola di revisione prezzo). L'importo degli impegni è il valore nominale che si desume dalla relativa documentazione. Qualora l'impegno non sia quantificabile se ne dà informativa in nota integrativa.
- 3.11 Le garanzie non risultanti dallo stato patrimoniale comprendono le garanzie prestate dalla società.
- 3.12 Le garanzie prestate sono quelle rilasciate dalla società con riferimento ad un'obbligazione propria o altrui. Il valore di tali garanzie corrisponde al valore della garanzia prestata o se non determinata, alla migliore stima del rischio assunto alla luce della situazione esistente in quel momento.
- 3.13 Nelle garanzie prestate dalla società si comprendono sia le garanzie personali che le garanzie reali.
- 3.14 Per garanzie personali si intendono le obbligazioni di garanzia prestate dalla società con riferimento ad un certo rapporto che prevedono che il garante risponda indistintamente con il proprio patrimonio.
- 3.15 Per garanzie reali si intendono le obbligazioni di garanzia prestate dalla società con riferimento ad un certo rapporto che prevedono che il garante risponda specificatamente con i beni dati in garanzia. Rientrano tra le garanzie reali i pegni e le ipoteche.
- 3.16 L'articolo 2427, comma 1, numero 22-ter), del codice civile, prescrive che la nota integrativa indichi *“la natura e l'obiettivo economico di accordi non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione del loro effetto patrimoniale, finanziario ed economico, a condizione che i rischi e i benefici da essi derivanti siano significativi e l'indicazione degli stessi sia necessaria per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della società”*; tuttavia, le imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata possono omettere le indicazioni riguardanti l'effetto patrimoniale, finanziario ed economico di tali accordi.
- 3.17 Gli accordi fuori bilancio sono accordi, od altri atti, anche collegati tra loro, i cui effetti non risultano dallo stato patrimoniale ma che possono esporre la società a rischi o generare per la stessa benefici significativi la cui conoscenza è utile per una valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico della società, nonché del gruppo di eventuale appartenenza.

Ricavi o costi eccezionali (art. 2427, comma 1, numero 13, del codice civile)

- 3.18 L'articolo 2427, comma 1, numero 13, del codice civile, richiede l'indicazione circa *“l'importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali”*.

L'obiettivo di tale informativa è quello di consentire al lettore del bilancio di apprezzare il risultato economico privo di elementi che, per l'eccezionalità della loro entità o della loro incidenza sul risultato d'esercizio, non sono ripetibili nel tempo.

Alcuni esempi di elementi di ricavo o di costo che potrebbero presentare le caratteristiche dell'informazione richiesta dal n° 13, comma 1, dell'art 2427, sono i seguenti:

- picchi non ripetibili nelle vendite o negli acquisti;
- cessioni di attività immobilizzate;
- ristrutturazioni aziendali;
- operazioni straordinarie (cessioni, conferimenti di aziende o di rami d'azienda, ecc.).

Numero medio dei dipendenti (art. 2427, comma 1, numero 15, del codice civile)

- 3.19 L'articolo 2427, comma 1, numero 15, del codice civile, richiede l'indicazione del *“numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria”*; tuttavia, le imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata possono omettere la ripartizione per categoria.

Rapporti con amministratori e sindaci (art. 2427, comma 1, numero 16, del codice civile)

- 3.20 L'articolo 2427, comma 1, numero 16, del codice civile, richiede di indicare *“l'ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi agli amministratori ed ai sindaci, cumulativamente per ciascuna categoria, precisando il tasso d'interesse, le principali condizioni e gli importi eventualmente rimborsati, cancellati o oggetto di rinuncia, nonché' gli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate, precisando il totale per ciascuna categoria”*.

Parti correlate (art. 2427, comma 1, numero 22-bis, del codice civile)

- 3.21 L'articolo 2427, comma 1, numero 22-bis, del codice civile, richiede che la nota integrativa indichi *“le operazioni realizzate con parti correlate, precisando l'importo, la natura del rapporto e ogni altra informazione necessaria per la comprensione del bilancio relativa a tali operazioni, qualora le stesse non siano state concluse a normali condizioni di mercato. Le informazioni relative alle singole operazioni possono essere aggregate secondo la loro natura, salvo quando la loro separata evidenziazione sia necessaria per comprendere gli effetti delle operazioni medesime sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico della società”*.
- 3.22 L'articolo 2435, comma 5, del codice civile prevede che le società che redigono il bilancio in forma abbreviata *“possono limitare l'informativa richiesta ai sensi dell'articolo 2427, primo comma, numero 22-bis, alle operazioni realizzate direttamente o indirettamente con i loro maggiori azionisti ed a quelle con i membri degli organi di amministrazione e controllo, nonché con le imprese in cui la società stessa detiene una partecipazione”*.
- 3.23 Con riferimento alle normali condizioni di mercato si dovrebbero considerare le condizioni di tipo quantitativo relative al prezzo. In caso di omessa informativa, in quanto le operazioni sono giudicate concluse a normali condizioni di mercato, la società dovrà disporre di elementi che possano supportare tale conclusione.
- 3.24 L'articolo 2427, comma 1, numero 22-bis, del codice civile, prevede che le informazioni relative a singole operazioni possono essere aggregate secondo la loro natura (per esempio, acquisti/vendite di beni; prestazioni/ottenimento di servizi), tranne quando informazioni distinte sono necessarie al fine di comprendere gli effetti di tali operazioni sullo stato patrimoniale e sul risultato economico della società.
- 3.25 L'obbligo di informativa relativo a tali operazioni intercorse nell'esercizio deve sempre essere rispettato anche se i rapporti con le stesse non sono più in essere alla data del bilancio.

Informazioni su società che redigono il bilancio consolidato (art. 2427, comma 1, numero 22-sexies e art. 2435-bis, comma 4, del codice civile)

- 3.26 L'articolo 2427, comma 1, numero 22-sexies) richiede di indicare in nota integrativa il nome e la sede legale dell'impresa che redige il bilancio consolidato dell'insieme più piccolo di imprese di cui l'impresa fa parte in quanto impresa controllata, è facoltà delle imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata omettere l'indicazione del luogo in cui è disponibile la copia del bilancio consolidato.

Informativa sulle singole voci di bilancio

Immobilizzazioni immateriali e materiali

3.27 Con riferimento alle immobilizzazioni immateriali e alle immobilizzazioni materiali nella nota integrativa del bilancio in forma abbreviata sono fornite le seguenti informazioni richieste dall'art. 2427, comma 1, del codice civile:

- *“i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo; le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenuti nell'esercizio; le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell'esercizio; il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell'esercizio”* (n. 2);

3.28 L'articolo 2426, comma 1, del codice civile richiede: una spiegazione del periodo di ammortamento dell'avviamento” (n. 6).

Crediti

3.29 Con riferimento ai crediti classificati tra le immobilizzazioni finanziarie, nella nota integrativa del bilancio in forma abbreviata sono forniti movimenti della voce specificando le svalutazioni e i ripristini di valore.

Disponibilità liquide

3.30 Con riferimento alle disponibilità liquide nella nota integrativa del bilancio in forma abbreviata è indicata:

- la natura dei fondi liquidi vincolati e la durata del vincolo;
- i conti cassa o conti bancari attivi all'estero che non possono essere trasferiti o utilizzati a causa di restrizioni valutarie del paese estero o per altre cause (articolo 2427, comma 1, n. 9).

Patrimonio netto

3.31 Con riferimento al patrimonio netto, nella nota integrativa del bilancio in forma abbreviata è fornita una tabella che indichi i movimenti delle riserve di *fair value* avvenuti nell'esercizio (articolo 2427-bis comma 1 numero 1b-quater del codice civile)

Debiti

3.32 Con riferimento ai debiti, nella nota integrativa del bilancio in forma abbreviata è indicato l'ammontare dei debiti di durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con specifica indicazione della natura delle garanzie (articolo 2427, comma 1, n. 6).

Cambiamenti di principi contabili e correzioni di errori

3.33 La nota integrativa del bilancio in forma abbreviata illustra:

- a. le motivazioni alla base del cambiamento di principio contabile,
- b. l'ammontare delle modifiche apportate alle voci dell'esercizio precedente che sono state adattate o le motivazioni alla base dell'impossibilità di adattare le voci dell'esercizio precedente.

3.34 Nel caso di errori rilevanti commessi in esercizi precedenti la nota integrativa del bilancio in forma abbreviata illustra:

- la descrizione dell'errore commesso;

- l'ammontare della correzione operata per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico interessata; e
- le motivazioni alla base dell'utilizzo delle facilitazioni concesse nel capitolo 18 del presente principio

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

- 3.35 L'articolo 2427, comma 1, numero 22 quater) del codice civile richiede che la nota integrativa deve indicare la natura e l'effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio. Si considerano fatti di rilievo quelli che, richiedendo o meno variazioni nei valori di bilancio, influenzano la situazione rappresentata in bilancio e sono di importanza tale che la loro mancata comunicazione potrebbe compromettere la possibilità dei destinatari dell'informazione societaria di fare corrette valutazioni e prendere decisioni appropriate. Nell'illustrazione del fatto intervenuto si fornisce la stima dell'effetto sulla situazione patrimoniale/finanziaria della società, ovvero le ragioni per cui l'effetto non è determinabile.

APPENDICE - INFORMATIVA RICHIESTA NEL BILANCIO PER LE SOCIETÀ COOPERATIVE

La presente appendice è parte integrante del principio.

L'articolo 2513 del codice civile disciplina l'informativa che le cooperative devono fornire sui criteri per la definizione della prevalenza. Sono società cooperative a mutualità prevalente, in ragione del tipo di scambio mutualistico, quelle che svolgono la loro attività prevalentemente in favore dei soci, consumatori o utenti di beni o servizi, che si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, delle prestazioni lavorative dei soci o che si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, degli apporti di beni o servizi da parte dei soci.

In nota integrativa si deve documentare la condizione di prevalenza o meno, evidenziando contabilmente che:

- a) i ricavi dalle vendite dei beni e dalle prestazioni di servizi verso i soci sono superiori al cinquanta per cento del totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni ai sensi dell'articolo 2425, primo comma, punto A1;
- b) il costo del lavoro dei soci è superiore al cinquanta per cento del totale del costo del lavoro di cui all'articolo 2425, primo comma, punto B9 computate le altre forme di lavoro inerenti lo scopo mutualistico;
- c) il costo della produzione per servizi ricevuti dai soci ovvero per beni conferiti dai soci è rispettivamente superiore al cinquanta per cento del totale dei costi dei servizi di cui all'articolo 2425, primo comma, punto B7, ovvero al costo delle merci o materie prime acquistate o conferite, di cui all'articolo 2425, primo comma, punto B6.

Quando si realizzano contestualmente più tipi di scambio mutualistico, la condizione di prevalenza è documentata facendo riferimento alla media ponderata delle percentuali delle lettere precedenti.

Ai sensi dell'articolo 2545-*sexies* del codice civile, le cooperative devono riportare separatamente nel bilancio i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche. Questa informativa può essere fornita negli schemi di bilancio o in nota integrativa.

CAPITOLO 4 - Immobilizzazioni immateriali

FINALITÀ

- 4.1 Il presente capitolo del principio disciplina il trattamento contabile delle immobilizzazioni immateriali per le imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata o il bilancio delle micro-imprese. Per le fattispecie non espressamente previste e per gli aspetti applicativi non disciplinati, si applicano le disposizioni del principio contabile OIC 24 “Immobilizzazioni immateriali”.

DEFINIZIONI

- 4.2 Le immobilizzazioni immateriali sono attività normalmente caratterizzate dalla mancanza di tangibilità. Esse sono costituite da costi che non esauriscono la loro utilità in un solo periodo ma manifestano i benefici economici lungo un arco temporale di più esercizi. Le immobilizzazioni immateriali comprendono:

- oneri pluriennali (costi di impianto e di ampliamento);
- beni immateriali (diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno; concessioni, licenze, marchi e diritti simili);
- avviamento;
- immobilizzazioni immateriali in corso; e
- acconti.

I benefici economici futuri derivanti da un'immobilizzazione immateriale includono i ricavi originati dalla vendita di prodotti o servizi, i risparmi di costo o altri benefici derivanti dall'utilizzo dell'attività immateriale da parte della società.

- 4.3 Gli oneri pluriennali sono costi che non esauriscono la loro utilità nell'esercizio in cui sono sostenuti e sono diversi dai beni immateriali e dall'avviamento. Gli oneri pluriennali generalmente hanno caratteristiche più difficilmente determinabili, con riferimento alla loro utilità pluriennale, rispetto ai beni immateriali veri e propri. Essi comprendono i costi di impianto e di ampliamento e altri costi simili che soddisfano la definizione generale di onere pluriennale.

- 4.4 I costi di impianto e di ampliamento sono i costi che si sostengono in modo non ricorrente in alcuni caratteristici momenti del ciclo di vita della società, quali la fase pre-operativa (cosiddetti costi di start-up) o quella di accrescimento della capacità operativa.

- 4.5 I beni immateriali sono beni non monetari, individualmente identificabili, privi di consistenza fisica e sono, di norma, rappresentati da diritti giuridicamente tutelati. Un bene immateriale è individualmente identificabile quando:

- (a) è separabile, ossia può essere separato o scorporato dalla società e pertanto può essere venduto, trasferito, dato in licenza o in affitto, scambiato; oppure
- (b) deriva da diritti contrattuali o da altri diritti legali, indipendentemente dal fatto che tali diritti siano trasferibili o separabili dalla società o da altri diritti e obbligazioni.

Essi comprendono diritti di brevetto industriale, diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, concessioni, licenze, marchi e altri diritti simili.

- 4.6 L'avviamento è l'attitudine di un'azienda a produrre utili che derivino o da fattori specifici che, pur

concorrendo positivamente alla produzione del reddito ed essendosi formati nel tempo in modo oneroso, non hanno un valore autonomo, ovvero da incrementi di valore che il complesso dei beni aziendali acquisisce rispetto alla somma dei valori dei singoli beni, in virtù dell'organizzazione delle risorse in un sistema efficiente.

- 4.7 Il costo d'acquisto è rappresentato dal prezzo effettivo da corrispondere al fornitore dell'immobilizzazione immateriale, di solito rilevato dal contratto o dalla fattura.
- 4.8 I costi accessori d'acquisto comprendono tutti i costi collegati all'acquisto che la società sostiene affinché l'immobilizzazione possa essere utilizzata.
- 4.9 Il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili all'immobilizzazione immateriale. Può comprendere anche altri costi, per la quota ragionevolmente imputabile all'immobilizzazione, relativi al periodo di produzione e fino al momento dal quale il bene immateriale può essere utilizzato.
- 4.10 Le immobilizzazioni in corso sono rappresentate da costi interni ed esterni sostenuti per la realizzazione di un bene immateriale per il quale non sia ancora stata acquisita la piena titolarità del diritto (nel caso di brevetti, marchi, ecc.) o riguardanti progetti non ancora completati (nel caso di costi di sviluppo). I costi interni ed esterni sostenuti sono rappresentati - ad esempio - dai costi di lavoro, materiali e consulenza specificamente utilizzati a tal fine.
- 4.11 Gli acconti sono rappresentati dagli importi corrisposti ai fornitori per l'acquisto di una o più immobilizzazioni immateriali prima che si siano verificate le condizioni per la loro iscrizione in bilancio.
- 4.12 Il valore netto contabile di un'immobilizzazione immateriale è il valore al quale l'onere pluriennale, il bene immateriale o l'avviamento è iscritto in bilancio al netto di ammortamenti e svalutazioni dell'esercizio e di esercizi precedenti.
- 4.13 La vita utile è il periodo di tempo durante il quale l'impresa prevede di poter utilizzare l'immobilizzazione. Può essere determinata anche attraverso le quantità di unità di prodotto (o misura equivalente) che si stima poter ottenere tramite l'uso dell'immobilizzazione.
- 4.14 L'ammortamento è la ripartizione del costo di un'immobilizzazione immateriale nel periodo della sua stimata vita utile con un metodo sistematico e razionale, indipendentemente dai risultati conseguiti nell'esercizio.
- 4.15 Il valore da ammortizzare è la differenza tra il costo dell'immobilizzazione immateriale e, se determinabile, il suo valore residuo.
- 4.16 Il valore residuo di un bene immateriale è il presumibile valore realizzabile del bene al termine del periodo di vita utile.
- 4.17 La svalutazione è la riduzione del valore contabile di un'immobilizzazione per adeguarla al valore recuperabile a seguito di perdita durevole di valore.
- 4.18 Il valore recuperabile di un'immobilizzazione è pari al maggiore tra il valore d'uso e il suo valore equo (fair value), al netto dei costi di vendita.

RILEVAZIONE INIZIALE

Considerazioni generali

4.19 Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo d'acquisto o di produzione.

4.20 I costi iscritti in precedenti esercizi nel conto economico non possono essere ripresi e capitalizzati nell'attivo dello stato patrimoniale, in conseguenza di condizioni che non sussistevano all'epoca e che pertanto non ne avevano consentito la capitalizzazione. In una fattispecie del genere, se la società dovesse continuare anche nell'esercizio successivo a sostenere costi del medesimo tipo per le stesse ragioni (per esempio, perché il progetto avviato non è stato ancora completato), la capitalizzazione dei costi potrà aver inizio solamente a far tempo dal momento in cui tutte le condizioni necessarie per la capitalizzazione sono soddisfatte. Conseguentemente, i costi soggetti a tale trattamento sono solamente quelli sostenuti da quel momento in avanti.

Oneri pluriennali

4.21 Gli oneri pluriennali possono essere iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale solo se:

- è dimostrata la loro utilità futura;
- esiste una correlazione oggettiva con i relativi benefici futuri di cui godrà la società;
- è stimabile con ragionevole certezza la loro recuperabilità. Essendo la recuperabilità caratterizzata da alta aleatorietà, essa va stimata dando prevalenza al principio della prudenza.

L'utilità pluriennale è giustificabile solo in seguito al verificarsi di determinate condizioni gestionali, produttive, di mercato che al momento della rilevazione iniziale dei costi devono risultare da un piano economico della società. I costi di impianto e di ampliamento ed i costi, sviluppo sono iscrivibili solo con il consenso del Collegio sindacale, ove esistente.

Costi di impianto e di ampliamento

4.22 I costi di impianto e di ampliamento sono i costi che si sostengono in modo non ricorrente in alcuni caratteristici momenti del ciclo di vita della società, quali la fase pre-operativa (cosiddetti costi di start-up) o quella di accrescimento della capacità operativa.

4.23 La rilevazione iniziale dei costi di impianto e di ampliamento nell'attivo dello stato patrimoniale è consentita solo se si dimostra la congruenza ed il rapporto causa-effetto tra i costi in questione ed il beneficio (futura utilità) che dagli stessi la società si attende, nel rispetto dei requisiti specifici previsti al paragrafo 4.21. Ad esempio, la capitalizzazione dei costi inerenti un aumento di capitale sociale dovrà trovare giustificazione nell'atteso miglioramento della situazione finanziaria dell'impresa; i costi relativi alla costituzione della società troveranno ragione di capitalizzazione nella misura in cui le aspettative reddituali di tale nascente società siano positive. La facoltà concessa dalla norma civile di capitalizzare tali costi non è uno strumento per politiche di bilancio finalizzate all'alleggerimento, nel conto economico della società, di costi che potrebbero significativamente ridurre i risultati economici della stessa, né la capitalizzazione di questi costi è l'automatica conseguenza del fatto che gli stessi siano stati sostenuti.

4.24 I costi di start-up sono imputati al conto economico dell'esercizio in cui sono sostenuti; essi possono essere capitalizzati quando sono rispettate tutte le seguenti condizioni:

- i costi sono direttamente attribuibili alla nuova attività e sono limitati a quelli sostenuti nel periodo antecedente il momento del possibile avvio (i costi generali e amministrativi e quelli derivanti da inefficienze sostenute durante il periodo di start-up non possono essere capitalizzati);
- il principio della recuperabilità dei costi è rispettato, in quanto è ragionevole una prospettiva di reddito.

- 4.25 I costi di addestramento e di qualificazione del personale e dei lavoratori ad esso assimilabili sono costi di periodo e pertanto sono iscritti nel conto economico dell'esercizio in cui si sostengono. Essi possono essere capitalizzati soltanto quando assimilabili ai costi di start-up e sostenuti in relazione ad una attività di avviamento di una nuova società o di una nuova attività. Tali costi sono altresì differibili se essi sono direttamente sostenuti in relazione ad un processo di riconversione o ristrutturazione industriale (o commerciale, nel caso si tratti di agenti), purché tale processo si sostanzi in un investimento sugli attuali fattori produttivi e purché comporti un profondo cambiamento nella struttura produttiva (cambiamenti dei prodotti e dei processi produttivi), commerciale (cambiamenti della struttura distributiva) ed amministrativa della società. Tali ristrutturazioni e riconversioni industriali e/o commerciali debbono risultare da un piano approvato dagli amministratori, da cui risulti la capacità prospettica della società di generare flussi di reddito futuri, sufficienti a coprire tutti i costi e le spese, ivi inclusi gli ammortamenti dei costi capitalizzati.
- 4.26 I costi straordinari di riduzione del personale (ad esempio, gli incentivi) per favorire l'esodo o la messa in mobilità del personale e dei lavoratori ad esso assimilabili, per rimuovere inefficienze produttive, commerciali o amministrative e simili, non sono capitalizzabili nell'attivo patrimoniale.

Beni immateriali

4.27 I beni immateriali sono rilevati in bilancio quando:

- è soddisfatta la definizione di bene immateriale di cui al paragrafo 4.2;
- la società acquisisce il potere di usufruire dei benefici economici futuri derivanti dal bene stesso e può limitare l'accesso da parte di terzi a tali benefici; e
- il costo è stimabile con sufficiente attendibilità.

Per i *beni immateriali* il costo di acquisto comprende anche i costi accessori. Rientrano fra i costi accessori: spese di registrazione, iva indetraibile, consulenze tecniche specifiche, ecc.

Gli sconti incondizionati in fattura sono portati a riduzione del costo.

- 4.28 Nel caso in cui il bene immateriale sia generato internamente, il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili all'immobilizzazione immateriale. Può comprendere anche altri costi, per la quota ragionevolmente imputabile all'immobilizzazione, relativi al periodo di produzione e fino al momento dal quale il bene immateriale può essere utilizzato; con gli stessi criteri possono essere aggiunti gli oneri relativi al finanziamento della produzione, interna o presso terzi, con le medesime modalità previste dall'OIC 16 – *Immobilizzazioni materiali*.
- 4.29 Possono essere capitalizzati solo i costi sostenuti per l'acquisto o la produzione di nuovi beni immateriali (costi originari) e per migliorare, modificare, o rinnovare beni immateriali già esistenti, purché tali costi producano un incremento significativo e misurabile di capacità, di produttività ovvero ne prolunghino la vita utile.
- 4.30 I costi sono capitalizzabili nel limite del valore recuperabile del bene.

Avviamento

- 4.31 L'avviamento può essere generato internamente, ovvero può essere acquisito a titolo oneroso (in seguito all'acquisto di un'azienda o ramo d'azienda).
- 4.32 Ai fini della sua iscrizione e del suo trattamento contabile, l'avviamento rappresenta solo la parte di corrispettivo riconosciuta a titolo oneroso, non attribuibile ai singoli elementi patrimoniali acquisiti di un'azienda ma piuttosto riconducibile al suo valore intrinseco, che in generale può essere posto in

relazione a motivazioni, quali: il miglioramento del posizionamento dell'impresa sul mercato, l'extra reddito generato da prodotti innovativi o di ampia richiesta, la creazione di valore attraverso sinergie produttive o commerciali, ecc.

4.33 L'avviamento è iscritto tra le immobilizzazioni immateriali se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- è acquisito a titolo oneroso (cioè deriva dall'acquisizione di un'azienda o ramo d'azienda oppure da un'operazione di conferimento, di fusione o di scissione);
- ha un valore quantificabile in quanto incluso nel corrispettivo pagato;
- è costituito all'origine da oneri e costi ad utilità differita nel tempo, che garantiscono quindi benefici economici futuri (ad esempio, conseguimento di utili futuri);
- è soddisfatto il principio della recuperabilità del relativo costo (e quindi non si è in presenza di un cattivo affare).

4.34 L'avviamento generato internamente non può pertanto essere capitalizzato tra le immobilizzazioni immateriali.

4.35 L'avviamento non è suscettibile di vita propria indipendente e separata dal complesso aziendale e non può essere considerato come un bene immateriale a sé stante, oggetto di diritti e rapporti autonomi: esso rappresenta una qualità dell'azienda.

4.36 Il valore dell'avviamento si determina per differenza fra il prezzo complessivo sostenuto per l'acquisizione dell'azienda o ramo d'azienda (o il valore di conferimento della medesima o il costo di acquisizione della società incorporata o fusa, o del patrimonio trasferito dalla società scissa alla società beneficiaria) ed il valore corrente attribuito agli altri elementi patrimoniali attivi e passivi che vengono trasferiti.

Immobilizzazioni in corso e acconti

4.37 Gli acconti ai fornitori per l'acquisto di immobilizzazioni immateriali iscritti nella voce BI6 sono rilevati inizialmente alla data in cui sorge l'obbligo al pagamento di tali importi.

4.38 Le immobilizzazioni immateriali in corso di costruzione, iscritte nella voce BI6, sono rilevate inizialmente alla data in cui sono sostenuti i primi costi per la costruzione del bene e comprendono i costi interni ed esterni sostenuti per la realizzazione del bene. Tali costi rimangono iscritti tra le immobilizzazioni in corso fino a quando non sia stata acquisita la titolarità del diritto o non sia stato completato il progetto. In quel momento, tali valori sono riclassificati alle rispettive voci di competenza delle immobilizzazioni immateriali.

VALUTAZIONE E RILEVAZIONI SUCCESSIVE

Ammortamento

4.39 Il costo delle immobilizzazioni immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo, deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione. La quota di ammortamento imputata a ciascun esercizio si riferisce alla ripartizione del costo sostenuto sull'intera durata di utilizzazione.

4.40 L'ammortamento decorre dal momento in cui l'immobilizzazione entra in funzione, a condizione che tale momento non sia significativamente distante da quello in cui il bene è disponibile per l'uso.

4.41 La sistematicità dell'ammortamento è definita nel piano di ammortamento, che è funzionale alla correlazione dei benefici attesi.

4.42 Per il calcolo dell'ammortamento si applica il metodo a quote costanti, salvo che non vi siano evidenze che un diverso metodo di ammortamento rifletta meglio il grado di sfruttamento dell'immobilizzazione e l'effetto economico che si produce sia significativo.

4.43 Il valore residuo di un bene immateriale si presume pari a zero.

Il valore residuo di un onere pluriennale è sempre pari a zero.

Oneri pluriennali

4.44 I costi di impianto e di ampliamento devono essere ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni.

Fino a che l'ammortamento dei costi di impianto e di ampliamento non è completato, possono essere distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei costi non ammortizzati.

Avviamento

4.45 L'ammortamento dell'avviamento è effettuato in dieci anni salvo che non sia possibile stimarne attendibilmente la vita utile ai sensi dell'OIC 24 – *Immobilizzazioni immateriali*.

Beni immateriali

4.46 Per i beni immateriali non è esplicitato un limite temporale, tuttavia, non è consentito l'allungamento del periodo di ammortamento oltre il limite legale o contrattuale. La vita utile può essere più breve a seconda del periodo durante il quale la società prevede di utilizzare il bene.

La stima della vita utile dei marchi non deve eccedere i 20 anni.

Immobilizzazioni in corso

4.47 Le immobilizzazioni in corso non sono oggetto di ammortamento. Il processo di ammortamento inizia nel momento in cui tali valori sono riclassificati alle rispettive voci di competenza delle immobilizzazioni immateriali.

Altre immobilizzazioni immateriali

4.48 L'ammortamento del diritto di usufrutto su azioni è effettuato sulla base della durata del diritto.

4.49 L'ammortamento del costo del software non tutelato è effettuato nel prevedibile periodo di utilizzo.

4.50 L'ammortamento del software di base, essendo strettamente correlato all'hardware, è trattato all'interno dell'OIC 16 – *Immobilizzazioni materiali*.

4.51 L'ammortamento dei costi per migliorie dei beni di terzi si effettua nel periodo minore tra quello di utilità futura delle spese sostenute e quello residuo della locazione, tenuto conto dell'eventuale periodo di rinnovo, se dipendente dal conduttore.

4.52 L'ammortamento dei costi per il trasferimento e il riposizionamento di cespiti in essere avviene prudenzialmente in un periodo di tempo relativamente breve (da tre a cinque anni).

Svalutazione

4.53 La società valuta a ogni data di riferimento del bilancio la presenza di indicatori di perdite durevoli di valore per quanto concerne le immobilizzazioni immateriali. Se tali indicatori dovessero sussistere, la società procede alla stima del valore recuperabile dell'immobilizzazione ed effettua una svalutazione, ai

sensi dell'articolo 2426 comma 1, numero 3, qualora l'immobilizzazione risulti durevolmente di valore inferiore al valore netto contabile. Sul punto si veda il Capitolo 6 "Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali".

Alienazioni

4.54 Quando un bene immateriale è venduto occorre eliminare contabilmente, in contropartita al corrispettivo ricevuto, la voce delle immobilizzazioni per il valore netto contabile dell'immobilizzazione ceduta, cioè al netto degli ammortamenti accumulati fino alla data di alienazione comprendendo anche la quota di ammortamento relativa alla frazione dell'ultimo esercizio in cui è stato utilizzato. L'eventuale differenza tra il valore netto contabile e il corrispettivo della cessione, e cioè la plusvalenza o la minusvalenza realizzata, va rilevata a conto economico nelle voci indicate al Capitolo 2 – *Composizione e schemi del bilancio d'esercizio*.

CASI PARTICOLARI

Contributi pubblici commisurati al costo delle immobilizzazioni immateriali

4.55 I contributi erogati alla società da un soggetto pubblico (Stato o enti pubblici) per la realizzazione di iniziative e progetti che riguardino le immobilizzazioni immateriali sono definiti "contributi pubblici". Sono contributi per i quali la società beneficiaria può essere vincolata a mantenere in uso le immobilizzazioni immateriali cui essi si riferiscono per un determinato tempo, stabilito dalle norme che li concedono.

4.56 I contributi pubblici sono rilevati nel momento in cui esiste una ragionevole certezza che le condizioni previste per il riconoscimento del contributo sono soddisfatte e che i contributi saranno erogati. Si iscrivono infatti in bilancio quando si tratta di contributi acquisiti sostanzialmente in via definitiva.

4.57 I contributi pubblici commisurati al costo delle immobilizzazioni immateriali sono rilevati a conto economico con un criterio sistematico, gradualmente lungo la vita utile dell'immobilizzazione immateriale. Ciò può essere applicato con due metodi:

- a. con il primo metodo (metodo indiretto) i contributi sono portati indirettamente a riduzione del costo in quanto imputati al conto economico nella voce A5 "*altri ricavi e proventi*", e quindi rinviati per competenza agli esercizi successivi attraverso l'iscrizione di "risconti passivi";
- b. con il secondo metodo (metodo diretto) i contributi sono portati a riduzione del costo delle immobilizzazioni immateriali cui si riferiscono.

Con il primo metodo sono imputati al conto economico, da un lato, gli ammortamenti calcolati sul costo lordo delle immobilizzazioni immateriali, dall'altro, gli altri ricavi e proventi per la quota di contributo di competenza dell'esercizio.

Con il secondo metodo sono imputati al conto economico solo gli ammortamenti determinati sul valore dell'immobilizzazione immateriale al netto dei contributi.

L'iscrizione del contributo in apposita voce tra i risconti passivi, da ridursi ogni periodo con accredito al conto economico, lascia inalterato il costo dell'immobilizzazione, ma produce gli stessi effetti sull'utile dell'esercizio e sul patrimonio netto della contabilizzazione del contributo come riduzione del costo.

APPENDICE - SINTESI DI ALCUNE TIPOLOGIE DI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

La presente appendice è parte integrante del principio.

Licenze, marchi e altri diritti simili

- 4.58 Le licenze, iscritte in questa voce, sono autorizzazioni con le quali si consente l'esercizio di attività regolamentate (ad esempio: licenze di commercio al dettaglio).
- 4.59 Il marchio (insieme alla ditta e all'insegna) è uno dei segni distintivi dell'azienda (o di un suo prodotto fabbricato e/o commercializzato) e può consistere in qualunque segno suscettibile di essere rappresentato graficamente, tra cui emblemi, parole, suoni e forme del prodotto o della sua confezione.
- 4.60 Le somme una tantum erogate per l'ottenimento di una licenza, di una concessione o di un marchio o altro diritto simile sono capitalizzabili. Pertanto, il corrispettivo erogato una tantum (in genere inizialmente), anche nei casi in cui il pagamento avvenga in maniera dilazionata, ossia mediante canoni periodici è iscritto tra i beni immateriali e ammortizzato lungo tutta la durata della concessione, della licenza, o del periodo stimato di utilizzo del marchio o diritto simile. Tuttavia, qualora, oltre la somma una tantum, si conviene anche per il pagamento di una parte del corrispettivo sulla base di altri parametri, come ad esempio le percentuali di vendita (royalties), tale parte del corrispettivo (onere) è rilevato nel conto economico come costo d'esercizio.
- 4.61 È capitalizzabile tra le immobilizzazioni immateriali sia il marchio prodotto internamente sia il marchio acquistato a titolo oneroso da terzi. I costi relativi al marchio prodotto internamente possono ricondursi essenzialmente ai costi diretti interni ed esterni, sostenuti per la produzione del segno distintivo. Sono esclusi dalla capitalizzazione i costi sostenuti per l'avvio del processo produttivo del prodotto tutelato dal marchio e per l'eventuale campagna promozionale.
- 4.62 Nelle immobilizzazioni immateriali possono essere ricompresi, a titolo esemplificativo, i costi di seguito riportati.

Costi di software

- 4.63 I costi sostenuti per la produzione interna del software applicativo "non tutelato" possono essere o imputati al conto economico nel periodo di sostenimento oppure possono essere rilevati inizialmente tra le immobilizzazioni immateriali se hanno dato luogo a programmi utilizzabili per un certo numero di anni all'interno della società che presentano le caratteristiche precisate successivamente. I costi capitalizzabili comprendono i costi diretti e indiretti nella misura in cui possano essere riferiti alla realizzazione del software. Sono invece esclusi i costi indiretti attribuibili al progetto, quali gli affitti, gli ammortamenti, i costi del personale con funzioni di supervisione ed altre voci simili.
- 4.64 La capitalizzazione dei costi inizia quando entra in funzione il nuovo software, a condizione che tale momento non sia significativamente distante da quello in cui la società sia ragionevolmente certa del completamento e dell'idoneità all'uso atteso.
- 4.65 Il software di base essendo strettamente correlato all'hardware è trattato alla stregua di una componente di un'immobilizzazione materiale e pertanto rientra nell'ambito di applicazione del capitolo sulle Immobilizzazioni Materiali, cui si rinvia.

Costi per migliorie e spese incrementative su beni di terzi

- 4.66 I costi sostenuti per migliorie e spese incrementative su beni presi in locazione dall'impresa (anche in leasing) sono capitalizzabili ed iscrivibili tra le immobilizzazioni immateriali se le migliorie e le spese incrementative non sono separabili dai beni stessi (ossia non possono avere una loro autonoma funzionalità); altrimenti sono iscrivibili tra le "Immobilizzazioni materiali".
- 4.67 I costi per migliorie e spese incrementative su beni di terzi sono cancellati dal bilancio nel caso in cui il contratto di locazione (o leasing) cui si riferiscono cessi prima della scadenza originariamente pattuita. Il relativo importo è rilevato direttamente a conto economico nella voce B10 a) b) c), salvo il caso in cui la cessazione del contratto dipenda dall'acquisto del bene da parte della società. In questa ipotesi, l'importo iscritto tra le "Immobilizzazioni immateriali" viene riclassificato tra le "Immobilizzazioni materiali" ad aumento del costo del bene acquisito, nel limite del valore recuperabile del bene.

CAPITOLO 5 - Immobilizzazioni materiali

FINALITÀ

- 5.1 Il presente capitolo del principio disciplina il trattamento contabile delle immobilizzazioni materiali per le imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata o il bilancio delle micro-imprese. Per le fattispecie non espressamente previste e per gli aspetti applicativi non disciplinati, si applicano le disposizioni del principio contabile OIC 16 - *Immobilizzazioni materiali*.

DEFINIZIONI

- 5.2 Le immobilizzazioni materiali sono beni tangibili di uso durevole costituenti parte dell'organizzazione permanente delle società, la cui utilità economica si estende oltre i limiti di un esercizio. Il riferirsi a fattori e condizioni durature non è una caratteristica intrinseca ai beni come tali, bensì alla loro destinazione. Esse sono normalmente impiegate come strumenti di produzione del reddito della gestione caratteristica e non sono, quindi, destinate alla vendita, né alla trasformazione per l'ottenimento dei prodotti della società. Possono consistere in:
- beni materiali acquistati o realizzati internamente;
 - beni materiali in corso di costruzione;
 - somme anticipate a fronte del loro acquisto o della loro produzione.
- 5.3 Il costo d'acquisto è rappresentato dal prezzo effettivo d'acquisto da corrispondere al fornitore del bene, di solito rilevato dal contratto o dalla fattura.
- 5.4 I costi accessori d'acquisto comprendono tutti i costi collegati all'acquisto che la società sostiene affinché l'immobilizzazione possa essere utilizzata e i costi sostenuti per portare il cespite nel luogo e nelle condizioni necessarie perché costituisca un bene duraturo per la società.
- 5.5 Il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili al bene. Può comprendere anche altri costi, per la quota ragionevolmente imputabile al bene, relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento dal quale il bene può essere utilizzato. Possono essere inclusi gli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione, interna o presso terzi, secondo quanto previsto dall'OIC 16.
- 5.6 La vita utile è il periodo di tempo durante il quale la società prevede di poter utilizzare l'immobilizzazione. Può essere determinata anche attraverso il numero complessivo di unità di prodotto (o misura equivalente) che si stima poter ottenere tramite l'uso dell'immobilizzazione.
- 5.7 Il valore netto contabile di un'immobilizzazione materiale è il valore al quale il bene è iscritto in bilancio al netto di ammortamenti e svalutazioni dell'esercizio e di esercizi precedenti.
- 5.8 L'ammortamento è la ripartizione del costo di un'immobilizzazione nel periodo della sua stimata vita utile con un metodo sistematico e razionale, indipendentemente dai risultati conseguiti nell'esercizio.
- 5.9 Il valore da ammortizzare è la differenza tra il costo dell'immobilizzazione e, se determinabile, il valore residuo.
- 5.10 Il valore residuo di un bene è il presumibile valore realizzabile del bene al termine del periodo di vita utile.
- 5.11 La svalutazione è la riduzione del valore contabile di un'immobilizzazione per adeguarla al valore

recuperabile a seguito di perdita durevole di valore.

- 5.12 Il valore recuperabile di un'immobilizzazione è pari al maggiore tra il valore d'uso e il suo valore equo (fair value), al netto dei costi di vendita.
- 5.13 La manutenzione ordinaria è costituita dalle manutenzioni e riparazioni di natura ricorrente (ad esempio, pulizia, verniciatura, riparazione, sostituzione di parti deteriorate dall'uso) che vengono effettuate per mantenere i cespiti in un buono stato di funzionamento per assicurarne la vita utile prevista, la capacità e la produttività originarie.
- 5.14 La manutenzione straordinaria si sostanzia in ampliamenti, ammodernamenti, sostituzioni e altri miglioramenti riferibili al bene che producono un aumento significativo e misurabile di capacità, di produttività o di sicurezza dei cespiti ovvero ne prolunghino la vita utile.
- 5.15 Per valore desumibile dall'andamento di mercato si intende il valore netto di realizzazione, ossia il prezzo di vendita nel corso della normale gestione al netto dei costi diretti di vendita e dismissione. Alcuni esempi di costi di vendita e dismissione sono le spese legali connesse alla transazione, imposte, costi di rimozione del bene e costi diretti necessari per rendere il bene pronto per la vendita.

RILEVAZIONE INIZIALE

Considerazioni generali

- 5.16 Le immobilizzazioni materiali diverse dalle immobilizzazioni in corso e dagli acconti sono rilevate inizialmente alla data in cui viene trasferito il titolo di proprietà, salvo le immobilizzazioni acquistate con riserva di proprietà ai sensi dell'art. 1523 codice civile dove si dà rilevanza al trasferimento dei rischi e benefici.
- 5.17 Le immobilizzazioni in corso sono rilevate inizialmente alla data in cui sono sostenuti i primi costi per la costruzione del cespite. Esse rimangono iscritte come tali fino alla data in cui il bene entra in funzione, a condizione che tale momento non sia significativamente distante da quello in cui il bene è disponibile per l'uso; a tale data l'immobilizzazione materiale è riclassificata nella specifica voce dell'attivo.
- 5.18 Gli acconti ai fornitori per l'acquisto di immobilizzazioni materiali sono rilevati inizialmente alla data in cui sorge l'obbligo al pagamento di tali importi.
- 5.19 Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo d'acquisto o di produzione, che include i costi sostenuti per l'acquisto, anche derivanti dall'esercizio di opzioni di riscatto di beni in leasing, o la costruzione di nuovi cespiti (costi originari) e per ampliare, ammodernare, migliorare o sostituire cespiti già esistenti, purché tali costi producano un incremento significativo e misurabile di capacità, di produttività o di sicurezza dei cespiti per i quali sono sostenuti, ovvero ne prolunghino la vita utile. I costi sono capitalizzabili nel limite del valore recuperabile del bene.
- 5.20 Le attrezzature industriali e commerciali, qualora siano costantemente rinnovate e complessivamente di scarsa rilevanza in rapporto all'attivo di bilancio, possono essere iscritte nell'attivo ad un valore costante. Questa valutazione approssima il costo effettivo delle attrezzature industriali e commerciali sempreché non si abbiano variazioni sensibili nell'entità, valore e composizione di tali immobilizzazioni materiali. A seguito della rilevazione iniziale non si procede all'ammortamento sistematico di tali beni lungo la loro vita utile, e gli acquisti degli esercizi successivi vengono direttamente spesati a conto economico.

Costo d'acquisto

- 5.21 Il valore originario delle immobilizzazioni materiali è pari al costo effettivamente sostenuto per l'acquisizione del bene.
- 5.22 Il costo effettivamente sostenuto include l'onere per l'imposta sul valore aggiunto sostenuto se la società opera in regime di IVA indetraibile. Gli sconti incondizionati in fattura sono portati a riduzione del costo.

Costi accessori d'acquisto

- 5.23 Il costo d'acquisto comprende anche i costi accessori.
- 5.24 Alcuni costi accessori d'acquisto che concorrono a formare il costo iniziale delle immobilizzazioni sono, a puro titolo esemplificativo:
- a) per i fabbricati: i costi notarili per la redazione dell'atto di acquisto; le tasse per la registrazione dell'atto di acquisto; i costi riferibili alla stipula dell'eventuale preliminare di acquisto; gli onorari per la progettazione dell'immobile; i costi per opere di urbanizzazione primaria e secondaria poste dalla legge obbligatoriamente a carico del proprietario; i compensi di mediazione;
 - b) per gli impianti e i macchinari: i costi di progettazione; i trasporti; i dazi su importazione; i costi di installazione; i costi ed onorari di perizie e collaudi; i costi di montaggio e posa in opera; i costi di messa a punto;
 - c) per i mobili: il trasporto e i dazi su importazione.

Costo di produzione

- 5.25 Il costo di produzione comprende i costi diretti (materiale e mano d'opera diretta, costi di progettazione, forniture esterne, ecc.) e i costi generali di produzione, per la quota ragionevolmente imputabile al cespite per il periodo della sua fabbricazione fino al momento in cui il cespite è pronto per l'uso; con gli stessi criteri possono essere aggiunti gli oneri relativi al finanziamento della loro fabbricazione.
- 5.26 I costi legati a scioperi, inefficienze o altre cause estranee all'attività di costruzione non sono capitalizzabili e sono addebitati al conto economico dell'esercizio in cui si sostengono.

Immobilizzazioni acquisite a titolo gratuito

- 5.27 Le immobilizzazioni materiali acquisite a titolo gratuito sono iscritte nell'attivo dello stato patrimoniale in base al presumibile valore di mercato attribuibile alle stesse alla data di acquisizione, a cui vanno aggiunti i costi sostenuti e/o da sostenere affinché le stesse possano essere durevolmente ed utilmente inserite nel processo produttivo. In ogni caso, il valore contabile dell'immobilizzazione non può superare il valore recuperabile. Il valore così determinato è rilevato a conto economico in contropartita alla voce A5 "Altri ricavi e proventi".
- 5.28 Le immobilizzazioni materiali acquisite a titolo gratuito sono ammortizzate con gli stessi criteri di quelle acquisite a titolo oneroso.

Manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria

- 5.29 I costi di manutenzione ordinaria sono rilevati a conto economico nell'esercizio in cui sono sostenuti.
- 5.30 I costi di manutenzione straordinaria rientrano tra i costi capitalizzabili nei limiti del valore recuperabile del bene.
- 5.31 Variazioni rilevanti apportate a cespiti già esistenti a seguito delle predette operazioni comportano un'attenta valutazione dei costi sostenuti per determinarne la parte che è capitalizzabile e quella che è invece da considerarsi manutenzione ordinaria. In alcuni casi, tali valutazioni possono essere complesse

e richiedere adeguata documentazione a supporto delle scelte effettuate.

- 5.32 Dopo la capitalizzazione dei costi, l'ammortamento si applica in modo unitario avendo riguardo al nuovo valore contabile del cespite tenuto conto della sua residua vita utile.
- 5.33 Il rinnovo comporta una sostituzione e può riguardare uno specifico cespite, ovvero un'immobilizzazione materiale che costituisce un'unità economico-tecnica. La sostituzione di un'immobilizzazione comporta la capitalizzazione del costo di acquisizione della nuova unità, mentre il valore netto contabile dell'unità sostituita è stornato, imputando l'eventuale minusvalenza alla voce B14 "oneri diversi di gestione" del conto economico. Il rinnovo può tuttavia riguardare anche solo parte di un'immobilizzazione materiale per mantenerne l'integrità originaria. In questo caso i costi sostenuti a tale scopo sono costi di manutenzione ordinaria.
- 5.34 Le manutenzioni ordinarie possono essere oggetto di pianificazione in funzione dei programmi di utilizzazione delle immobilizzazioni. Le riparazioni non possono essere pianificate, ma entro certi limiti possono essere ragionevolmente previste. Manutenzioni e riparazioni costituiscono un'unica classe di costi inerenti le immobilizzazioni materiali, identificata con il termine manutenzioni, che, unitamente alle quote di ammortamento, concorrono a esprimere il contributo che le immobilizzazioni producono sui risultati economici.
- 5.35 I materiali per manutenzione, esclusi i pezzi di ricambio, includono spesso elementi di basso costo unitario e di uso ricorrente che sono rilevati come costi al momento del loro acquisto, in quanto hanno un carico a conto economico simile nel tempo ed il costo della loro gestione amministrativa sarebbe antieconomico rispetto al valore del materiale stesso. I materiali di consumo di maggior costo sono generalmente inclusi tra le rimanenze di magazzino, a cui si applica il relativo capitolo 7 "Rimanenze").

Ricambi e imballaggi da riutilizzarsi

- 5.36 Il criterio di rilevazione dei pezzi di ricambio dipende dalla rilevanza degli ammontari, dalle quantità giacenti, dalla loro velocità di rotazione, dai programmi di approvvigionamento, dagli utilizzi per i vari cespiti, ecc. I pezzi di ricambio sono trattati diversamente a seconda delle caratteristiche che li contraddistinguono.
- 5.37 I pezzi di ricambio possono distinguersi tra:
- pezzi di basso costo unitario, basso valore totale e di uso ricorrente: sono pezzi che assumono le caratteristiche di veri e propri beni di consumo e in quanto tali sono solitamente rilevati come costi al momento dell'acquisto. Sono infatti elementi che generano un carico pressoché costante al conto economico, il cui valore non è significativo e per i quali il costo del controllo amministrativo analitico sarebbe antieconomico rispetto al valore complessivo del materiale stesso;
 - pezzi di rilevante costo unitario e uso non ricorrente: sono pezzi che costituiscono dotazione necessaria dell'impianto. Sono elementi solitamente non usati per lungo tempo, e talvolta mai usati, ma che occorrono a garantire la continuità di funzionamento del cespite. Tali materiali sono classificati tra le immobilizzazioni materiali e ammortizzati lungo il periodo che appare più breve dal confronto tra la vita utile residua del bene a cui si riferiscono e la loro vita utile calcolata mediante una stima dei tempi di utilizzo;
 - pezzi di rilevante costo unitario e di uso molto ricorrente: sono pezzi che sono utilizzati in breve tempo e hanno normalmente un valore globale significativo alla chiusura dell'esercizio. Sono perciò iscritti all'attivo. In particolari, tali pezzi sono inclusi tra le rimanenze di magazzino e scaricati in base al consumo. Ad essi si applica la disciplina delle rimanenze di magazzino (cfr. capitolo 7 del presente principio).
- 5.38 Gli imballaggi da riutilizzarsi, se di ammontare rilevante, sono capitalizzati ed ammortizzati in base alla loro stimata vita utile. Nel calcolo del valore recuperabile degli imballaggi iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale si tiene conto anche delle situazioni in cui si prevede di non recuperare il costo dalla clientela.

VALUTAZIONE E RILEVAZIONI SUCCESSIVE

Ammortamento

- 5.39 Il costo delle immobilizzazioni materiali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo, deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione. La quota di ammortamento imputata a ciascun esercizio si riferisce alla ripartizione del costo sostenuto sull'intera durata di utilizzazione.
- 5.40 L'ammortamento è calcolato anche sui cespiti temporaneamente non utilizzati.
- 5.41 Tutti i cespiti sono ammortizzati tranne i cespiti la cui utilità non si esaurisce, come i terreni e le opere d'arte.
- 5.42 I fabbricati che rappresentano una forma di investimento di mezzi finanziari, effettuato da parte della società in base a libere determinazioni degli organi aziendali competenti, non sono ammortizzati se il valore residuo è pari o superiore al valore netto contabile; se sono ammortizzati, il loro piano di ammortamento risponde alle medesime caratteristiche delle altre immobilizzazioni materiali.
- 5.43 Se il valore dei fabbricati incorpora anche quello dei terreni sui quali insistono, il valore del terreno è scorporato ai fini dell'ammortamento del fabbricato. Tale scorporo può essere effettuato applicando criteri forfetari. In particolare, il valore del terreno è determinato in misura pari al 20 per cento del costo complessivo dell'immobile, elevata al 30 per cento per i fabbricati industriali, salvo che non vi sia evidenza di una significativa differenza nella misura del terreno scorporato.
- 5.44 I terreni non sono oggetto di ammortamento salvo nei casi in cui essi abbiano un'utilità destinata ad esaurirsi nel tempo come nel caso delle cave e dei siti utilizzati per le discariche.
- 5.45 L'ammortamento decorre dal momento in cui l'immobilizzazione entra in funzione, a condizione che tale momento non sia significativamente distante da quello in cui il bene è disponibile per l'uso. Si può utilizzare la metà dell'aliquota normale d'ammortamento per i cespiti entrati in funzione nell'esercizio.

Piano di ammortamento

- 5.46 Le immobilizzazioni materiali sono ammortizzate sistematicamente. La sistematicità dell'ammortamento è definita nel piano di ammortamento, che deve essere funzionale alla residua possibilità di utilizzazione dell'immobilizzazione. La determinazione del piano di ammortamento presuppone la conoscenza dei seguenti elementi: (a) valore da ammortizzare, (b) residua possibilità di utilizzazione, (c) metodi di ammortamento.
- 5.47 Si presume che il valore residuo sia pari a zero, salvo che sia stimabile in modo attendibile e sia di valore significativo. Si presume che eventuali spese di ripristino e bonifica siano pari al valore residuo, salvo che non vi sia evidenza che l'importo atteso sia diverso e di importo significativo, nel qual caso si iscrive un accantonamento, ai sensi dei par. 19A-19B dell'OIC 31 "Fondi per rischi ed oneri e trattamento di fine rapporto".
- 5.48 La residua possibilità di utilizzazione può essere stimata sulla base di quanto previsto dalle aliquote fiscali, in assenza di significative differenze rispetto alla vita utile stimata.
- 5.49 Per il calcolo dell'ammortamento si applica il metodo a quote costanti, salvo che non vi siano evidenze che un diverso metodo di ammortamento rifletta meglio il grado di sfruttamento dell'immobilizzazione e l'effetto economico che si produce sia significativo.

Modifica del piano di ammortamento

- 5.50 Il piano d'ammortamento è periodicamente rivisto per verificare se sono intervenuti cambiamenti tali da richiedere una modifica delle stime effettuate nella determinazione della residua possibilità di utilizzazione. Se quest'ultima è modificata, il valore contabile dell'immobilizzazione (valore originario al netto degli ammortamenti ed eventuali svalutazioni fino a quel momento effettuati) al tempo di tale

cambiamento è ripartito sulla nuova vita utile residua del cespite.

Vita utile

- 5.51 La circostanza che la vita utile di un'immobilizzazione materiale sia indefinita, non impedisce che l'immobilizzazione venga assoggettata ad un processo di ammortamento tenendo conto di tutti gli elementi a disposizione (i.e. fino a quando si prevede di utilizzare il bene).
- 5.52 Il cambiamento della vita utile dei cespiti per avvenuti mutamenti nelle condizioni originarie di stima è un cambiamento di stime contabili.

Svalutazione

- 5.53 La società valuta a ogni data di riferimento del bilancio la presenza di indicatori di perdite durevoli di valore per quanto concerne le immobilizzazioni materiali. Se tali indicatori dovessero sussistere, la società procede alla stima del valore recuperabile dell'immobilizzazione ed effettua una svalutazione, ai sensi dell'articolo 2426 comma 1, numero 3, qualora l'immobilizzazione risulti durevolmente di valore inferiore al valore netto contabile. Sul punto si veda il Capitolo 6 *“Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali”*.

Cespiti destinati alla vendita e beni non più utilizzabili

- 5.54 Le immobilizzazioni materiali nel momento in cui sono destinate all'alienazione continuano ad essere iscritte nell'attivo immobilizzato e valutate al minore tra il valore netto contabile e il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato (articolo 2426, comma 1, numero 9, codice civile). I beni destinati alla vendita non sono più oggetto di ammortamento.
- 5.55 I cespiti obsoleti e in generale ai cespiti che non saranno più utilizzati o utilizzabili nel ciclo produttivo in modo permanente sono valutati al minore tra il valore netto contabile e il valore recuperabile, oltre a non essere più oggetto di ammortamento.

Alienazioni

- 5.56 Quando un'immobilizzazione materiale è venduta occorre eliminare contabilmente, in contropartita al corrispettivo ricevuto, la voce delle immobilizzazioni materiali per il valore netto contabile dell'immobilizzazione materiale ceduta, cioè al netto degli ammortamenti accumulati fino alla data di alienazione comprendendo anche la quota di ammortamento relativa alla frazione dell'ultimo esercizio in cui è stato utilizzato. L'eventuale differenza tra il valore netto contabile e il corrispettivo della cessione e cioè la plusvalenza o la minusvalenza realizzata, va rilevata a conto economico nelle voci indicate al Capitolo 2 – *Composizione e schemi del bilancio d'esercizio*.

CASI PARTICOLARI

Perdite e danni per eventi estranei all'attività imprenditoriale e relativi rimborsi

- 5.57 Le immobilizzazioni materiali perdute per eventi estranei allo svolgimento della normale attività imprenditoriale sono considerate come dismesse e la sopravvenienza passiva che emerge da tale evento è rilevata nella voce B14 "Oneri diversi di gestione". L'eventuale rimborso del danno da parte di terzi (ad esempio, il risarcimento del danno da parte di un assicuratore) è rilevato come sopravvenienza attiva nella voce A5 "Altri ricavi e proventi". Se il terzo, a seguito dell'evento, reintegra il cespite perduto con un cespite similare o equivalente (allo stesso stato d'uso, di funzionalità, ecc.) nello stesso esercizio non è rilevata alcuna sopravvenienza.
- 5.58 Se in seguito alla perdita di un'immobilizzazione materiale si procede all'acquisto di una nuova immobilizzazione, essa viene contabilizzata nell'attivo adottando i principi dettati dal presente principio contabile.

Contributi pubblici commisurati al costo delle immobilizzazioni materiali (contributi in conto impianti)

- 5.59 I contributi in conto impianti sono somme erogate da un soggetto pubblico (Stato o enti pubblici) alla società per la realizzazione di iniziative dirette alla costruzione, riattivazione e ampliamento di immobilizzazioni materiali, commisurati al costo delle medesime. Sono contributi per i quali la società beneficiaria può essere vincolata a mantenere in uso le immobilizzazioni materiali cui essi si riferiscono per un determinato tempo, stabilito dalle norme che li concedono.
- 5.60 I contributi in conto impianti sono riferiti e commisurati al costo dei cespiti e come tali partecipano direttamente o indirettamente alla formazione del risultato dell'esercizio secondo il criterio della competenza.
- 5.61 I contributi in conto impianti sono rilevati nel momento in cui esiste una ragionevole certezza che le condizioni previste per il riconoscimento del contributo sono soddisfatte e che i contributi saranno erogati. Si iscrivono infatti in bilancio quando si tratta di contributi acquisiti sostanzialmente in via definitiva.
- 5.62 I contributi in conto impianti commisurati al costo delle immobilizzazioni materiali sono rilevati a conto economico con un criterio sistematico, gradualmente lungo la vita utile dei cespiti. Ciò può essere applicato con due metodi:
- a) con il primo metodo (metodo indiretto) i contributi sono portati indirettamente a riduzione del costo in quanto imputati al conto economico nella voce A5 "*altri ricavi e proventi*", e quindi rinviati per competenza agli esercizi successivi attraverso l'iscrizione di "*risconti passivi*";
 - b) con il secondo metodo (metodo diretto) i contributi sono portati a riduzione del costo delle immobilizzazioni materiali cui si riferiscono.

Con il primo metodo sono imputati al conto economico, da un lato, gli ammortamenti calcolati sul costo lordo delle immobilizzazioni materiali, dall'altro, gli altri ricavi e proventi per la quota di contributo di competenza dell'esercizio.

Con il secondo metodo sono imputati al conto economico solo gli ammortamenti determinati sul valore dell'immobilizzazione materiale al netto dei contributi.

L'iscrizione del contributo in apposita voce tra i risconti passivi, da ridursi ogni periodo con accredito al conto economico, lascia inalterato il costo dell'immobilizzazione, ma produce gli stessi effetti sull'utile dell'esercizio e sul patrimonio netto della contabilizzazione del contributo come riduzione del costo.

CAPITOLO 6 - Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali

FINALITÀ

6.1 Il presente capitolo del principio disciplina il trattamento contabile delle svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali per le imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata o il bilancio delle micro-imprese. Per le fattispecie non espressamente previste e per gli aspetti applicativi non disciplinati, si applicano le disposizioni del principio contabile OIC 9 - *Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali*.

DEFINIZIONI

- 6.2 Si definisce perdita durevole di valore la diminuzione di valore che rende il valore recuperabile di un'immobilizzazione, determinato in una prospettiva di lungo termine, inferiore rispetto al suo valore netto contabile.
- 6.3 Si definisce valore recuperabile di un'attività o di un'unità generatrice di flussi di cassa il maggiore tra il suo valore d'uso e il suo *fair value*, al netto dei costi di vendita. Alcuni esempi di costi di vendita sono le spese legali connesse alla transazione, imposte, e costi diretti necessari per rendere il bene pronto per la vendita.
- 6.4 Il *fair value* è il prezzo che si percepirebbe per la vendita di un'attività ovvero che si pagherebbe per il trasferimento di una passività in una regolare operazione tra operatori di mercato alla data di valutazione.
- 6.5 Un'unità generatrice di flussi di cassa è il più piccolo gruppo identificabile di attività che include l'attività oggetto di valutazione e genera flussi finanziari in entrata che siano ampiamente indipendenti dai flussi finanziari in entrata generati da altre attività o gruppi di attività. Si presume che l'unità generatrice di cassa, nelle società di minori dimensioni, tende a coincidere con l'intera società.
- 6.6 La capacità di ammortamento di un dato esercizio è costituita dal margine economico che la gestione mette a disposizione per la copertura degli ammortamenti. La capacità di ammortamento è determinata sottraendo algebricamente al risultato economico dell'esercizio gli ammortamenti delle immobilizzazioni.

APPROCCIO SEMPLIFICATO ALLA DETERMINAZIONE DELLE PERDITE DUREVOLI DI VALORE

- 6.7 L'approccio semplificato condivide le stesse basi concettuali fondanti del modello di base, e la sua adozione si giustifica nel presupposto che, per le società di minori dimensioni, i risultati ottenuti divergono in misura non rilevante da quelli che si sarebbero ottenuti applicando il modello base disciplinato dall'OIC 9.
- 6.8 Le assunzioni fondamentali del modello semplificato sono le seguenti:
- a) l'unità generatrice di cassa, nelle società di minori dimensioni, tende a coincidere con l'intera società; e
 - b) i flussi di reddito, se la dinamica del circolante si mantiene stabile, approssimano i flussi di cassa.
- 6.9 Al ricorrere di queste due condizioni, l'approccio semplificato, che basa la verifica della recuperabilità delle immobilizzazioni sui flussi di reddito prodotti dall'intera società, senza imporre la segmentazione di tali

flussi per singola immobilizzazione/UGC, tende a fornire risultati simili all'approccio benchmark previsto dall'OIC 9.

DETERMINAZIONE DELLE PERDITE DUREVOLI DI VALORE

Profili generali

- 6.10 Se il valore recuperabile di un'immobilizzazione è inferiore al suo valore contabile, l'immobilizzazione si rileva a tale minor valore. La differenza è imputata nel conto economico come perdita durevole di valore.

Indicatori di potenziali perdite di valore

- 6.11 Ai fini dell'applicazione dell'approccio semplificato basato sulla capacità di ammortamento, gli indicatori di perdite durevoli di valore da considerare sono i seguenti:
- a. il valore di mercato di un'attività è diminuito significativamente durante l'esercizio, più di quanto si prevedeva sarebbe accaduto con il passare del tempo o con l'uso normale dell'attività in oggetto;
 - b. durante l'esercizio si sono verificate, o si verificheranno nel futuro prossimo, variazioni significative con effetto negativo per la società nell'ambiente tecnologico, di mercato, economico o normativo in cui la società opera o nel mercato cui un'attività è rivolta;
 - c. il valore contabile delle attività nette della società è superiore al loro *fair value* stimato della società (una tale stima sarà effettuata, per esempio, in relazione alla vendita potenziale di tutta la società o parte di essa);
 - d. l'obsolescenza o il deterioramento fisico di un'attività risulta evidente;
 - e. nel corso dell'esercizio si sono verificati significativi cambiamenti con effetto negativo sulla società, oppure si suppone che si verificheranno nel prossimo futuro, nella misura o nel modo in cui un'attività viene utilizzata o ci si attende sarà utilizzata. Tali cambiamenti includono casi quali:
 - l'attività diventa inutilizzata,
 - piani di dismissione o ristrutturazione del settore operativo al quale l'attività appartiene,
 - piani di dismissione dell'attività prima della data prima prevista,
 - la ridefinizione della vita utile dell'immobilizzazione;
 - dall'informativa interna risulta evidente che l'andamento economico di un'attività è, o sarà, peggiore di quanto previsto.

Determinazione del valore recuperabile

- 6.12 Il valore recuperabile di un'attività è il maggiore tra il suo *fair value* e il valore determinato sulla base della capacità di ammortamento.
- 6.13 Non è sempre necessario determinare sia il *fair value* di un'attività sia il valore determinato sulla base della capacità di ammortamento. Se uno dei due valori risulta superiore al valore contabile, l'attività non ha subito una riduzione di valore e, dunque, non è necessario stimare l'altro importo. Se vi è motivo di

ritenere che il *fair value* approssimi il valore determinato sulla base della capacità di ammortamento non è necessario procedere alla stima di quest'ultimo.

Determinazione del *fair value*

- 6.14 Il *fair value* è il prezzo che si percepirebbe per la vendita di un'attività ovvero che si pagherebbe per il trasferimento di una passività in una regolare operazione tra operatori di mercato alla data di valutazione. La migliore evidenza del *fair value* di un'attività è il prezzo pattuito in un accordo vincolante di vendita stabilito in una libera transazione o il prezzo di mercato in un mercato attivo. Se non esiste un accordo vincolante di vendita né alcun mercato attivo per un'attività, il *fair value* è determinato in base alle migliori informazioni disponibili per riflettere l'ammontare che la società potrebbe ottenere, alla data di riferimento del bilancio, dalla vendita dell'attività in una libera transazione tra parti consapevoli e disponibili. Nel determinare tale ammontare, la società considera il risultato di recenti transazioni per attività simili effettuate all'interno dello stesso settore industriale.
- 6.15 Ai fini della determinazione del valore recuperabile, al *fair value* sono sottratti i costi di vendita.

Determinazione del valore determinato sulla base della capacità di ammortamento

- 6.16 La verifica della sostenibilità degli investimenti è basata sulla stima dei flussi reddituali futuri riferibili alla struttura produttiva nel suo complesso e non sui flussi derivanti dalla singola immobilizzazione. Tuttavia, nel caso in cui la società presenti una struttura produttiva segmentata in rami d'azienda che producono flussi di ricavi autonomi è preferibile applicare il modello di svalutazione in oggetto ai singoli rami d'azienda individuati. In questa circostanza, la capacità di ammortamento andrà determinata con riferimento ai singoli rami d'azienda e si rende necessario individuare opportuni criteri per la ripartizione dei costi indiretti (quali, ad esempio, gli oneri finanziari).
- 6.17 Nel computare gli ammortamenti da contrapporre alla capacità di ammortamento ci si basa sulla struttura produttiva esistente. Non si computano nel calcolo gli ammortamenti che deriveranno da futuri investimenti capaci di incrementare il potenziale della struttura produttiva. Si tiene conto, invece, degli ammortamenti relativi a quegli investimenti che, nel periodo di riferimento, concorrono a mantenere invariata la potenzialità produttiva esistente.
- 6.18 Qualora, al termine del periodo di previsione esplicita della capacità di ammortamento, per alcune immobilizzazioni residui un valore economico significativo, tale valore, determinato sulla base dei flussi di benefici netti che si ritiene l'immobilizzazione possa produrre negli anni successivi all'ultimo anno di previsione esplicita, concorre alla determinazione della capacità di ammortamento.
- 6.19 Per valore economico significativo si intende il valore terminale recuperabile dell'immobilizzazione al termine dell'orizzonte di previsione esplicita nel caso in cui sia significativamente superiore al valore netto contabile a tale data.
- 6.20 L'orizzonte temporale di riferimento per la determinazione della capacità di ammortamento che la gestione mette a disposizione per il recupero delle immobilizzazioni iscritte in bilancio non supera, generalmente, i 5 anni.
- 6.21 Il test di verifica delle recuperabilità delle immobilizzazioni si intende superato quando la prospettazione degli esiti della gestione futura indica che, in linea tendenziale, la capacità di ammortamento complessiva (relativa all'orizzonte temporale preso a riferimento) è sufficiente a garantire la copertura degli ammortamenti.

- 6.22 Il fatto che nel periodo preso a riferimento alcuni esercizi chiudano in perdita non implica un obbligo a svalutare, a condizione che altri esercizi dimostrino la capacità di produrre utili che compensino tali perdite.

Rilevazione della perdita durevole di valore

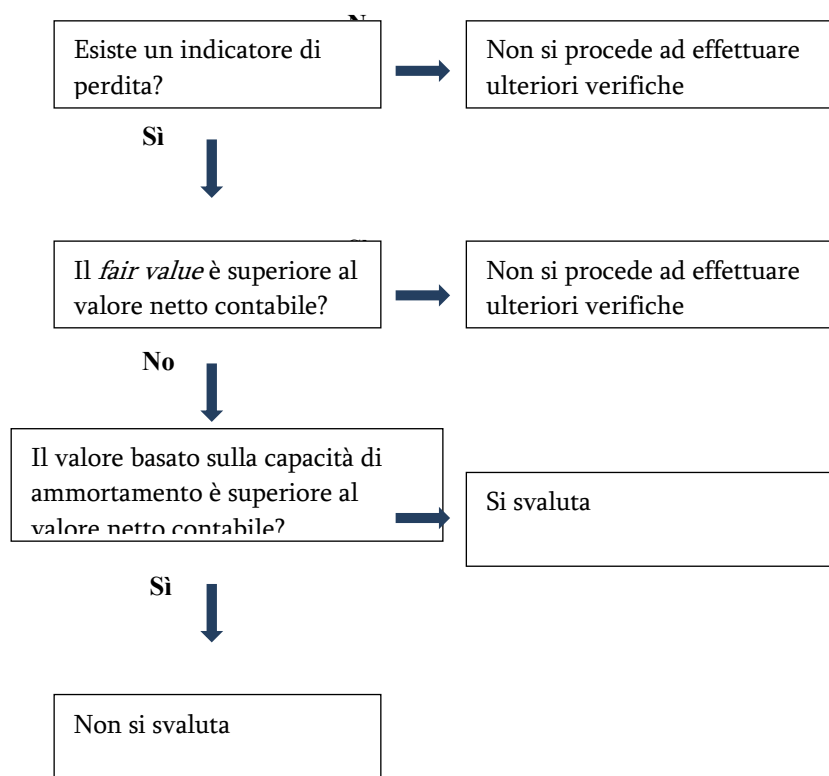
- 6.23 La perdita durevole di valore rilevata sulle attività della società deve essere imputata a riduzione del valore contabile delle attività che fanno parte della società nel seguente ordine:
- a. in primo luogo, al valore dell'avviamento;
 - b. infine, alle altre attività proporzionalmente, sulla base del valore contabile di ciascuna attività immobilizzata appartenente alla società.
- 6.24 Qualora circostanze oggettive consentano l'imputazione diretta, la società attribuisce la perdita alle singole immobilizzazioni. L'ammortamento dell'avviamento non è in alcun modo sostitutivo del test di verifica della sua recuperabilità.

Ripristino del costo

- 6.25 L'eventuale svalutazione per perdite durevoli di valore è ripristinata qualora siano venuti meno i motivi che l'avevano giustificata. Il ripristino di valore si effettua nei limiti del valore che l'attività avrebbe avuto ove la rettifica di valore non avesse mai avuto luogo.
- 6.26 Non è possibile ripristinare la svalutazione rilevata sull'avviamento ai sensi dell'articolo 2426, comma 1, numero 3, del codice civile. Non è inoltre ammesso l'eventuale ripristino delle svalutazioni effettuate sugli oneri pluriennali di cui al numero 5 dell'articolo 2426 codice civile.

APPENDICE - ALBERO DELLE DECISIONI PER RILEVARE LE PERDITE DUREVOLI DI VALORE

La presente appendice è parte integrante del principio.



ESEMPI ILLUSTRATIVI

Gli esempi illustrativi non sono parte integrante del principio.

CASO 1

Si ipotizzi che la società abbia iscritti in bilancio al 31.12 dell'esercizio 0:

- cespiti A: valore netto contabile 600, vita utile residua 5 anni;
- cespiti B: valore netto contabile 400, vita utile residua 5 anni;
- avviamento: valore netto contabile 500, vita utile residua 5 anni.

I valori netti contabili dei cespiti A e B e dell'avviamento includono la quota di ammortamento maturata nell'esercizio 0.

Applicazione dell'approccio basato sulla capacità di ammortamento (approccio semplificato)

L'andamento prospettico della gestione, così come desunto dai piani aziendali più recenti a disposizione ufficialmente approvati dall'organo amministrativo competente, è il seguente:

	anno 1	anno 2	anno 3	anno 4	anno 5	tot
ricavi	5.500	7.500	10.000	10.000	10.000	43.000
costi variabili	-2.500	-3.750	-5.000	-5.000	-5.000	-21.250
costi fissi	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-15.000
oneri finanziari	-500	-500	-500	-500	-500	-2.500
capacità d'ammortamento	-500	250	1.500	1.500	1.500	4.250
ammortamenti A	-120	-120	-120	-120	-120	-600
ammortamenti B	-80	-80	-80	-80	-80	-400
ammortamento avviamento	-100	-100	-100	-100	-100	-500
totale ammortamenti	-300	-300	-300	-300	-300	-1.500
risultato netto	-800	-50	1.200	1.200	1.200	2.750

L'orizzonte esplicito di previsione degli esiti della gestione è di 5 anni. Al termine di tale periodo i cespiti andranno rinnovati e si suppone che il valore dell'avviamento si sia completamente riassorbito. Si suppone, inoltre, che l'aliquota fiscale sia pari a zero.

Nel caso in questione, la capacità di ammortamento complessiva generata dalla gestione nell'orizzonte temporale di riferimento (pari a 4.250) consente di recuperare le immobilizzazioni iscritte in bilancio al 31.12 dell'esercizio 0 (il cui valore netto contabile è pari a 1.500). Di conseguenza – nonostante gli esercizi 1 e 2 chiudano in perdita – non viene rilevata nessuna perdita durevole di valore.

CASO 2

Si ipotizzi che la società abbia iscritti in bilancio al 31.12 dell'esercizio 0:

- cespiti A: valore netto contabile 600, vita utile residua 5 anni;
- cespiti B: valore netto contabile 400, vita utile residua 5 anni;
- avviamento: valore netto contabile 500, vita utile residua 5 anni.

I valori netti contabili dei cespiti A e B e dell'avviamento includono la quota di ammortamento maturata nell'esercizio 0.

Applicazione dell'approccio basato sulla capacità di ammortamento (approccio semplificato)

L'andamento prospettico della gestione, così come desunto dai piani aziendali più recenti a disposizione, è il seguente:

	anno 1	anno 2	anno 3	anno 4	anno 5	tot
ricavi	4.000	6.500	9.000	9.000	9.000	37.500
costi variabili	-2.500	-3.750	-5.000	-5.000	-5.000	-21.250
costi fissi	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-15.000
oneri finanziari	-200	-200	-200	-200	-200	-1.000
capacità d'ammortamento	-1.700	-450	800	800	800	250
ammortamenti A	-120	-120	-120	-120	-120	-600
ammortamenti B	-80	-80	-80	-80	-80	-400
ammortamento avviamento	-100	-100	-100	-100	-100	-500
totale ammortamenti	-300	-300	-300	-300	-300	-1.500
risultato netto	-2.000	-750	500	500	500	-1.250

L'orizzonte esplicito di previsione degli esiti della gestione è di 5 anni. Al termine di tale periodo i cespiti andranno rinnovati e si suppone che il valore dell'avviamento si sia completamente riassorbito. Si suppone, inoltre, che l'aliquota fiscale sia pari a zero.

Nel caso in questione, la capacità di ammortamento complessiva generata dalla gestione nell'orizzonte temporale di riferimento (pari a 250) non consente di recuperare le immobilizzazioni iscritte in bilancio al 31.12 dell'esercizio 0 (il cui valore netto contabile è pari a 1.500). Di conseguenza, al 31.12 dell'esercizio 0, si rileva una perdita in bilancio pari a 1.250 (differenza tra capacità di ammortamento, 250, e ammortamenti da effettuare negli esercizi futuri, 1.500). La perdita deve essere attribuita prioritariamente all'avviamento, che viene in questo caso completamente svalutato, e per la parte rimanente ai cespiti A e B, pro-quota rispetto al loro valore di iscrizione in bilancio.

CAPITOLO 7 – Rimanenze

FINALITÀ

7.1 Il presente capitolo del principio disciplina il trattamento contabile delle rimanenze di magazzino per le imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata o il bilancio delle micro-imprese. Per le fattispecie non espressamente previste e per gli aspetti applicativi non disciplinati, si applicano le disposizioni del principio contabile OIC 13 - *Rimanenze*.

DEFINIZIONI

7.2 Le *rimanenze di magazzino* rappresentano beni destinati alla vendita o che concorrono alla loro produzione nella normale attività della società.

7.3 Le principali tipologie di rimanenze di magazzino disciplinate sono:

- le materie prime, ivi compresi i beni acquistati soggetti ad ulteriori processi di trasformazione (cd. semilavorati di acquisto);
- le materie sussidiarie e di consumo (costituite da materiali usati indirettamente nella produzione);
- i prodotti in corso di lavorazione (materiali, parti e assiemi in fase di avanzamento);
- i semilavorati (parti finite di produzione interna destinate ad essere utilizzate in un successivo processo produttivo);
- le merci (beni acquistati per la rivendita senza subire rilevanti trasformazioni);
- i prodotti finiti (prodotti di propria fabbricazione).

7.4 Il costo è definibile come il costo di acquisto per le merci e per le materie prime, sussidiarie e di consumo, oppure come il costo di produzione per i prodotti finiti, i semilavorati e i prodotti in corso di lavorazione.

7.5 Per costo di acquisto si intende il prezzo effettivo d'acquisto più gli oneri accessori.

7.6 I costi accessori d'acquisto comprendono tutti i costi collegati all'acquisto e i costi sostenuti per portare il bene nel luogo e nelle condizioni attuali.

7.7 Il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili al bene. Può comprendere anche altri costi, per la quota ragionevolmente imputabile al bene, relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento dal quale il bene può essere utilizzato. Con gli stessi criteri possono essere aggiunti gli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione, interna o presso terzi. I costi di distribuzione non possono essere computati nel costo di produzione.

7.8 Per valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato si intende la stima del prezzo di vendita delle merci e dei prodotti finiti nel corso della normale gestione, avuto riguardo alle informazioni desumibili dal mercato, al netto dei presunti costi di completamento e dei costi diretti di vendita.

RILEVAZIONE INIZIALE

Considerazioni generali

7.9 I beni rientranti nelle rimanenze di magazzino sono rilevati inizialmente alla data in cui viene trasferito il titolo di proprietà, salvo quelli acquistati con riserva di proprietà ai sensi dell'art. 1523 codice civile dove si dà rilevanza al trasferimento dei rischi e benefici.

7.10 Le rimanenze di magazzino possono includere a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- a) le rimanenze di magazzino presso gli stabilimenti e magazzini della società, ad esclusione di quelle

ricevute da terzi in visione, in prova, in conto lavorazione e/o deposito, ecc.

b) le giacenze di proprietà della società presso terzi in conto deposito, lavorazione, prova, ecc.

materiali, merci e prodotti acquistati, non ancora pervenuti bensì in viaggio quando, secondo le modalità dell'acquisto, è stata già trasferita alla società il titolo di proprietà connesso al bene acquisito (ad esempio: consegna stabilimento o magazzino del fornitore).

7.11 Gli acconti versati ai fornitori per l'acquisto di beni rientranti nelle rimanenze di magazzino sono rilevati inizialmente alla data in cui sorge l'obbligo al pagamento di tali importi o, in assenza di un tale obbligo, al momento in cui è versato.

Costo d'acquisto e costi accessori d'acquisto

7.12 Ai sensi dell'art. 2426, comma 1, numero 1 del codice civile, il costo d'acquisto comprende anche i costi accessori (quali, ad esempio, i costi di trasporto, dogana, altri tributi direttamente imputabili a quel materiale).

7.13 I resi, gli sconti, gli abbuoni e premi si portano in diminuzione dei costi. Gli sconti citati sono quelli commerciali.

7.14 Nel caso in cui il pagamento sia differito a condizioni diverse rispetto a quelle normalmente praticate sul mercato, per operazioni simili o equiparabili, i beni sono iscritti in bilancio al valore corrispondente al debito determinato ai sensi dell'OIC 19 "Debiti" più gli oneri accessori.

Costo di produzione

7.15 Il costo di produzione comprende i costi diretti ed i costi indiretti (cd. costi generali di produzione) sostenuti nel corso della produzione e necessari per portare le rimanenze di magazzino nelle condizioni e nel luogo attuali per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto relativa al periodo di fabbricazione e fino al momento dal quale il bene può essere utilizzato; con gli stessi criteri possono essere aggiunti, nei casi e con le condizioni previsti nel paragrafo 7.27, gli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione, interna o presso terzi. Esso esclude i costi di distribuzione ai sensi dell'articolo 2426, comma 1, numero 9 del codice civile.

7.16 Gli oneri tipicamente identificabili come componenti del costo di produzione possono riassumersi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, nei seguenti:

Costi diretti

- Costo materiali utilizzati, ivi inclusi i trasporti su acquisti (materiale diretto);
- Costo della manodopera diretta, inclusivo degli oneri accessori;
- Imballaggi;
- Costi per servizi direttamente riferibili al processo di fabbricazione;
- Costi relativi a licenze di produzione.

Costi generali di produzione

- Stipendi, salari e relativi oneri riguardanti la manodopera indiretta e costi della direzione tecnica dello stabilimento;
- Ammortamenti di beni materiali e immateriali che contribuiscono alla produzione;
- Manutenzioni e riparazioni;
- Materiali di consumo;

- Altri costi effettivamente sostenuti per la lavorazione di prodotti (gas metano, acqua, manutenzione esterna, servizi di vigilanza, ecc.).

7.17 I costi generali di produzione includono tutti i costi di produzione comuni necessari per portare le rimanenze di magazzino nelle condizioni e nel luogo attuali. Rientrano nei costi generali di produzione i costi di produzione non direttamente imputabili ai prodotti.

Fatte salve le caratteristiche peculiari del processo produttivo di ogni singola società, i parametri di ripartizione che possono essere usati ai fini dell'attribuzione dei costi generali comuni sono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- le ore dirette di mano d'opera;
- il costo della mano d'opera diretta;
- le ore macchina;
- il costo primo (cioè il materiale diretto e la mano d'opera diretta).

7.18 In alcuni casi può essere appropriato utilizzare percentuali di assorbimento per reparto o gruppi di reparti.

7.19 I costi generali della produzione possono essere sia fissi che variabili.

7.20 I costi generali fissi di produzione sono quei costi indiretti di produzione che rimangono relativamente costanti al variare del volume di produzione, quali gli ammortamenti e la manutenzione di stabilimenti e macchinari e i costi della direzione tecnica dello stabilimento.

7.21 I costi generali variabili di produzione sono quei costi indiretti che variano con il volume della produzione, come materiali e manodopera indiretti.

7.22 I costi generali fissi di produzione sono attribuiti a ciascuna unità prodotta in base alla normale capacità produttiva. La normale capacità produttiva rappresenta la produzione che si prevede di realizzare in media durante un numero di esercizi o periodi stagionali in condizioni normali, tenendo conto della perdita di capacità derivante dalla manutenzione pianificata; essa è inferiore alla capacità massima teorica, in quanto da essa devono essere dedotti i tempi dei fermi per riparazione, indisponibilità di materiale o manodopera, altre cause di interruzione non prevedibili, ecc. Nella ripartizione dei costi generali fissi di produzione può essere utilizzato il livello effettivo di produzione qualora questo approssimi la normale capacità produttiva.

7.23 I costi generali variabili di produzione sono attribuiti a ciascuna unità prodotta in base al livello effettivo di produzione.

7.24 Oltre ai costi generali ed amministrativi, i costi di distribuzione sono esclusi dalla valutazione delle rimanenze.

7.25 I costi di ricerca e sviluppo sono generalmente esclusi dal costo di produzione delle rimanenze in quanto nella maggioranza dei casi tali costi difficilmente possono concorrere, nel medesimo esercizio del loro sostenimento, a portare le rimanenze di magazzino nelle condizioni e nel luogo attuali.

VALUTAZIONE E RILEVAZIONI SUCCESSIVE

Considerazioni generali

7.26 Le rimanenze sono valutate in bilancio al minore tra il costo di acquisto o produzione e il valore di realizzazione desumibile dal mercato (articolo 2426, numero 9, codice civile).

7.27 La valutazione delle rimanenze si effettua autonomamente per ciascuna categoria di elementi che compongono la voce nel rispetto del dettato del primo comma dell'articolo 2423-bis codice civile, che al numero 5 dispone che “gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere valutati

separatamente”.

- 7.28 Ai fini della valutazione delle rimanenze, i contributi in conto esercizio acquisiti a titolo definitivo sono portati in deduzione al costo di acquisto dei beni in rimanenza.
- 7.29 Il metodo generale per la determinazione del costo dei beni è il costo specifico che presuppone l'individuazione e l'attribuzione alle singole unità fisiche dei costi specificamente sostenuti per le unità medesime.
- 7.30 L'articolo 2426, numero 10, codice civile prevede che “Il costo dei beni fungibili può essere calcolato col metodo della media ponderata o con quelli «primo entrato, primo uscito»; o «ultimo entrato, primo uscito»; se il valore così ottenuto differisce in misura apprezzabile dai costi correnti alla chiusura dell'esercizio, la differenza deve essere indicata, per categoria di beni, nella nota integrativa”. I beni fungibili sono beni che presentano le stesse caratteristiche e, sono fra loro scambiabili. Nel caso dei beni fungibili il legislatore ammette dunque l'utilizzo di metodi di determinazione del costo alternativi al costo specifico stante l'impossibilità tecnica o amministrativa di mantenere distinta ogni unità fisica in rimanenza.
- 7.31 Pertanto, è possibile per i beni fungibili, in alternativa al costo specifico, utilizzare uno dei seguenti metodi di calcolo del costo:
- Primo entrato, primo uscito, detto anche FIFO (*first-in, first out*: gli acquisti o le produzioni più remoti sono i primi venduti). Secondo tale metodo si assume che le quantità acquistate o prodotte in epoca più remota siano le prime ad essere vendute od utilizzate in produzione; per cui restano in magazzino le quantità relative agli acquisti o alle produzioni più recenti.
 - Costo medio ponderato. Secondo tale metodo si assume che il costo di ciascun bene in rimanenza sia pari alla media ponderata del costo degli analoghi beni presenti in magazzino all'inizio dell'esercizio e del costo degli analoghi beni acquistati o prodotti durante l'esercizio: in sostanza per il calcolo della media ponderata rilevano le rimanenze iniziali e i beni acquistati o prodotti nell'esercizio. Le vendite sono scaricate dal magazzino al costo medio ponderato preso a riferimento per il calcolo.
 - Ultimo entrato, primo uscito, detto anche LIFO (*last-in, first out*: gli acquisti o le produzioni più recenti sono i primi venduti). Tale metodo assume che le quantità acquistate o prodotte più recentemente siano le prime ad essere vendute od utilizzate in produzione; per cui restano in magazzino le quantità relative agli acquisti o alle produzioni più remote.
- 7.32 Le tecniche di determinazione del costo delle rimanenze, quali il metodo del prezzo al dettaglio e del valore costante, possono essere impiegate per praticità se i risultati approssimano il costo effettivo delle rimanenze.
- 7.33 Il metodo del prezzo al dettaglio approssima il costo effettivo delle rimanenze quando si valutano rimanenze di grandi quantità di beni soggetti a rapido rigiro con margini di importo simile e per le quali è particolarmente difficoltosa l'adozione di altri metodi di calcolo del costo. Il costo delle rimanenze viene determinato detraendo dal valore di vendita delle rimanenze una adeguata percentuale di margine lordo.
- 7.34 Il metodo del valore costante si applica alle materie prime, sussidiarie e di consumo qualora siano costantemente rinnovate e complessivamente di scarsa rilevanza rispetto all'attivo di bilancio. Tale metodo approssima il costo effettivo delle rimanenze quando non si hanno variazioni sensibili nell'entità, valore e composizione di tali rimanenze.
- 7.35 La natura delle rimanenze di magazzino e la diversificazione dell'attività della società possono far ritenere appropriata l'adozione di diversi metodi di determinazione del costo per diversi elementi presenti in magazzino.

Determinazione del valore di realizzazione desunto dall'andamento del mercato

- 7.36 Il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato delle materie prime e sussidiarie, delle merci, dei prodotti finiti, semilavorati e prodotti in corso di lavorazione è pari alla stima del prezzo di vendita delle merci e dei prodotti finiti nel corso della normale gestione, avuto riguardo alle informazioni desumibili dal mercato, al netto dei presunti costi di completamento e dei costi diretti di vendita (quali, ad esempio, provvigioni, trasporto, imballaggio). Ai fini della determinazione del valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, occorrerà tenere conto, tra l'altro, del tasso di obsolescenza e dei tempi di rigiro del magazzino.
- 7.37 In presenza di ordini di vendita confermati con prezzo prefissato si utilizza tale prezzo per la determinazione del valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato delle relative rimanenze presenti in magazzino. Per cui, le quantità in giacenza relative a ordini di vendita confermati con prezzo prefissato restano valutate al costo, nonostante un declino dei prezzi desumibili dall'andamento del mercato. Ciò muove dall'assunto che sia ragionevolmente certo che i prezzi concordati saranno rispettati, altrimenti le giacenze sono svalutate al valore di realizzazione desumibile dal mercato al pari delle altre rimanenze di quel bene presenti in magazzino.
- 7.38 Le materie prime e sussidiarie che partecipano alla fabbricazione di prodotti finiti non sono oggetto di svalutazione se ci si attende che i prodotti finiti nei quali saranno incorporate possono essere oggetto di realizzazione per un valore pari o superiori al costo di produzione del prodotto finito. Tuttavia, quando una diminuzione nel prezzo delle materie prime e sussidiarie indica che il costo dei prodotti finiti eccede il valore netto di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato dei prodotti finiti, le materie prime e sussidiarie sono svalutate fino al valore netto di realizzazione. In tali circostanze, il prezzo di mercato delle materie prime e sussidiarie può rappresentare la migliore stima disponibile del loro valore netto di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato.

Rettifiche di valore

- 7.39 Le rimanenze sono oggetto di svalutazione in bilancio quando il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato è minore del relativo valore contabile.
- 7.40 Nel caso in cui il costo di una voce di magazzino sia ridotto al valore di realizzazione desumibile dal mercato, tale valore diventa il nuovo costo per quella voce ai fini delle successive operazioni contabili (valutazioni successive ecc.). Ciò comporta la perdita dei precedenti strati per le rimanenze valutate con i metodi LIFO o FIFO.
- 7.41 Se vengono meno, in tutto o in parte, i presupposti della svalutazione per effetto dell'aumento del valore di realizzazione desumibile dal mercato, la rettifica di valore effettuata è annullata nei limiti del costo originariamente sostenuto.

Costanza di applicazione dei metodi prescelti nella valutazione delle rimanenze di magazzino

- 7.42 L'uniformità di metodo (ad esempio, LIFO, FIFO, costo medio ponderato) nella valutazione del magazzino è condizione essenziale per la corretta determinazione dei risultati dell'esercizio. Le rimanenze finali si valutano con gli stessi metodi delle rimanenze iniziali. Nei casi eccezionali in cui si cambi il metodo di valutazione (ad esempio, da costo LIFO a costo FIFO) si determina l'effetto di tale cambiamento. Il cambiamento di metodo per la determinazione del costo dei beni fungibili in rimanenza costituisce un cambiamento di principio contabile (cfr. Capitolo 18 "Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio").

ESEMPLIFICAZIONI APPLICATIVE DI DETERMINAZIONE DEL COSTO DEI BENI FUNGIBILI IN RIMANENZA PREVISTI DALL'ART. 2426, COMMA 1, N.10) CODICE CIVILE

Tali esemplificazioni applicative non sono parte integrante del principio.

Ai sensi dell'articolo 2426, comma 1, n.10) codice civile, il costo dei beni fungibili può essere calcolato con il metodo del costo medio ponderato o con il metodo FIFO o il LIFO.

Tali metodi di determinazione del costo delle rimanenze producono effetti diversi in termini sia di risultati di conto economico che di importo delle rimanenze iscritto nell'attivo dello stato patrimoniale.

Nello specifico si può osservare quanto segue:

- il metodo del costo medio ponderato rispetto al costo FIFO o al costo LIFO: media le fluttuazioni dei prezzi. Infatti, l'obiettivo di tale metodo è quello di livellare i movimenti nei prezzi nei casi in cui esiste differenza tra i prezzi più recenti/risalenti e i costi medi;
- il metodo del costo FIFO rispetto al costo LIFO o al costo medio ponderato: tende a contrapporre ai ricavi più recenti (cioè più vicini alla chiusura dell'esercizio) costi più remoti; pertanto, tale metodo potrebbe comportare un aumento di utili quando i prezzi aumentano ed una diminuzione di utili quando i prezzi diminuiscono. Fa esporre nello stato patrimoniale le rimanenze di magazzino a costi storici recenti;
- il metodo del costo LIFO rispetto al costo medio ponderato o al costo FIFO: tende a contrapporre ai ricavi più recenti costi più recenti; pertanto, tale metodo tende a comportare una riduzione di utili quando i prezzi aumentano ed un aumento di utili quando i prezzi diminuiscono. Il metodo del costo LIFO mitiga l'effetto degli eventuali cosiddetti "profitti di magazzino" che possono essere originati nel conto economico, sebbene con diversa intensità, dai metodi di costo FIFO e costo medio ponderato, in caso di prezzi crescenti. Il metodo del costo LIFO però può creare distorsioni sullo stato patrimoniale mostrando in caso di prezzi crescenti, un ammontare di rimanenze di magazzino a costi inferiori (talvolta notevolmente) ai costi storici recenti; determina inoltre, in fase di prezzi crescenti, effetti positivi sul conto economico nel caso in cui le quantità alla fine dell'esercizio si riducono rispetto a quelle all'inizio dell'esercizio.

Di seguito si riportano alcune esemplificazioni di determinazione del costo delle rimanenze di beni fungibili riguardanti:

- a) il metodo FIFO continuo e il metodo della media ponderata per movimento;
- b) il metodo della media ponderata per periodo;
- c) il metodo LIFO a scatti.

a) APPLICAZIONE DEL METODO FIFO CONTINUO E DEL METODO DELLA MEDIA PONDERATA PER MOVIMENTO

Esempio di valutazione FIFO continuo applicata alla voce A in giacenza: 2.000 unità:

	Quantità	Costo unitario
Acquisti dell'esercizio:		
Gennaio	500	100
Marzo	1.000	105
Giugno	1.000	110
Dicembre	1.500	120
Computo costo della giacenza	1.500 * 120	= 180.000
	500 * 110	= <u>55.000</u>
		<u>235.000</u>

Esempio di calcolo di media ponderata per movimento applicata alla voce A in giacenza:

	Quantità	Costo unitario	Ammontare	Costo medio
Rimanenze dell'esercizio	100	100	10.000	100
Primo acquisto	<u>100</u>	120	<u>12.000</u>	
	200		22.000	110
Primo prelievo	<u>50</u>	110	<u>5.500</u>	
	150		16.500	110
Secondo acquisto	<u>150</u>	150	<u>22.500</u>	
	300		39.000	130
Secondo prelievo	<u>100</u>	130	<u>13.000</u>	
Rimanenze alla fine del periodo	<u>200</u>		<u>26.000</u>	130

b) APPLICAZIONE DEL METODO DELLA MEDIA PONDERATA PER PERIODO

Esempio di calcolo di media ponderata per periodo applicata alla voce A in giacenza:

	Quantità	Costo unitario	Ammontare	Costo medio
Rimanenze all'inizio del periodo	100	100	10.000	100
Acquisti del periodo:				
Primo	100	120	12.000	
Secondo	<u>150</u>	150	<u>22.500</u>	
	350		44.500	127
Prelievi del periodo	<u>150</u>	127	<u>19.050</u>	
Rimanenze alla fine del periodo	<u>200</u>		<u>25.450</u>	127

c) APPLICAZIONE DEL METODO LIFO A SCATTI

Esempio di valutazione al LIFO a scatti applicato ad una singola voce:

	Quantità	Costo unitario	Ammontare	Costo medio
Rimanenze iniziali 201X	<u>1.000</u>	100	<u>100.000</u>	
Acquisti:				
Primo acquisto	500	110	55.000	
Secondo acquisto	200	120	24.000	
Terzo acquisto	300	130	39.000	
Quarto acquisto	200	140	28.000	
	<u>1.200</u>		<u>146.000</u>	<u>121</u>
Rimanenze finali 201X	1.250			
Valorizzazione:				
Alternativa A	1.000	100	100.000	
(Incremento computato con il metodo LIFO continuo)				
	250	110	<u>27.500</u>	
			<u>127.500</u>	
Alternativa B	1.000	100	100.000	
(Incremento computato con il metodo LIFO a scatti)				
	250	121	<u>30.250</u>	
			<u>130.250</u>	

ESEMPI DI METODI DI DETERMINAZIONE DEL COSTO DEI BENI FUNGIBILI IN RIMANENZA ALTERNATIVI AL LIFO, FIFO E COSTO MEDIO PONDERATO

Tali esempi non sono parte integrante del principio.

Tra i metodi di determinazione del costo dei beni fungibili in rimanenza utilizzabili in luogo del LIFO, FIFO e costo medio ponderato rientra il metodo dei prezzi al dettaglio;

Si riporta un'illustrazione di tale metodo.

Metodo dei prezzi al dettaglio

Il metodo dei prezzi al dettaglio si basa sulla contrapposizione tra i valori di costo ed i valori di vendita dei beni ai fini della determinazione delle rimanenze. Per la sua applicazione occorre:

- raggruppare le merci per categorie omogenee in base alla percentuale di ricarico (differenza tra costo e prezzo di vendita);
- rilevare le entrate e le uscite di magazzino a valori (le uscite sono rilevate “a ricavo”, ossia a prezzi di vendita, le entrate sono rilevate sia “a costo” sia “a ricavo”, in modo da permettere l'individuazione del ricarico;
- modificare la valorizzazione “a ricavo” ogniqualvolta cambia il prezzo di vendita;
- determinare, a fine esercizio, il valore delle rimanenze valutate al prezzo di vendita attraverso la sottrazione dal valore complessivo del magazzino “a ricavo” dei ricavi effettivamente realizzati;
- calcolare il costo delle rimanenze finali sottraendo dal valore delle rimanenze valutate al prezzo di vendita la percentuale di ricarico.

Si riporta un esempio illustrativo di una valutazione delle rimanenze di magazzino con il metodo del dettaglio.

Si ipotizzino i seguenti dati:

- rimanenze iniziali 50.000 unità con costo unitario pari ad euro 32
- nel corso dell'anno sono effettuati a livello giornaliero ripetuti acquisti e vendite
- in totale sono state acquistate 60.000 unità al prezzo unitario di euro 30 e 45.000 unità al prezzo unitario di euro 34
- i ricavi complessivi nel corso dell'anno sono pari a euro 4.560.000 (prezzo unitario pari ad euro 40).

La rilevazione degli scarichi di magazzino nella scheda di magazzino è effettuata in base ai prezzi di vendita, indipendentemente dalle quantità effettivamente vendute.

Scheda di magazzino (valori espressi in euro):

Carichi di magazzino						Scarichi di magazzino
Data di carico	Quantità	Costo unitario	Valore acquisto	Prezzo unitario	Valore vendita	Ricavo
1/1 ...	50.000	32	1.600.000	40	2.000.000	
	60.000	30	1.800.000	40	2.400.000	
	45.000	34	1.530.000	40	1.800.000	
Totale			4.930.000		6.200,00	4.560,00

Per determinare il valore delle rimanenze si procede come segue:

Determinazione della percentuale di costo delle merci rispetto al ricavo:

$$\frac{4.930.000}{6.200.000} \times 100 = 79,52\%$$

Valutazione delle rimanenze al prezzo di vendita:

Totale carichi al prezzo di vendita	euro 6.200.000
- Totale ricavi	euro 4.560.000
= Rimanenze al prezzo di vendita	euro 1.640.000

Valutazione delle rimanenze al costo:

Rimanenze al prezzo di vendita (punto sub b) X Percentuale di costo (punto sub a)

$$1.640,00 \times 79,52\% = 1.304,13 \text{ euro.}$$

Per verificare che il valore delle rimanenze calcolato con il metodo del prezzo al dettaglio approssimi il costo effettivamente sostenuto, in sede di chiusura dell'esercizio la società effettua l'inventario dei beni in rimanenza, da cui emerge che le unità presenti in magazzino sono 41. La società procede quindi a dividere il valore delle rimanenze (1304,13) per il numero delle unità (41) ottenendo così un costo unitario pari ad euro 31,80, e cioè un importo in linea con i costi effettivamente sostenuti dalla società per l'acquisto di tali unità.

CAPITOLO 8 - Lavori in corso su ordinazione

FINALITÀ

- 8.1 Il presente capitolo del principio disciplina il trattamento contabile dei lavori in corso su ordinazione per le imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata o il bilancio delle micro-imprese. Per le fattispecie non espressamente previste e per gli aspetti applicativi non disciplinati, si applicano le disposizioni del principio contabile OIC 23 - *Lavori in corso su ordinazione*.

DEFINIZIONI

- 8.2 Un lavoro in corso su ordinazione (o commessa) si riferisce a un contratto, di durata normalmente ultrannuale, per la realizzazione di un bene (o una combinazione di beni) o per la fornitura di beni o servizi non di serie che insieme formino un unico progetto, ovvero siano strettamente connessi o interdipendenti per ciò che riguarda la loro progettazione, tecnologia e funzione o la loro utilizzazione finale. I lavori su ordinazione sono eseguiti su ordinazione del committente secondo le specifiche tecniche da questi richieste.
- 8.3 I lavori in corso su ordinazione sono normalmente affidati con contratti di appalto o altri atti aventi contenuti economici simili (ad esempio, la vendita di cosa futura, alcuni tipi di concessioni amministrative) concernenti la realizzazione di opere, edifici, strade, ponti, dighe, navi, impianti, la fornitura di servizi direttamente correlati alla realizzazione di un'opera (ad esempio, servizi di progettazione) o la fornitura di più beni o servizi pattuiti come oggetto unitario.
- Nel presente capitolo il termine "appaltatore" (o società appaltatrice) è sinonimo di "esecutore del lavoro".
- 8.4 Per lavoro in corso su ordinazione di durata ultrannuale si intende un contratto di esecuzione che investe un periodo superiore a dodici mesi. Per durata si intende il tempo che intercorre tra la data d'inizio di realizzazione dei beni e/o servizi e la data di ultimazione e consegna dei beni e/o prestazione dei servizi entrambe determinate dal contratto; ciò indipendentemente dalla data in cui si è perfezionato il contratto.
- 8.5 I contratti a corrispettivo predeterminato sono lavori in corso su ordinazione nei quali l'appaltatore si impegna ad eseguire l'opera sulla base di un prezzo contrattuale predeterminato o dei prezzi predeterminati per le singole voci di lavoro. Al fine di contenere i rischi dell'impegno assunto, il prezzo predeterminato può essere oggetto di clausole di revisione di prezzo per adeguarlo ad aumenti dei relativi costi. Altri motivi tipici che portano ad una variazione del prezzo possono essere, ad esempio, la richiesta di modifiche all'originario progetto da parte del committente, regolamentato da un apposito atto aggiuntivo (ad esempio, varianti in corso d'opera) o l'adeguamento ex lege (articolo 1664 codice civile).
- 8.6 Ai contratti a corrispettivo predeterminato possono essere ricollegati quelli basati sulle unità prodotte, nei quali viene stabilito contrattualmente un prezzo fisso per unità di prodotto. Il prezzo complessivo finale varia dunque in relazione alle quantità prodotte.
- 8.7 I contratti con corrispettivo basato sul costo consuntivo più il margine sono lavori in corso su ordinazione nei quali il corrispettivo riconosciuto all'appaltatore è determinato dai costi sostenuti, specificamente previsti dal contratto, maggiorati di una percentuale dei costi stessi a titolo di recupero di spese generali e di altre spese non specificamente rimborsabili, oltre che del profitto, ovvero di un importo fisso. In entrambi i casi, la determinazione del margine è stabilita contrattualmente.

- 8.8 Il margine dell'appaltatore può essere proporzionale ai costi sostenuti ovvero essere predeterminato se calcolato come percentuale fissa dei costi stimati inizialmente. Nei contratti con corrispettivo basato sul costo consuntivo, il corrispettivo contrattuale non è predeterminato, ma è calcolato in funzione dei costi sostenuti dall'appaltatore.
- 8.9 I ricavi di commessa (o ricavi a preventivo) sono costituiti dai corrispettivi complessivi pattuiti tra il committente e l'appaltatore per l'esecuzione o la fornitura dei beni e/o servizi previsti nel contratto.
- 8.10 I costi di commessa (o costi a preventivo) comprendono i costi attribuibili a una commessa che si stima di sostenere per l'esecuzione o la fornitura dei beni e/o servizi previsti nel contratto.
- 8.11 Il risultato (o margine) di commessa rappresenta la differenza tra i ricavi di commessa e i costi di commessa.
- 8.12 I costi consuntivi di commessa rappresentano i costi sostenuti riferiti a una commessa nel periodo compreso tra la data di stipulazione del contratto ed una certa data antecedente al completamento della commessa stessa (ad esempio, alla data di redazione del bilancio).
- 8.13 I costi pre-operativi sono quelli sostenuti dopo l'acquisizione del contratto ma prima che venga iniziata l'attività di costruzione o il processo produttivo.
- 8.14 Il ricavo maturato (o corrispettivo maturato) rappresenta la quota dei ricavi di commessa determinata con riferimento allo stato di avanzamento dei lavori ad una certa data.
- 8.15 Gli anticipi rappresentano importi addebitati ai committenti generalmente prima dell'inizio o all'inizio dei lavori.
- 8.16 Gli acconti (o fatturato di rata) rappresentano importi addebitati, in via non definitiva, ai committenti in corso d'opera a fronte dei lavori eseguiti, non necessariamente determinati in funzione del valore dei lavori eseguiti (generalmente per ragioni finanziarie).
- 8.17 La revisione prezzi rappresenta una maggiorazione dei ricavi di commessa in base a formule o indici espressamente previsti dal contratto per il riconoscimento, da parte del committente o di terzi, di un ammontare a titolo di rimborso del maggior onere derivante dall'aumentato costo di alcuni fattori produttivi.
- 8.18 Le varianti rappresentano delle richieste del committente che modificano l'oggetto del lavoro originario che deve essere svolto in base al contratto. Le varianti possono derivare anche da necessità imposte dall'esecuzione dei lavori.
- 8.19 Le altre richieste di corrispettivi aggiuntivi (claim) rappresentano corrispettivi aggiuntivi a fronte di maggiori oneri sostenuti per cause imputabili al committente, a maggiori lavori eseguiti o varianti di lavori non formalizzate in atti aggiuntivi.
- 8.20 Gli incentivi rappresentano ammontari addizionali dei ricavi di commessa previsti contrattualmente al raggiungimento (o superamento) di determinati obiettivi.
- 8.21 Le ritenute a garanzia rappresentano le somme trattenute dal committente, al momento del pagamento delle fatture afferenti la commessa, a titolo di garanzia prevista dal contratto.

Ricavi di commessa

- 8.22 I ricavi di commessa comprendono:
- il prezzo stabilito contrattualmente;
 - le maggiorazioni per revisione prezzi;
 - i corrispettivi per beni o prestazioni aggiuntive (ad esempio, le varianti);

- corrispettivi aggiuntivi conseguenti ad eventi i cui effetti siano contrattualmente o per legge a carico del committente;
- gli incentivi dovuti all'appaltatore per il raggiungimento di determinati obiettivi;
- le rettifiche di prezzo stabilite con patti aggiuntivi;
- gli altri proventi accessori (ad esempio, i proventi derivanti dalla vendita di eccedenze di materiali non utilizzati o dalla dismissione di impianti e attrezzature al termine della commessa).

Costi di commessa

8.23 I costi di commessa includono: a) i costi direttamente riferibili alla commessa (costi diretti); b) i costi riferibili all'intera attività produttiva e ripartiti, per imputazione, sulle singole commesse (costi indiretti); c) ogni altro costo addebitabile al committente sulla base delle clausole contrattuali.

8.24 I costi diretti, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, comprendono:

- costi dei materiali utilizzati per la realizzazione dell'opera;
- costi della manodopera (nel caso di opere realizzate in uno specifico cantiere, tali costi includono tutta la manodopera di cantiere, incluso il personale direttivo e quello addetto ai servizi generali);
- costi dei subappaltatori;
- spese del trasferimento di impianti e di attrezzature al cantiere;
- costi per l'impianto e lo smobilizzo del cantiere;
- ammortamenti dei macchinari impiegati;
- costi di locazione di impianti e macchinari;
- *royalty* per brevetti utilizzati per l'opera;
- costi per fidejussioni e assicurazioni specifiche;
- costi di progettazione (se riferibili direttamente alla commessa) e quelli per studi specifici per la commessa.

Parte di tali costi è sostenuta durante la fase di avvio della commessa e rappresenta i costi pre-operativi.

8.25 I costi indiretti comprendono a titolo esemplificativo ma non esaustivo: costi di progettazione (se tali costi si riferiscono all'intera attività produttiva o sono attribuibili a più commesse); i costi di assicurazione e altri costi generali di produzione (cfr. Capitolo 7 "Rimanenze").

8.26 I costi indiretti sono imputati alle singole commesse con criteri sistematici e razionali sulla base del livello ordinario dell'attività di costruzione; tali criteri sono applicati coerentemente a tutti i costi che hanno caratteristiche simili. L'attribuzione dei costi indiretti alle singole commesse avviene solitamente sulla base di un'organizzazione gestionale e di contabilità industriale strutturata secondo centri di costo.

8.27 I costi generali e amministrativi e i costi di ricerca e sviluppo sono considerati ai fini della determinazione dei costi di commessa laddove siano specificatamente addebitabili al committente sulla base delle clausole contrattuali.

8.28 I costi per l'acquisizione di una commessa, inclusi quelli relativi alla partecipazione a gare, sono ricompresi nei costi di commessa, quando ricorrono le seguenti condizioni:

- a) i costi sono sostenuti specificamente per una commessa;
- b) l'acquisizione della commessa avviene nello stesso esercizio in cui i costi sono sostenuti o tra la data di chiusura dell'esercizio e quella della preparazione del bilancio ovvero essa sia ragionevolmente certa alla data della preparazione del bilancio;
- c) i costi sono attendibilmente misurabili e siano recuperabili attraverso il margine di commessa.

In caso contrario, tali costi sono rilevati al conto economico dell'esercizio in cui sono sostenuti, in quanto rappresentano costi di natura ricorrente su contratti non ancora sottoscritti necessari per la normale attività commerciale dell'appaltatore. Quando i costi sostenuti per ottenere una commessa sono rilevati come costo nell'esercizio nel quale sono sostenuti, essi non devono essere compresi nei costi di commessa quando la commessa è ottenuta in un esercizio successivo.

RILEVAZIONE INIZIALE E VALUTAZIONI SUCCESSIVE

Considerazioni generali

- 8.29 L'articolo 2426, comma 1, numero 11, del codice civile prevede che *“i lavori in corso su ordinazione possono essere iscritti sulla base dei corrispettivi contrattuali maturati con ragionevole certezza”*. Tenuto conto che, fin dall'inizio dell'attività di produzione, il bene o il servizio è stato commissionato all'appaltatore e il corrispettivo è stato contrattualmente stabilito, il codice civile ammette la possibilità di riconoscere il risultato della commessa negli esercizi in cui i lavori sono eseguiti (denominato nella prassi “metodo della percentuale di completamento”). Nel caso in cui la società adotti il metodo della percentuale di completamento si applicano le disposizioni dell'OIC 23 – *Lavori in corso su ordinazione*.
- 8.30 L'articolo 2426, comma 1, numero 9, del codice civile prevede che *“le rimanenze sono iscritti al costo di acquisto o di produzione, calcolato secondo il numero 1), ovvero al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, se minore; tale minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se ne sono venuti meno i motivi. I costi di distribuzione non possono essere computati nel costo di produzione”*. Tale criterio, laddove applicato nella valutazione delle commesse, viene denominato nella prassi “criterio della commessa completata”.

Criterio della commessa completata

- 8.31 Con il criterio della commessa completata, i ricavi ed il margine di commessa sono riconosciuti solo quando il contratto è completato, ossia alla data in cui avviene il trasferimento la titolarità del bene realizzato o i servizi sono resi. L'adozione di tale criterio comporta, quindi, la valutazione delle rimanenze per opere eseguite, ma non ancora completate, al loro costo di produzione.
- 8.32 Applicando il criterio della commessa completata, i lavori in corso su ordinazione sono valutati al minore tra costo e valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato. Sono pertanto applicabili i principi enunciati nel Capitolo 7 “Rimanenze”.
- 8.33 Nel conto economico dell'esercizio in cui la commessa si considera completata si rilevano:
- a) i costi di commessa complessivi costituiti dalle rimanenze iniziali dei lavori in corso, dai costi sostenuti durante l'esercizio e dagli accantonamenti per costi da sostenersi dopo la chiusura della commessa; e
 - b) i ricavi di commessa complessivi costituiti dagli anticipi e dagli acconti addebitati negli esercizi precedenti e inclusi tra gli acconti del passivo, i ricavi fatturati nell'esercizio e i ricavi ancora da fatturare ma che riflettono i corrispettivi pattuiti.
- 8.34 Gli oneri finanziari possono essere compresi tra i costi di commessa, quando sono rispettate le seguenti condizioni:
- a) l'appaltatore non riceve anticipi ed acconti di entità tale da evitare squilibri rilevanti nei flussi finanziari e dunque la quota finanziata dal committente non è rilevante;
 - b) gli interessi sono recuperabili con i ricavi della commessa e ciò sia comprovabile con un preventivo di commessa che ne tenga conto.

Perdite probabili

- 8.35 Se è probabile che i costi totali stimati di una singola commessa eccedano i ricavi totali stimati, la perdita probabile è rilevata a decremento dei lavori in corso su ordinazione. Se tale perdita è superiore al valore dei lavori in corso, l'appaltatore rileva un apposito fondo per rischi e oneri pari all'eccedenza.
- 8.36 La perdita probabile è rilevata nell'esercizio in cui è prevedibile sulla base di una obiettiva e ragionevole valutazione delle circostanze esistenti. La perdita è rilevata indipendentemente dallo stato di avanzamento della commessa. Non è possibile compensare tale perdita con margini positivi previsti su altre commesse. Al fine del riconoscimento delle perdite, le commesse sono quindi considerate individualmente.

Proventi e oneri finanziari

- 8.37 I proventi e gli oneri finanziari costituiscono componenti positivi e negativi di reddito e sono rilevati direttamente al conto economico nel momento in cui maturano o sono sostenuti. Nella normalità dei casi, i lavori in corso su ordinazione sono, infatti, finanziati dai committenti stessi attraverso l'erogazione di anticipi e acconti; pertanto, l'esecuzione della commessa, anche ultrannuale, non comporta rilevanti sbilanci o eccedenze finanziarie e quindi, proventi e oneri finanziari.

Rettifiche di ricavo o costo dopo la chiusura della commessa

- 8.38 Per le società appaltatrici che eseguono lavori su ordinazione (specie se ultrannuali), possono emergere, successivamente alla chiusura delle commesse, sopravvenienze attive e passive rispettivamente per ricavi che non potevano essere rilevati a causa del loro incerto realizzo e per conguagli di costo rispetto alle stime effettuate in base agli elementi a quel tempo disponibili. Tali sopravvenienze sono rilevate nell'esercizio in cui si verificano come "valore della produzione" o "costi di produzione" di quell'esercizio.

CAPITOLO 9 - Crediti

FINALITÀ

9.1 Il presente capitolo del principio disciplina il trattamento contabile dei crediti per le imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata o il bilancio delle micro-imprese. Per le fattispecie non espressamente previste e per gli aspetti applicativi non disciplinati, si applicano le disposizioni del principio contabile OIC 15 - *Crediti*.

DEFINIZIONI

9.2 I crediti rappresentano diritti ad esigere, ad una scadenza individuata o individuabile, ammontari fissi o determinabili di disponibilità liquide, o di beni/servizi aventi un valore equivalente, da clienti o da altri soggetti.

9.3 Le cambiali attive rappresentano titoli di credito che contengono un ordine o una promessa incondizionata di pagamento verso il portatore del titolo, che pertanto ha il diritto tutelato dalla legge di esigere il pagamento. Le presenti disposizioni sono applicabili anche alle cambiali attive.

9.4 Le disponibilità liquide sono rappresentate da:

- depositi bancari e postali;
- assegni;
- denaro e valori in cassa.

9.5 Il valore nominale di un credito è l'ammontare, definito contrattualmente, che si ha diritto di esigere.

9.6 Il tasso di interesse nominale di un credito è il tasso di interesse contrattuale che, applicato al suo valore nominale, consente di determinare i flussi finanziari costituiti da interessi attivi nominali lungo la durata del credito.

9.7 La svalutazione è la riduzione di valore di un credito, derivante da una stima, al valore di presumibile realizzo riconducibile alla data di bilancio.

9.8 La perdita è un evento certo e definitivo che coincide con la parte del credito non più recuperabile.

RILEVAZIONE INIZIALE

Requisiti per l'iscrizione iniziale dei crediti

9.9 I crediti originati da ricavi per operazioni di vendita di beni e prestazioni di servizi sono rilevati secondo le indicazioni del Capitolo 15 "Ricavi".

9.10 I crediti che si originano per ragioni differenti dallo scambio di beni e servizi (ad esempio per operazioni di finanziamento) sono iscrivibili in bilancio se sussiste "titolo" al credito, e cioè se essi rappresentano effettivamente un'obbligazione di terzi verso la società.

Rilevazione iniziale dei crediti

9.11 La rilevazione iniziale del credito è effettuata al valore nominale al netto dei premi, degli sconti, degli abbuoni previsti contrattualmente o comunque concessi. Quando la legge prevede l'automatica applicazione degli interessi di mora, in relazione ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, si

rilevano i relativi interessi nella voce C16 “altri proventi finanziari”, lettera d) solo se ritenuti ragionevolmente certi.

VALUTAZIONE E RILEVAZIONI SUCCESSIVE

Valutazione successiva dei crediti

9.12 I crediti sono valutati al valore di presumibile realizzo.

9.13 La valutazione successiva del credito è effettuata al valore nominale, più gli interessi calcolati al tasso di interesse nominale, dedotti gli incassi ricevuti per capitale e interessi e al netto delle svalutazioni stimate e delle perdite su crediti contabilizzate per adeguare il credito al valore di presumibile realizzo.

9.14 Nel caso di incasso anticipato, in tutto o in parte, di un credito (rispetto alle originarie scadenze contrattuali) l'eventuale differenza tra il valore contabile residuo del credito e l'incasso è rilevata nel conto economico come componente di natura finanziaria.

Stima delle svalutazioni dei crediti

9.15 I crediti sono rappresentati in bilancio al netto del fondo svalutazione crediti. Un credito deve essere svalutato nell'esercizio in cui si ritiene probabile che il credito abbia perso valore.

9.16 Al fine di stimare il fondo svalutazione crediti una società deve valutare se sussistano degli indicatori che facciano ritenere probabile che un credito abbia perso valore. Di seguito si riportano alcuni esempi di tali indicatori:

- significative difficoltà finanziarie del debitore;
- una violazione del contratto, quale un inadempimento o un mancato pagamento degli interessi o del capitale;
- il creditore, per ragioni economiche o legali relative alla difficoltà finanziaria del debitore, estende a quest'ultimo una concessione che il creditore non avrebbe altrimenti preso in considerazione;
- sussiste la probabilità che il debitore dichiari fallimento o attivi altre procedure di ristrutturazione finanziaria;
- dati osservabili che indichino l'esistenza di una diminuzione sensibile nei futuri flussi finanziari stimati per un credito, ivi incluso, condizioni economiche nazionali o locali sfavorevoli o cambiamenti sfavorevoli nelle condizioni economiche del settore economico di appartenenza del debitore.

9.17 La verifica dell'esistenza degli indicatori di perdita di valore varia a seconda della composizione delle voci dei crediti. Tale verifica è effettuata per ogni singolo credito in presenza di un numero limitato di crediti.

Se invece i crediti sono numerosi e individualmente non significativi, tale verifica può essere effettuata a livello di portafoglio crediti secondo le regole del paragrafo 9.18.

Nel caso in cui i crediti sono numerosi, ma alcuni di questi sono individualmente significativi, la verifica dell'esistenza degli indicatori di perdita di valore è effettuata a livello di singolo credito per i crediti individualmente significativi, mentre può essere effettuata a livello di portafoglio per i restanti crediti.

9.18 Se la stima del fondo svalutazione crediti avviene a livello di portafoglio, i crediti sono raggruppati sulla base di caratteristiche di rischio di credito simili che sono indicative della capacità dei debitori di corrispondere tutti gli importi dovuti secondo le condizioni contrattuali (per esempio, settore economico di appartenenza dei debitori, area geografica, presenza di garanzie, classi di scaduto, ecc.). In questi casi,

alle suddette classi di crediti si possono applicare formule per la determinazione delle riduzioni di valore (ad esempio, una percentuale dei crediti rappresentativa delle perdite medie storicamente rilevate, eventualmente corretta per tenere conto della congiuntura corrente).

9.19 L'accantonamento al fondo svalutazione dei crediti assicurati si limita alla quota non coperta dall'assicurazione, solo se vi è la ragionevole certezza che la società di assicurazione riconoscerà l'indennizzo.

9.20 Il fondo svalutazione crediti accantonato alla fine dell'esercizio è utilizzato negli esercizi successivi a copertura di perdite realizzate sui crediti.

Effetti delle svalutazioni e dei ripristini di valore dei crediti

9.21 I crediti sono iscritti al loro valore nominale meno l'importo della svalutazione. L'importo della svalutazione deve essere rilevato nel conto economico.

9.22 Se, in un esercizio successivo, le ragioni che in precedenza avevano comportato la contabilizzazione di una svalutazione vengono meno in tutto o in parte (es.: per un miglioramento nella solvibilità del debitore), la svalutazione rilevata precedentemente deve essere stornata. Il ripristino di valore del credito non deve determinare un valore del credito superiore a quello che si sarebbe avuto se la svalutazione non fosse mai stata rilevata.

CANCELLAZIONE DEI CREDITI

9.23 La società cancella il credito dal bilancio quando:

- a) i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito si estinguono (parzialmente o totalmente); oppure
- b) la titolarità dei diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito è trasferita e con essa sono trasferiti sostanzialmente tutti i rischi inerenti il credito¹.

9.24 I diritti contrattuali si estinguono per pagamento, prescrizione, transazione, rinuncia al credito, rettifiche di fatturazione e ogni altro evento che fa venire meno il diritto ad esigere determinati ammontari di disponibilità liquide, o beni/servizi di valore equivalente, da clienti o da altri soggetti.

9.25 Ai fini della valutazione del trasferimento dei rischi si tiene conto di tutte le clausole contrattuali, quali – a titolo meramente esemplificativo – gli obblighi di riacquisto al verificarsi di certi eventi o l'esistenza di commissioni, di franchigie e di penali dovute per il mancato pagamento.

9.26 Quando il credito è cancellato dal bilancio a seguito di un'operazione di cessione che comporta il trasferimento sostanziale di tutti i rischi, la differenza tra corrispettivo e valore contabile del credito al momento della cessione è rilevata come perdita su crediti da iscriversi alla voce B14 del conto economico.

9.27 Quando la cessione del credito non comporta la sua cancellazione dal bilancio perché la società non ha trasferito sostanzialmente tutti i rischi, il credito che rimane iscritto in bilancio è assoggettato alle regole generali di valutazione previste da questo principio.

Nel caso di anticipazione di una parte del corrispettivo pattuito da parte del cessionario, in contropartita dell'anticipazione ricevuta si iscrive un debito di natura finanziaria.

9.28 Nelle cessioni che non comportano la cancellazione del credito dal bilancio, i costi dell'operazione sono,

¹ Merita rilevare che, salvo casi eccezionali, il trasferimento dei rischi implica anche il trasferimento dei benefici.

di norma, riflessi in interessi e commissioni da corrispondere al cessionario che trovano separata rilevazione nel conto economico in base alla loro natura.

9.29 Qualora a seguito della cessione siano stati trasferiti sostanzialmente tutti i rischi inerenti il credito ma rimangano in capo al cedente taluni rischi minimali, potrebbe essere necessario, se ricorrono le condizioni previste del Capitolo 12 “Fondi per rischi e oneri e Trattamento di Fine Rapporto”, effettuare un apposito accantonamento.

CAPITOLO 10 - Disponibilità liquide

FINALITÀ

- 10.1 Il presente capitolo del principio disciplina il trattamento contabile delle disponibilità liquide per le imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata o il bilancio delle micro-imprese. Per le fattispecie non espressamente previste e per gli aspetti applicativi non disciplinati, si applicano le disposizioni del principio contabile OIC 14 - *Disponibilità liquide*.

DEFINIZIONI

- 10.2 Le disponibilità liquide, come previsto dall'articolo 2424 del codice civile sono rappresentate da:
- depositi bancari e postali,
 - assegni,
 - denaro e valori in cassa.

Le disponibilità liquide possono comprendere moneta, assegni e depositi bancari e postali espressi in valuta.

In mancanza di indicazioni specifiche, le disponibilità liquide esposte nello stato patrimoniale si presumono essere immediatamente utilizzabili per qualsiasi scopo della società.

- 10.3 I depositi bancari e postali sono disponibilità presso il sistema bancario o l'amministrazione postale, aventi il requisito di poter essere incassati a pronti.
- 10.4 Gli assegni sono titoli di credito bancari (di conto corrente, circolari e simili) esigibili a vista, nazionali ed esteri.
- 10.5 Il denaro e i valori in cassa sono costituiti da moneta e valori bollati (francobolli, marche da bollo, carte bollate, ecc.).

RILEVAZIONE INIZIALE E VALUTAZIONI SUCCESSIVE

- 10.6 Nei conti accesi alle disponibilità liquide sono rilevati tutti i movimenti in entrata ed in uscita avvenuti entro la data di bilancio.
- 10.7 I saldi dei conti bancari includono tutti gli assegni emessi ed i bonifici disposti entro la data di chiusura dell'esercizio e gli incassi ricevuti dalle banche od altre istituzioni creditizie ed accreditati nei conti entro la chiusura dell'esercizio, anche se la relativa documentazione bancaria è pervenuta nell'esercizio successivo.
- 10.8 Le rimesse di numerario ricevute in cassa o in banca in data posteriore a quella di chiusura dell'esercizio, sono rilevate come disponibilità liquide nell'esercizio successivo, anche se il loro giorno di valuta o la disposizione di pagamento da parte del debitore è anteriore alla data di bilancio.
- 10.9 La riduzione delle disponibilità liquide e la corrispondente riduzione dei debiti relativa a rimesse di numerario uscite dalla cassa o disposte con assegni o bonifici bancari in data posteriore a quella di bilancio sono rilevate nell'esercizio successivo.
- 10.10 La compensazione tra conti bancari attivi e passivi, anche se della stessa natura e tenuti presso la stessa banca non è ammessa, in quanto ciò comporterebbe la compensazione di una attività con una passività, fra l'altro derivanti da posizioni di debito e di credito a condizioni di solito non equivalenti.

10.11 Le disponibilità liquide sono valutate secondo i seguenti criteri:

- i depositi bancari, i depositi postali e gli assegni (di conto corrente, circolari e assimilati), costituendo crediti, sono valutati al presumibile valore di realizzo. Tale valore, normalmente, coincide col valore nominale, mentre nelle situazioni di difficile esigibilità è esposto lo stimato valore netto di realizzo;
- il denaro ed i valori bollati in cassa sono valutati al valore nominale;
- le disponibilità in valuta estera sono valutate al cambio in vigore alla data di chiusura dell'esercizio.

CAPITOLO 11 - Patrimonio netto

FINALITÀ

- 11.1 Il presente capitolo del principio disciplina i criteri per la classificazione delle voci di patrimonio netto e la rilevazione e movimentazione delle voci di patrimonio netto in occasione di operazioni tra società e soci in qualità di soci, nonché le informazioni da presentare nella nota integrativa, per le imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata o il bilancio delle micro-imprese. Per le fattispecie non espressamente previste e per gli aspetti applicativi non disciplinati, si applicano le disposizioni del principio contabile OIC 28 - *Patrimonio netto*.

DEFINIZIONI

- 11.2 Il patrimonio netto è la differenza tra le attività e le passività di bilancio. Un aumento di capitale è inscindibile se l'aumento di capitale sociale può essere effettuato solo se è sottoscritto integralmente entro il termine previsto dalla deliberazione.
- 11.3 Un aumento di capitale è scindibile quando la delibera assembleare prevede espressamente che il capitale sociale possa essere aumentato anche in assenza di integrale sottoscrizione dell'aumento stesso entro il termine previsto dalla deliberazione. Un aumento di capitale è inscindibile se l'aumento di capitale sociale può essere effettuato solo se è sottoscritto integralmente entro il termine previsto dalla deliberazione.

RILEVAZIONE INIZIALE E MOVIMENTAZIONI SUCCESSIVE IN OCCASIONE DI OPERAZIONI TRA SOCIETÀ E SOCI OPERANTI IN QUALITÀ DI SOCI

Criteri generali

- 11.4 Le operazioni trattate in questo capitolo sono solo quelle effettuate tra la società e i soggetti che esercitano i loro diritti e doveri in qualità di soci. Pertanto, sono escluse tutte le altre operazioni in cui i medesimi soggetti intervengono con qualificazioni diverse (ad esempio come clienti, fornitori o finanziatori). Le operazioni trattate in questo capitolo hanno natura patrimoniale e quindi i loro effetti sono rilevati direttamente a patrimonio netto.
- 11.5 I finanziamenti ricevuti da soci che prevedono un obbligo di restituzione delle somme ricevute sono trattati nel capitolo relativo ai "Debiti", mentre i versamenti effettuati dai soci che non prevedono un obbligo di restituzione delle somme ricevute sono trattati in questo capitolo.
- 11.6 Le operazioni tra società e soci (operanti in qualità di soci) possono far sorgere dei crediti o dei debiti verso soci. La società iscrive un credito verso soci quando i soci assumono un'obbligazione nei confronti della società (ad esempio, quando il socio sottoscrive un aumento di capitale sociale). La società iscrive un debito verso soci quando assume un'obbligazione nei confronti dei soci (ad esempio, quando l'assemblea dei soci delibera la riduzione del capitale sociale per recesso di un socio).
- 11.7 Per le società cooperative, i ristorni, di cui all'articolo 2545-sexies del codice civile, sono iscritti tra i debiti quando, nel rispetto dei criteri previsti dall'atto costitutivo, dallo statuto e/o dal regolamento, di cui all'articolo 2521 del codice civile, sussiste un'obbligazione alla data di chiusura dell'esercizio in capo alla società alla ripartizione dei ristorni. La contropartita del debito è imputata a conto economico in base alla tipologia del ristorno come rettifica di ricavo o come costo in base alla sua natura.
- 11.8 Se alla data di chiusura dell'esercizio non sussiste un'obbligazione alla ripartizione dei ristorni ai soci

ai sensi del paragrafo precedente, i ristorni sono contabilizzati secondo le modalità previste per la distribuzione dell'utile nel momento in cui, in conseguenza della delibera assunta dall'assemblea dei soci, sorge l'obbligo in capo alla società alla ripartizione dei ristorni.

- 11.9 Nei seguenti paragrafi si riporta un elenco non esaustivo delle principali operazioni tra società e soci, operanti in qualità di soci, ed i relativi effetti contabili.

Aumento di capitale sociale attraverso conferimenti in denaro

- 11.10 All'atto della sottoscrizione dell'aumento di capitale sociale sorge il diritto della società a ricevere le somme dai sottoscrittori delle azioni di nuova emissione; pertanto in tale istante la società rileva il credito verso i soci.
- 11.11 Ai sensi degli articoli 2439 e 2481-bis del codice civile i sottoscrittori sono obbligati a versare almeno il 25% del valore nominale delle azioni sottoscritte e, se previsto, l'intero sovrapprezzo. Dal punto di vista contabile la società nell'attivo dello stato patrimoniale alimenterà la voce C IV "Disponibilità liquide" per gli importi incassati e la voce A "Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti" (oppure la voce C II "Crediti") per gli importi ancora dovuti. Dal lato passivo, la società alimenterà la voce AII "Riserva sovrapprezzo azioni" (se è previsto un sovrapprezzo) e un'altra voce di patrimonio netto, oppure iscriverà un debito come previsto nei successivi paragrafi.
- 11.12 Il divieto ex articolo 2444, comma 2, del codice civile di menzionare negli atti della società l'aumento del capitale sociale, fino a quando l'attestazione dell'eseguito aumento non sia iscritta nel registro delle imprese fa nascere, sotto il profilo contabile, la necessità di utilizzare una voce di patrimonio netto diversa dalla voce AI "Capitale", al fine di accogliere gli importi di capitale sottoscritti dai soci. In ipotesi di aumento di capitale scindibile, gli importi sottoscritti sono rilevati in una voce di patrimonio netto diversa dalla voce AI "Capitale". All'atto dell'iscrizione nel registro delle imprese dell'attestazione di cui all'articolo 2444 codice civile, si provvederà a girare tale voce alla voce AI "Capitale".
- 11.13 In caso di aumento di capitale inscindibile gli importi sottoscritti durante il termine previsto per l'aumento di capitale sociale (comprensivi dell'eventuale sovrapprezzo) sono rilevati nella voce "Altri debiti", in quanto, se l'importo complessivamente sottoscritto risultasse inferiore a quello deliberato dall'assemblea, i conferimenti dovranno essere restituiti ai sottoscrittori. Successivamente all'integrale sottoscrizione dell'aumento di capitale sociale deliberato dall'assemblea, e all'iscrizione nel registro delle imprese dell'attestazione di cui all'articolo 2444 del codice civile, si provvederà a girare tale voce alla voce AI "Capitale" ed eventualmente alla voce "Riserva sovrapprezzo azioni".

Riduzione del capitale sociale per recesso del socio

- 11.14 Ai sensi degli articoli 2437-quater e 2473 del codice civile, in caso di mancato collocamento delle azioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso, entro centottanta giorni dalla comunicazione di recesso, le azioni sono rimborsate mediante l'acquisto da parte della società utilizzando riserve disponibili. Pertanto dopo centottanta giorni dalla comunicazione di recesso la società rileva in bilancio l'obbligo a rimborsare il socio recedente acquistando le azioni dello stesso (non acquistate da altri soci) al valore determinato secondo gli articoli 2437-ter e 2473 del codice civile. Per quanto riguarda la contabilizzazione dell'acquisto di azioni proprie si rinvia ai paragrafi 37-39 del Principio Contabile OIC 28 Patrimonio Netto. In caso di assenza di utili e riserve disponibili il rimborso delle azioni avviene mediante riduzione del capitale o lo scioglimento (liquidazione) della società. A seguito della delibera di riduzione del capitale sociale, la società iscrive un debito nei confronti del socio receduto per un

importo determinato secondo gli articoli 2437-ter e 2473 del codice civile.

La rinuncia del credito da parte del socio

- 11.15 La rinuncia del credito da parte del socio - se dalle evidenze disponibili è desumibile che la natura della transazione è il rafforzamento patrimoniale della società - è trattata contabilmente alla stregua di un apporto di patrimonio a prescindere dalla natura originaria del credito. Pertanto, in tal caso la rinuncia del socio al suo diritto di credito trasforma il valore contabile del debito della società in una posta di patrimonio netto.

CAPITOLO 12 - Fondi per rischi e oneri e Trattamento di fine rapporto

FINALITÀ

- 12.1 Il presente capitolo del principio disciplina il trattamento contabile dei fondi per rischi ed oneri e del trattamento di fine rapporto per le imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata o il bilancio delle micro-imprese. Per le fattispecie non espressamente previste e per gli aspetti applicativi non disciplinati, si applicano le disposizioni del principio contabile OIC 31 - *Fondi per rischi e oneri e Trattamento di fine rapporto*.

FONDI PER RISCHI E ONERI

Definizioni

- 12.2 I fondi per rischi e oneri rappresentano passività di natura determinata, certe o probabili, con data di sopravvenienza o ammontare indeterminati.
- 12.3 I fondi per rischi rappresentano passività di natura determinata ed esistenza probabile, i cui valori sono stimati. Si tratta, quindi, di passività potenziali connesse a situazioni già esistenti alla data di bilancio, ma caratterizzate da uno stato d'incertezza il cui esito dipende dal verificarsi o meno di uno o più eventi in futuro.
- 12.4 I fondi per oneri rappresentano passività di natura determinata ed esistenza certa, stimate nell'importo o nella data di sopravvenienza, connesse a obbligazioni già assunte alla data di bilancio, ma che avranno manifestazione numeraria negli esercizi successivi.
- 12.5 I fondi per trattamento di quiescenza e obblighi simili rappresentano accantonamenti per i trattamenti previdenziali integrativi, diversi dal trattamento di fine rapporto, nonché per le indennità una tantum spettanti ai lavoratori dipendenti, autonomi e collaboratori, in forza di legge o di contratto, al momento di cessazione del relativo rapporto. Si tratta, quindi, di fondi a copertura di oneri di natura determinata ed esistenza certa, il cui importo da riconoscere alla cessazione del rapporto è funzione della durata del rapporto stesso e delle altre condizioni di maturazione previste dalle contrattazioni sottostanti.
- 12.6 L'accantonamento a fondo rappresenta la contropartita economica (onere o perdita) correlata alla rilevazione patrimoniale, di competenza dell'esercizio, nei fondi per rischi e oneri.
- 12.7 Per potenzialità si intende una situazione, una condizione o una fattispecie esistente alla data di bilancio, caratterizzate da uno stato d'incertezza, che al verificarsi o meno di uno o più eventi futuri, potranno concretizzarsi in una perdita (passività potenziale), ovvero in un utile (attività potenziale).
- 12.8 Le passività potenziali rappresentano passività connesse a "potenzialità", cioè a situazioni già esistenti alla data di bilancio, ma con esito pendente in quanto si risolveranno in futuro.
- 12.9 Le attività potenziali rappresentano attività connesse a situazioni già presenti alla data di bilancio, la cui esistenza sarà confermata solamente all'avverarsi o meno di uno o più eventi futuri incerti che non ricadono nell'ambito del controllo della società.
- 12.10 In relazione al grado di realizzazione e di accadimento, gli eventi futuri possono classificarsi come probabili, possibili o remoti.

Un evento è probabile quando il suo accadimento è ritenuto più verosimile del contrario.

Un evento è possibile quando dipende da una circostanza che può o meno verificarsi; quindi il grado di accadimento dell'evento futuro è inferiore al probabile. Si tratta dunque di eventi contraddistinti da una ridotta probabilità di realizzazione.

Un evento è remoto quando ha scarsissime possibilità di verificarsi; ovvero, potrà accadere solo in situazioni eccezionali.

Rilevazione iniziale

- 12.11 L'articolo 2424-bis, comma 3, codice civile detta i requisiti ed i limiti entro cui sono rilevati in bilancio i fondi per rischi e oneri, specificando, al riguardo, che *“gli accantonamenti per rischi e oneri sono destinati soltanto a coprire perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio sono indeterminati o l'ammontare o la data della sopravvenienza”*.
- 12.12 L'articolo 2423-bis comma 1, numero 4, codice civile richiede, inoltre, che *“si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo”*.
- 12.13 I fondi per rischi e oneri accolgono, quindi, gli accantonamenti destinati a coprire perdite o debiti aventi, alla chiusura dell'esercizio, le seguenti caratteristiche:
- natura determinata;
 - esistenza certa o probabile;
 - ammontare o data di sopravvenienza della passività indeterminati;
 - ammontare della passività attendibilmente stimabile.
- 12.14 I fondi sono iscritti nel rispetto del principio di competenza a fronte di somme che si prevede verranno pagate ovvero di beni e servizi che dovranno essere forniti al tempo in cui l'obbligazione dovrà essere soddisfatta.
- 12.15 Tenuto conto dei requisiti per la rilevazione di un accantonamento, un fondo rischi e oneri non può iscriversi per:
- rettificare i valori dell'attivo;
 - coprire rischi generici, in quanto non correlati a perdite o debiti con natura determinata e, pertanto, non riferibili a situazioni e condizioni che alla data del bilancio hanno originato una passività;
 - effettuare accantonamenti per oneri o perdite derivanti da eventi avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio e relativi a situazioni che non erano in essere alla data di bilancio;
 - rilevare passività potenziali ritenute probabili, ma il cui ammontare non può essere determinato se non in modo aleatorio ed arbitrario. Conseguentemente, la relativa perdita, ancorché probabile, non è suscettibile di alcuna stima attendibile, neanche di un importo minimo o di un intervallo di valori;
 - rilevare passività potenziali ritenute possibili o remote.
- 12.16 Gli accantonamenti ai fondi per rischi e oneri sono rilevati nell'esercizio in cui sono soddisfatti tutti i requisiti indicati nei paragrafi 12.11-12.14.
- 12.17 L'articolo 2426 codice civile non detta criteri di valutazione specifici per gli accantonamenti ai fondi per rischi e oneri; nella valutazione degli stessi si applicano, quindi, i principi generali del bilancio.
- 12.18 La misurazione degli accantonamenti ai fondi potrebbe non concludersi con la definizione di un importo puntuale e preciso. Tuttavia, in linea generale, si può comunque pervenire alla determinazione di un campo di variabilità di valori. In tali fattispecie, l'accantonamento rappresenterà la migliore stima fattibile tra i limiti massimi e minimi del campo di variabilità dei valori determinati.

- 12.19 In presenza di polizze assicurative a copertura di passività potenziali, nella stima dei fondi si tiene conto di eventuali rimborsi assicurativi qualora si ritenga che in caso di soccombenza il risarcimento sia ragionevolmente certo.
- 12.20 L'entità dell'accantonamento ai fondi è misurata facendo riferimento alla miglior stima dei costi alla data di bilancio, ivi incluse le spese legali determinabili in modo non aleatorio ed arbitrario, necessari per fronteggiare la sottostante passività, certa o probabile.

Il processo di stima del fondo

- 12.21 La valutazione delle potenzialità di rischio e perdita può presentare livelli diversi d'incertezza e gradi diversi di difficoltà nella misurazione della stima degli accantonamenti ai fondi. Si tratta spesso di fattispecie correlate a situazioni di rischi e incertezze particolarmente complesse. Nella stima degli accantonamenti si terrà anche conto di tutti gli elementi di costo già noti e determinabili alla data di bilancio.
- 12.22 Il processo di stima di un fondo, quindi, può richiedere particolari conoscenze ed esperienze ai fini della misurazione dei relativi oneri da fronteggiare con la costituzione del fondo. In questi casi, tra gli elementi utili per la valutazione complessiva della congruità del fondo, potrà rendersi necessario:
- conseguire specifiche conoscenze della situazione di rischio ed incertezza in essere;
 - acquisire il supporto di pareri di consulenti esterni (ad esempio, pareri legali per una stima dell'esito della causa in situazioni di contenzioso in corso);
 - disporre di tutti quegli altri elementi pertinenti che consentono di effettuare una stima ragionevolmente attendibile.
- 12.23 Le diverse metodologie utilizzate per la stima di un accantonamento al fondo sono applicate comunque nel rispetto dei postulati del bilancio ed in particolare nel rispetto dei requisiti della imparzialità, oggettività e verificabilità.

Valutazioni successive

- 12.24 La valutazione della congruità dei fondi rientra nelle normali operazioni da effettuare alla fine di ciascun esercizio. I fondi per rischi e oneri iscritti in un periodo precedente sono quindi oggetto di riesame per verificarne la corretta misurazione alla data di bilancio.
- 12.25 L'acquisizione di maggiori informazioni o esperienza in merito a presupposti o fatti sui quali era fondata la stima originaria dell'accantonamento, richiede un aggiornamento della stima stessa, con possibili rettifiche ai valori precedenti e/o al processo di stima. È insito nello stesso concetto di fondo per rischi e oneri, un normale e ricorrente aggiornamento dei relativi valori.
- 12.26 Considerato, inoltre, che i fondi rappresentano valori stimati, le eventuali rettifiche che emergono dall'aggiornamento della congruità dei fondi non rappresentano correzioni di precedenti errori, ma sono dei cambiamenti di stime i cui effetti sono rilevati nel conto economico.
- 12.27 Nel caso si manifestino eventi dopo la chiusura dell'esercizio, ma prima della formazione del bilancio che evidenzino condizioni che già esistevano alla data di bilancio e richiedano modifiche al fondo iscritto, occorre modificare il bilancio per tenere conto di tali effetti (cfr. Capitolo 18 "Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzioni di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio").
- 12.28 L'accantonamento annuale per trattamento di quiescenza e obblighi simili, è comunque determinato in misura idonea a consentire un progressivo adeguamento del relativo fondo per renderlo congruo rispetto alla passività che sarà maturata alla cessazione del rapporto nei confronti di dipendenti o di altri soggetti,

in applicazione di norme di legge, diverse dall'articolo 2120 codice civile, di contratti di lavoro, piani aziendali, ecc.

- 12.29 Se la società stipula una polizza per trasferire ad una compagnia di assicurazione l'intera obbligazione per la corresponsione dei trattamenti di quiescenza previsti dal piano, si imputano al conto economico i soli premi annualmente pagati, in sostituzione degli accantonamenti ad un apposito fondo.

Utilizzazione dei fondi e fondi eccedenti

- 12.30 L'utilizzazione del fondo è effettuata in modo diretto e solo per quelle spese e passività per le quali lo stesso fondo era stato originariamente costituito.
- 12.31 Al momento del sostenimento dei costi, ove già interamente coperti dall'apposito fondo, si impiega quindi direttamente il fondo stesso e conseguentemente il conto economico non rileva alcun componente negativo di reddito.
- 12.32 Nel caso in cui, al verificarsi dell'evento il fondo iscritto non sia sufficiente a coprire l'ammontare degli oneri effettivamente sostenuti (ad esempio, la stima a suo tempo effettuata è risultata inferiore all'ammontare effettivo della passività), la differenza negativa è rilevata nelle voci di conto economico in coerenza con l'accantonamento originario.
- 12.33 La sopravvenuta risoluzione o il positivo evolversi della situazione che aveva generato rischi ed incertezze, può determinare che il fondo precedentemente iscritto risulti parzialmente o totalmente eccedente. In questo caso il relativo fondo si riduce o si rilascia di conseguenza.
- 12.34 La rilevazione contabile di una eccedenza del fondo dipende dalla natura del rischio o passività a fronte dei quali è stato stanziato l'accantonamento. Se l'eccedenza si origina a seguito del positivo evolversi di situazioni che ricorrono nell'attività di una società, l'eliminazione o riduzione del fondo eccedente è contabilizzata fra i componenti positivi del reddito della classe avente la stessa natura, in cui era stato rilevato l'originario accantonamento. Ad esempio, se l'originario accantonamento era stato rilevato fra i costi della produzione (classe B), l'eccedenza del fondo è rilevata tra i componenti del valore della produzione (voce A 5 "Altri ricavi e proventi").

Attività ed utili potenziali

- 12.35 Le attività e gli utili potenziali, anche se probabili, non sono rilevati in bilancio per il rispetto del principio della prudenza, in quanto possono comportare il riconoscimento di utili che non verranno mai realizzati. Tuttavia, quando il realizzo dell'utile è certo e l'ammontare può essere determinato con un considerevole grado di accuratezza, tale utile non costituisce una potenzialità ed è pertanto rilevato in bilancio.

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (TFR)

Definizione

- 12.36 Il trattamento di fine rapporto (TFR) rappresenta la prestazione cui il lavoratore subordinato ha diritto in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro, ai sensi dell'articolo 2120 codice civile "Disciplina del trattamento di fine rapporto".

La disciplina contabile per le imprese con meno di 50 dipendenti

- 12.37 La normativa, di cui alla Legge 27 dicembre 2006, n. 296² non si applica alle società che abbiano alle proprie dipendenze meno di 50 dipendenti; per tali aziende resta in vigore la precedente normativa. Per queste imprese, permane quindi la disciplina contabile prevista prima della riforma della previdenza complementare.
- 12.38 Tuttavia anche per detti dipendenti è prevista la facoltà di aderire ai fondi di previdenza complementare.
- 12.39 Il TFR maturato al 31 dicembre 2006 e quello maturato successivamente, mantenuto in azienda per effetto delle scelte operate da detti dipendenti, è rilevato nell'apposita voce del passivo, come di seguito disciplinato.
- 12.40 Il TFR eventualmente oggetto di trasferimento ai fondi di previdenza complementare è rilevato con le stesse modalità contabili indicate con riferimento al TFR maturato destinato alle stesse forme di previdenza per le società con 50 o più dipendenti, come di seguito disciplinato.

Classificazione e contenuto delle voci

- 12.41 Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto nella voce C del passivo. Il relativo accantonamento è effettuato nel conto economico alla voce B9 c) "trattamento di fine rapporto".

Rilevazione iniziale e valutazioni successive

- 12.42 L'articolo 2424-bis, comma 4, codice civile detta la disciplina per la rilevazione del TFR prevedendo che "Nella voce: «trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato» deve essere indicato l'importo calcolato a norma dell'articolo 2120".
- 12.43 Il TFR spettante al personale dipendente in forza di legge o di contratto (articolo 2120 codice civile) al momento di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, costituisce onere retributivo certo da iscrivere in ciascun esercizio con il criterio della competenza economica.
- 12.44 L'indennità relativa al preavviso non è inclusa nella voce "Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato".
- 12.45 Il TFR è determinato in conformità al disposto dell'articolo 2120 codice civile e dei contratti nazionali ed integrativi in vigore alla data di bilancio per le categorie di lavoro subordinato e considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.
- 12.46 La passività relativa al trattamento di fine rapporto è congrua quando corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, e cioè è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi in cui a tale data fosse cessato il rapporto di lavoro.

- 12.47 La passività per TFR include anche le eventuali somme erogate a titolo di prestito, di cui il TFR maturato costituisce garanzia, le quali sono rilevate tra i crediti nella voce “verso altri” delle immobilizzazioni finanziarie o dell'attivo circolante in relazione alla durata del prestito.
- 12.48 Da detta passività sono invece detratte le anticipazioni parziali del TFR maturato ed erogate in forza di contratti collettivi o individuali o di accordi aziendali, per le quali non ne è richiesto il rimborso.
- 12.49 Nel caso in cui i contratti in vigore siano scaduti prima della data di bilancio e gli effetti del loro rinnovo sul trattamento di fine rapporto siano ragionevolmente stimabili, ancorché non formalmente definiti alla data di formazione del bilancio, per l'eventuale accantonamento a tale data si tiene conto di quanto previsto per la rilevazione degli effetti relativi ai fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio, come disciplinato nel Capitolo 18, cui si rinvia.
- 12.50 Gli ammontari di TFR relativi a rapporti di lavoro cessati, il cui pagamento è già scaduto o scadrà ad una data determinata dell'esercizio successivo, soddisfano i criteri per essere considerati debiti e sono quindi classificati nello stato patrimoniale nella voce D14.
- 12.51 Per la disciplina contabile sulla riforma della previdenza complementare per le imprese con 50 o più dipendenti si rinvia al contenuto dell'OIC 31.

² Si veda art. 1, commi 204 e 205, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199.

ESEMPI RELATIVI ALLE PRINCIPALI TIPOLOGIE DI FONDI PER RISCHI E ONERI

Si esaminano a titolo esemplificativo alcune casistiche di fondi rischi ed oneri e non sono parte integrante del principio.

Fondi per trattamento di quiescenza e obblighi simili

Fondo per indennità suppletiva di clientela

- 12.52 L'indennità suppletiva di clientela per gli agenti e i rappresentanti di commercio viene corrisposta tutte le volte che il contratto si scioglie per fatto non imputabile all'agente, come previsto dall'articolo 1751, codice civile.
- 12.53 Gli accantonamenti al fondo sono iscritti nella voce B del passivo, in misura coerente al periodo di maturazione.
- 12.54 Conseguentemente nel passivo di stato patrimoniale viene stanziato un fondo per l'importo, previsto per tale indennità e maturato alla data di bilancio, determinato anche in base a stime, tenendo conto altresì dei dati storici della società.
- 12.55 Nel conto economico gli accantonamenti ai fondi per indennità suppletiva di clientela sono iscritti alla voce B7 "per servizi").

Fondi di indennità per cessazione di rapporti di agenzia e per patto di non concorrenza

- 12.56 Il fondo di indennità per cessazione di rapporti di agenzia, accoglie l'indennità dovuta all'agente all'atto della cessazione del rapporto; ove ricorrono le condizioni previste dall'articolo 1751 codice civile. L'importo dell'indennità non può superare una cifra equivalente ad un'indennità annua calcolata sulla base della media annuale delle retribuzioni riscosse dall'agente negli ultimi cinque anni e, se il contratto risale a meno di cinque anni, sulla media del periodo in questione.
- 12.57 Il contratto di agenzia potrebbe prevedere, anche, un patto che limita la concorrenza da parte dell'agente. Tale clausola comporta la corresponsione all'agente di un'indennità di natura non provvigionale, in occasione della cessazione del rapporto di agenzia. L'indennità va commisurata alla durata del vincolo di non concorrenza, non superiore a due anni, dopo l'estinzione del contratto, alla natura del contratto di agenzia e all'indennità di fine rapporto.
- 12.58 Gli accantonamenti al fondo sono iscritti, in misura coerente al periodo di maturazione sulla base delle norme previste dagli accordi economici collettivi relativi al settore di appartenenza dell'agente, dell'esperienza acquisita e di elaborazioni statistiche della percentuale delle prestazioni riconosciute rispetto al numero complessivo degli agenti che hanno cessato il rapporto.

Fondi di indennità per cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa

- 12.59 Nella voce fondi per trattamento di quiescenza e obblighi simili rientrano anche gli accantonamenti per le indennità percepite in caso di cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, tra cui sono compresi gli incarichi di amministratore di società.
- 12.60 In alcuni casi, le società sono tenute a corrispondere una indennità di fine rapporto agli amministratori e quindi effettuano un corrispondente accantonamento in un fondo tenendo conto dei limiti e delle condizioni che il soggetto percettore dell'indennità di fine rapporto deve rispettare per poter usufruire del relativo trattamento.
- 12.61 A volte tale indennità può essere subordinata al raggiungimento di certi obiettivi, in questi casi la stima

dell'accantonamento sarà determinata in misura idonea a consentire la costituzione, nel corso del periodo di maturazione, di un fondo congruo rispetto alla indennità da corrispondere alla cessazione del rapporto.

- 12.62 Nella stima di detto fondo si tiene anche conto delle condizioni e degli obiettivi fissati nel piano di incentivazione, ove presenti, e che l'amministratore deve rispettare per poter usufruire del relativo trattamento.

Fondi per rischi

Fondi rischi per cause in corso

- 12.63 Nella vita operativa di una società possono sorgere situazioni in cui la società si trova coinvolta in qualità di soggetto passivo, in controversie giudiziarie e/o in situazioni di contenzioso.
- 12.64 In tali situazioni, ove un esito sfavorevole del contenzioso sia ritenuto probabile, è ragionevole prevedere che si debbano sostenere costi ed oneri per risarcimenti giudiziali o transattivi delle liti in corso.
- 12.65 Occorre, inoltre, tener conto che i tempi per la definizione del contenzioso possono essere lunghi, ad esempio a causa dell'articolarsi della controversia in più gradi di giudizio e, pertanto, si rende necessario tenere conto di tale circostanza nella stima delle relative spese legali e processuali. Detta stima è effettuata alla fine di ciascun esercizio in cui il contenzioso è in essere, sulla base di una adeguata conoscenza delle situazioni specifiche, dell'esperienza passata e di ogni altro elemento utile, inclusi i pareri di esperti, che permetta di tenere in adeguato conto il prevedibile evolversi del contenzioso.

Fondi rischi di eventuali contestazioni da parte di terzi

- 12.66 Nella vita operativa di una società può accadere che si sia messo in commercio un determinato prodotto e successivamente emerga che detto prodotto possa aver causato danni significativi ai suoi utilizzatori, anche se non ancora manifestati dagli stessi, e conseguentemente è da ritenersi probabile che i relativi danneggiati attiveranno un contenzioso con richieste di risarcimento.
- 12.67 In tali situazioni, occorrerà stimare i potenziali costi e si effettuerà il relativo accantonamento applicando i criteri di misurazione indicati nei precedenti paragrafi.
- 12.68 Nel caso in cui l'eventualità che vengano promosse contestazioni ed i correlati rischi di perdita siano ritenuti solo possibili, di dette situazioni viene data unicamente informativa in nota integrativa.
- 12.69 Potrebbe accadere che la società non abbia rispettato una clausola contrattuale, ma che l'eventualità di una futura contestazione per inadempienza sia ritenuta remota (si stima, ad esempio, che la controparte non abbia sofferto un danno significativo). In questa ipotesi, non è richiesta l'informativa in nota integrativa.

Fondo rischi su crediti ceduti

- 12.70 Qualora a seguito della cessione dei crediti siano stati trasferiti sostanzialmente tutti i rischi inerenti il credito ma rimangano in capo al cedente taluni rischi minimali, la società cedente rileva un apposito fondo alla voce B del passivo, se sono soddisfatte le condizioni indicate dai paragrafi 12.11 – 12.14. L'iscrizione dell'accantonamento nel conto economico è effettuata alla voce B12) "Accantonamenti per rischi".

Fondi per oneri

Fondi per contratti onerosi

- 12.71 Per contratto oneroso si intende quel contratto in cui la società si impegna a soddisfare un'obbligazione, i cui costi attesi sono superiori ai benefici che si suppone saranno conseguiti.
- 12.72 I costi necessari per adempiere l'obbligazione contrattuale sono rappresentati dal minore tra il costo necessario per l'adempimento del contratto e il risarcimento del danno o la penale derivanti dalla risoluzione del contratto per inadempimento.
- 12.73 Al momento dell'assunzione dell'impegno e in sede di valutazione successiva, in presenza di un contratto oneroso, la società deve rilevare in bilancio un accantonamento a fronte dell'obbligazione assunta. Tale accantonamento è iscritto nella voce di costo di conto economico della pertinente classe (B, C o D), dovendo prevalere il criterio della classificazione "per natura" dei costi.
- 12.74 Tutte le volte in cui non è attuabile questa correlazione tra la natura dell'accantonamento ed una delle voci alle suddette classi, l'accantonamento è iscritto alla voce B13 del conto economico.

CAPITOLO 13 - Debiti

FINALITÀ

- 13.1 Il presente capitolo del principio disciplina il trattamento contabile dei debiti per le imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata o il bilancio delle micro-imprese. Per le fattispecie non espressamente previste e per gli aspetti applicativi non disciplinati, si applicano le disposizioni del principio contabile OIC 19 - *Debiti*.

DEFINIZIONI

- 13.2 I debiti sono passività di natura determinata ed esistenza certa, che rappresentano obbligazioni a pagare ammontari fissi o determinabili di disponibilità liquide, o di beni/servizi aventi un valore equivalente, di solito ad una data stabilita. Tali obbligazioni sono nei confronti di finanziatori, fornitori e altri soggetti.
- 13.3 I debiti differiscono dai fondi per rischi ed oneri che, invece, accolgono gli accantonamenti destinati a coprire perdite o debiti aventi natura determinata, esistenza certa o probabile ed il cui ammontare o data di sopravvenienza è indeterminato alla chiusura dell'esercizio.
- 13.4 I debiti differiscono dagli impegni che rappresentano accordi per adempiere in futuro a certe obbligazioni assunte o a svolgere o eseguire determinate azioni o attività.
- 13.5 Le disponibilità liquide sono rappresentate da:
- depositi bancari e postali;
 - assegni;
 - denaro e valori in cassa.
- 13.6 Il valore nominale di un debito è l'ammontare, definito contrattualmente, che occorre pagare al creditore per estinguere il debito.
- 13.7 Il tasso di interesse nominale di un debito è il tasso di interesse contrattuale che, applicato al suo valore nominale, consente di determinare i flussi finanziari costituiti da interessi passivi nominali lungo la durata del debito.
- 13.8 "I costi di transazione sono costi marginali direttamente attribuibili all'acquisizione, all'emissione o alla dismissione di un'attività o di una passività finanziaria. Un costo marginale è un costo che non sarebbe stato sostenuto se l'entità non avesse acquisito, emesso o dismesso lo strumento finanziario". I costi di transazione includono gli onorari e le commissioni pagati a soggetti terzi (es.: consulenti, mediatori finanziari e notai), i contributi pagati a organismi di regolamentazione e le tasse e gli oneri sui trasferimenti. I costi di transazione non includono premi o sconti sul valore nominale del debito e tutti gli altri oneri previsti dal contratto di finanziamento e pagati alla controparte.

RILEVAZIONE INIZIALE

Requisiti per l'iscrizione iniziale dei debiti

- 13.9 I debiti originati da acquisti di beni sono rilevati in base al principio della competenza sulla base normalmente del trasferimento della proprietà, salvo quelli acquistati con riserva di proprietà ai sensi

dell'art. 1523 codice civile dove si dà rilevanza al trasferimento dei rischi e benefici. Sono indicativi del trasferimento della proprietà:

- a) in caso di acquisto di beni mobili, la spedizione o consegna dei beni stessi;
- b) per i beni per i quali è richiesto l'atto pubblico (ad esempio, beni immobili) la data della stipulazione del contratto di compravendita;

I debiti originati da acquisti di servizi sono rilevati in base allo stato di avanzamento delle prestazioni ricevute se sono rispettate entrambe le seguenti condizioni:

- a) il contratto tra le parti prevede che l'obbligo al pagamento del corrispettivo per l'acquirente matura via via che la prestazione è ricevuta; e
- b) l'ammontare del costo di competenza può essere misurato attendibilmente.

Se tali condizioni non sono rispettate il debito, ed il relativo costo, sono rilevati quando la prestazione è stata completata.

- 13.10 I debiti di finanziamento e quelli che si originano per ragioni diverse dallo scambio di beni e servizi sono iscrivibili in bilancio quando sorge l'obbligazione della società al pagamento verso la controparte, da individuarsi sulla base delle norme legali e contrattuali.

L'iscrizione di un debito di finanziamento avviene all'erogazione del finanziamento.

I prestiti obbligazionari sono iscritti al momento della sottoscrizione.

I debiti per gli acconti da clienti vengono iscritti quando sorge il diritto all'incasso dell'acconto.

- 13.11 Nel caso dei debiti tributari, dei debiti verso istituti di previdenza e assistenza e degli altri debiti, l'iscrizione del debito avviene quando è sorta l'obbligazione al pagamento, da individuarsi sulla base delle norme legali e contrattuali.

Rilevazione iniziale dei debiti

- 13.12 I debiti sono valutati al valore nominale.

- 13.13 La rilevazione iniziale del debito è effettuata al valore nominale al netto dei premi, degli sconti, degli abbuoni previsti contrattualmente o comunque concessi.

- 13.14 I costi di transazione iniziali sostenuti per ottenere finanziamenti, quali, ad esempio, le spese di istruttoria, l'imposta sostitutiva su finanziamenti a medio termine, gli oneri di perizia dell'immobile, le commissioni dovute a intermediari finanziari ed eventuali altri costi di transazione iniziali sono rilevati tra i risconti attivi nella classe D dell'attivo dello stato patrimoniale.

VALUTAZIONE E RILEVAZIONI SUCCESSIVE

Valutazione successiva dei debiti

- 13.15 I debiti sono valutati al valore nominale.

- 13.16 La valutazione successiva del debito è effettuata al valore nominale più gli interessi passivi calcolati al tasso di interesse nominale, dedotti i pagamenti per capitale e interessi.

- 13.17 I costi di transazione iniziali rilevati tra i risconti attivi sono addebitati a conto economico lungo la durata del prestito a quote costanti ad integrazione degli interessi passivi nominali.

- 13.18 Nel caso di estinzione anticipata di un debito (rispetto alle originarie scadenze contrattuali):

- l'eventuale differenza tra il valore contabile residuo del debito e l'esborso relativo all'estinzione è rilevata nel conto economico tra i proventi o tra gli oneri finanziari;

- l'eventuale valore contabile residuo dei costi di transazione iscritti tra i risconti attivi è addebitato a conto economico tra gli oneri finanziari.

ELIMINAZIONE CONTABILE

- 13.19 La società elimina in tutto o in parte il debito dal bilancio quando l'obbligazione contrattuale e/o legale risulta estinta per adempimento o altra causa, o trasferita. L'estinzione di un debito e l'emissione di un nuovo debito verso la stessa controparte determina l'eliminazione contabile se i termini contrattuali del debito originario differiscono in maniera sostanziale da quelli del debito emesso. Quando, in costanza del medesimo debito, vi sia una variazione sostanziale dei termini contrattuali del debito esistente o di parte dello stesso, attribuibile o meno alla difficoltà finanziaria del debitore (cfr. le fattispecie di ristrutturazione del debito di cui all'Appendice – Operazioni di ristrutturazione del debito), contabilmente si procede all'eliminazione del debito originario con contestuale rilevazione di un nuovo debito.
- 13.20 La data dalla quale si rilevano gli effetti dell'eliminazione contabile coincide con il momento a partire dal quale l'accordo (cfr. Appendice – Operazioni di ristrutturazione del debito) diviene efficace tra le parti. Ad esempio nei casi di ristrutturazione del debito la data coincide:
- a) in caso di concordato preventivo *ex art. 84 e ss del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza*, con la data in cui il concordato viene omologato da parte del Tribunale;
 - b) in caso di accordo di ristrutturazione dei debiti *ex art. 57 del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza*, con la data in cui l'accordo viene pubblicato presso il Registro delle Imprese; laddove l'accordo prevede che la sua efficacia sia subordinata all'omologa da parte del Tribunale, la data della ristrutturazione coincide con il momento dell'omologa;
 - c) in caso di piano di risanamento attestato *ex art. 56 del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza*, qualora risulti formalizzato un accordo con i creditori, con la data di adesione dei creditori.
- 13.21 Se la data in cui l'accordo diviene efficace ricade tra la data di chiusura dell'esercizio e la data di formazione del bilancio, nel progetto di bilancio dell'esercizio in chiusura viene fornita adeguata informativa sulle caratteristiche dell'operazione e sui potenziali effetti patrimoniali e economici che essa produrrà negli esercizi successivi.
- 13.22 I costi di transazione sono imputati a conto economico nell'esercizio in cui viene ricevuto il beneficio derivante dalla variazione dei termini contrattuali. Nel caso di riduzione dell'ammontare del debito da rimborsare, il debitore iscrive un utile tra i proventi finanziari come differenza tra il valore di iscrizione iniziale del nuovo debito e l'ultimo valore contabile del debito originario. I costi di transazione sono rilevati nello stesso esercizio in cui si riceve il beneficio.
- 13.23 Negli altri casi (ad esempio nel caso di riduzione dell'ammontare degli interessi maturandi e di modifica della tempistica originaria dei pagamenti) il beneficio per il debitore è rilevato per competenza lungo la durata residua del debito. I costi di transazione sono rilevati come risconti attivi nei limiti dei benefici ottenuti dalla riduzione del valore economico del debito. Al termine di ciascun esercizio successivo alla rilevazione iniziale, i risconti attivi iscritti sono addebitati a conto economico in relazione ai benefici ottenuti lungo la vita residua del debito ed è valutata la loro recuperabilità.

CASI PARTICOLARI

- 13.24 *Prefinanziamento*. Un prestito a breve ottenuto mediante apertura di credito, è classificato come importo

esigibile oltre l'esercizio successivo, se vi è la ragionevole certezza che il mutuo verrà ottenuto e sono soddisfatte le seguenti condizioni:

viene assunto specificamente come prefinanziamento nel periodo che intercorre tra la data di stipulazione del contratto di mutuo ed il completamento delle formalità (ad esempio, iscrizione di ipoteche e pegni, stipula di polizze di assicurazione, ecc.), esperite le quali l'Istituto finanziatore effettua l'erogazione del mutuo; e

dovrà, a norma del contratto di apertura di credito, essere rimborsato alla banca che ha concesso il prestito a breve direttamente dall'istituto che effettua il finanziamento a medio o lungo termine all'atto dell'erogazione del mutuo ovvero dalla società al tempo in cui ha ricevuto il mutuo.

- 13.25 Debiti soggetti a condizione sospensiva. I debiti soggetti a condizione sospensiva sono rilevati come tali in bilancio all'avverarsi della condizione. Fino a quando la condizione non si sia avverata sono iscritti tra fondi rischi se ricorrono le condizioni per la loro rilevazione (si veda Capitolo 12 "Fondi rischi e oneri e TFR").
- 13.26 Depositi per imballaggi a rendere. I depositi per imballaggi a rendere, quando ricevuti o fatturati, sono inclusi nello stato patrimoniale tra gli altri debiti. L'ammontare dei depositi relativo agli imballaggi presso terzi che non verranno più restituiti alla società è determinato periodicamente tenendo conto dell'esperienza del passato e degli altri elementi pertinenti. Il debito si riduce dell'ammontare del deposito non restituito e conseguentemente si riduce la corrispondente voce dell'attivo accesa agli imballaggi per il loro valore contabile. L'eventuale differenza è imputata al conto economico.

APPENDICE - OPERAZIONI DI RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO

La presente Appendice è parte integrante del principio.

Definizione di ristrutturazione del debito

- 13.27 Per ristrutturazione del debito s'intende un'operazione mediante la quale il creditore (o un gruppo di creditori), per ragioni economiche, effettua una concessione al debitore in considerazione delle difficoltà finanziarie dello stesso, concessione che altrimenti non avrebbe accordato. Per tali ragioni, il creditore è disposto ad accettare una ristrutturazione del debito che comporti modalità di adempimento più favorevoli al debitore.
- 13.28 La concessione del creditore si sostanzia nella rinuncia dello stesso ad alcuni diritti contrattualmente definiti, che si traducono in un beneficio immediato o differito per il debitore, che trae un vantaggio da tale rinuncia, e in una corrispondente perdita per il creditore. Gli effetti di tale rinuncia sono misurati dalla variazione negativa (positiva) del valore economico del credito (debito) rispetto al valore contabile del credito (debito) ante-ristrutturazione.
- 13.29 Un'operazione di ristrutturazione si configura quando sono soddisfatte le seguenti condizioni:
- a. il debitore si trova in una situazione di difficoltà finanziaria: la situazione di difficoltà finanziaria è dovuta al fatto che il debitore non ha, né riesce a procurarsi, i mezzi finanziari adeguati, per quantità e qualità, a soddisfare le esigenze della gestione e le connesse obbligazioni di pagamento;
 - b. il creditore, a causa dello stato di difficoltà finanziaria del debitore, effettua una concessione al debitore rispetto alle condizioni originarie del contratto che dà luogo ad una perdita: tale concessione accordata dal creditore, ovvero la rinuncia dello stesso ad alcuni diritti contrattualmente acquisiti nei confronti del debitore, può assumere differenti forme, a seconda delle modalità attraverso le quali viene realizzata la ristrutturazione del debito.
- 13.30 Alcuni esempi di ristrutturazione del debito sono i seguenti:
- a) concordato preventivo, disciplinato dagli artt. 84 e ss del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza;
 - b) accordo di ristrutturazione del debito di cui all'art.57 e ss del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza;
 - c) piano di risanamento attestato di cui all'art.56 e ss del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza.
- 13.31 Come si evince dal paragrafo 73A del presente Principio Contabile la data della ristrutturazione coincide con il momento a partire dal quale l'accordo di ristrutturazione diviene efficace tra le parti. Se l'efficacia dell'accordo viene subordinata al verificarsi di una condizione sospensiva ovvero ad altri adempimenti da parte del debitore o di terzi, la data della ristrutturazione può coincidere con il momento in cui si verifica la condizione o si dà luogo a tali adempimenti. Tale momento può coincidere, ad esempio, con la data in cui:
- le attività vengono trasferite dal debitore al creditore;
 - il capitale è assegnato al creditore;
 - diventano effettivi i nuovi termini del debito;
 - si verifica un determinato evento che rende efficace l'accordo tra le parti.

Modalità di ristrutturazione

- 13.32 Le principali modalità attraverso le quali si può realizzare la ristrutturazione del debito sono:
- a) la modifica dei termini originari del debito, disciplinata in generale nei paragrafi 73 e ss. dell'OIC

19. Di seguito si presenta anche il caso specifico di modifica dei termini originari per sospensione del pagamento della quota capitale implicita nei canoni di leasing finanziario;
- b) il trasferimento dal debitore al creditore di un'attività (o un gruppo di attività) a estinzione parziale del debito;
 - c) l'emissione di capitale e sua assegnazione al creditore, con estinzione parziale del debito, ad esempio, mediante compensazione con le somme dovute per la sottoscrizione delle nuove azioni o quote (o altre forme di assegnazione).

Sospensione nel pagamento della quota capitale implicita nei canoni di leasing finanziario

13.33 Un accordo tra il debitore e il creditore che preveda la sospensione per un determinato periodo nel pagamento della quota capitale implicita nei canoni di leasing finanziario, comporta una modifica nella tempistica originaria dei pagamenti del debito alla scadenza e il conseguenziale prolungamento della durata del contratto.

A fronte della sospensione in esame, si effettua una nuova rimodulazione dell'imputazione a conto economico dei canoni di leasing residui posticipati al termine del periodo di sospensione e dell'eventuale sconto iscritto a fronte del maxicanone pattuito. La rimodulazione del maxicanone è effettuata in base al principio di competenza pro-rata temporis considerando la maggior durata del contratto.

L'eventuale plusvalenza residua derivante da un'operazione di compravendita con locazione finanziaria (c.d. sale and lease back) è rideterminata per competenza in funzione della nuova durata del contratto di leasing.

Estinzione del debito con cessione di attività

13.34 Al fine di estinguere il debito iscritto tra le passività, il debitore può concordare con il creditore di trasferire a quest'ultimo parte delle sue attività iscritte in bilancio.

Alla data della ristrutturazione, la differenza tra il valore contabile del debito estinto e il valore contabile dell'attività ceduta va rilevata nella voce di conto economico più appropriata in relazione alla natura dell'attività ceduta. Il valore contabile dell'attività è considerato al netto di ammortamenti ed eventuali perdite durevoli di valore come disciplinato dai capitoli 5 "Immobilizzazioni Materiali" e 4 "Immobilizzazioni Immateriali".

Estinzione del debito mediante conversione in capitale

13.35 Al fine di estinguere il debito iscritto in bilancio, il debitore può convertire, in tutto o in parte, il proprio debito in capitale. L'operazione viene realizzata mediante l'emissione (o altre forme di assegnazione) di quote o azioni da parte del debitore e la loro assegnazione al creditore.

Nel caso in esame, l'aumento del patrimonio netto è pari al valore contabile del debito oggetto di ristrutturazione che, di fatto è convertito in capitale. Il debitore non rileva pertanto alcun utile o perdita dalla ristrutturazione.

CAPITOLO 14 - Ratei e risconti

FINALITÀ

- 14.1 Il presente capitolo del principio disciplina il trattamento contabile dei ratei e risconti per le imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata o il bilancio delle micro-imprese. Per le fattispecie non espressamente previste e per gli aspetti applicativi non disciplinati, si applicano le disposizioni del principio contabile OIC 18 - *Ratei e risconti*.

DEFINIZIONI

- 14.2 I ratei attivi rappresentano quote di proventi di competenza dell'esercizio cui si riferisce il bilancio, che avranno manifestazione finanziaria in esercizi successivi.
- 14.3 I ratei passivi rappresentano quote di costi di competenza dell'esercizio cui si riferisce il bilancio, che avranno manifestazione finanziaria in esercizi successivi.
- 14.4 I risconti attivi rappresentano quote di costi che hanno avuto manifestazione finanziaria nel corso dell'esercizio in chiusura o in precedenti esercizi, ma sono di competenza di uno o più esercizi successivi. Essi rappresentano la quota parte dei costi rinviata ad uno o più esercizi successivi.
- 14.5 I risconti passivi rappresentano quote di proventi che hanno avuto manifestazione finanziaria nel corso dell'esercizio in chiusura o in precedenti esercizi ma sono di competenza di uno o più esercizi successivi. Essi rappresentano la quota parte dei proventi rinviata ad uno o più esercizi successivi.

RILEVAZIONE INIZIALE

- 14.6 L'articolo 2424-bis, comma 6, codice civile definisce i requisiti per l'iscrizione di un rateo o un risconto: *“Nella voce ratei e risconti attivi devono essere iscritti i proventi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi, e i costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi. Nella voce ratei e risconti passivi devono essere iscritti i costi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi e i proventi percepiti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi. Possono essere iscritte in tali voci soltanto quote di costi e proventi, comuni a due o più esercizi, l'entità dei quali vari in ragione del tempo”*.
- 14.7 Secondo quanto previsto dalla norma sopraindicata, la rilevazione di un rateo o di un risconto avviene quando sussistono le seguenti condizioni:
- il contratto inizia in un esercizio e termina in uno successivo;
 - il corrispettivo delle prestazioni è contrattualmente dovuto in via anticipata o posticipata rispetto a prestazioni comuni a due o più esercizi consecutivi;
 - l'entità dei ratei e risconti varia con il trascorrere del tempo.

- 14.8 Non possono essere inclusi tra i ratei e i risconti, in quanto non vengono rispettate le condizioni sopraindicate, i proventi e gli oneri la cui competenza è maturata per intero nell'esercizio cui si riferisce il bilancio o in quelli successivi. A titolo esemplificativo, non comportano la rilevazione di ratei o risconti: le fatture ancora da emettere e ricevere, interessi attivi maturati ma non ancora accreditati su conti correnti, gli anticipi ricevuti o pagati nel corso dell'anno a fronte di canoni di locazione che maturano solo nell'esercizio successivo.

VALUTAZIONE E RILEVAZIONI SUCCESSIVE

Determinazione della quota di competenza

- 14.9 I ratei e i risconti si riferiscono a ricavi e costi la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione finanziaria. L'importo dei ratei e dei risconti è determinato mediante la ripartizione del ricavo o del costo, al fine di attribuire all'esercizio in corso solo la quota parte di competenza.
- 14.10 La ripartizione del provento o del costo (e dunque l'attribuzione all'esercizio in corso della quota parte di competenza) è effettuata in proporzione al tempo (cd. criterio del tempo fisico), a meno che l'applicazione di tale criterio produca effetti distorsivi rilevanti. Ad esempio, se al 1° dicembre si è pagato anticipatamente un canone per il trimestre dicembre-febbraio, è iscritto un risconto attivo pari a due terzi dell'importo pagato.
- 14.11 L'applicazione del criterio del tempo fisico ricorre tipicamente nei contratti di durata nei quali l'addebito dei relativi corrispettivi avviene per ricorrenti e uguali periodi di tempo (con rate trimestrali, semestrali, annuali, ecc.), uno dei quali è a cavallo di due o più esercizi consecutivi. Generalmente, il criterio è applicato per i canoni dei contratti di locazione, per i premi dei contratti assicurativi.

Recuperabilità del valore

- 14.12 Alla fine di ciascun esercizio si verifica se le condizioni che hanno determinato la rilevazione iniziale del rateo o del risconto siano ancora rispettate; se necessario, sono apportate le necessarie rettifiche di valore. Si effettua dunque una nuova valutazione per aggiornare il saldo a fine esercizio. Tale valutazione tiene conto non solo del trascorrere del tempo ma anche dell'eventuale recuperabilità dell'importo iscritto in bilancio.
- 14.13 Nel caso dei ratei attivi, la parte maturata, è esposta in bilancio al valore nominale, salvo eventuali rettifiche per tenere conto del relativo valore presumibile di realizzazione. Se il valore presumibile di realizzazione è inferiore al valore contabile del rateo attivo, la società rileva una svalutazione nel conto economico.
- 14.14 La voce B10d) "Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide" comprende le svalutazioni dei ratei e risconti attivi di natura non finanziaria (ad esempio, derivanti da contratti di affitto).
- 14.15 Le svalutazioni dei ratei e risconti attivi di natura finanziaria sono incluse nelle voci delle classi C "Proventi e oneri finanziari" o D "Rettifiche di valore di attività finanziarie".
- 14.16 Nel caso dei ratei passivi, la parte maturata è esposta in bilancio al valore nominale.
- 14.17 Per quanto riguarda la valutazione dei risconti attivi è necessaria la valutazione del futuro beneficio economico correlato a questi costi differiti. Se tale beneficio è inferiore (in tutto od in parte) alla quota riscontata, occorre procedere ad opportune rettifiche di valore. La società rileva una perdita di valore nella voce B10d) "svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide" del conto economico in contropartita della riduzione del risconto attivo.
- 14.18 I risconti passivi rappresentano proventi differiti ad uno o più esercizi successivi e, come tali, normalmente, non pongono problemi di valutazione in sede di bilancio.

CAPITOLO 15 - Ricavi

FINALITÀ

- 15.1 Il presente capitolo del principio disciplina il trattamento contabile dei ricavi per le imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata o il bilancio delle micro-imprese. Per le fattispecie non espressamente previste e per gli aspetti applicativi non disciplinati, si applicano le disposizioni del principio contabile OIC 34 - *Ricavi*.

AMBITO DI APPLICAZIONE

- 15.2 Il presente capitolo si applica alle società che redigono il bilancio in base alle disposizioni del codice civile. Le disposizioni del codice civile prese a riferimento per la redazione del presente capitolo sono riportate nel capitolo “I ricavi nella legislazione civilistica” dell’OIC 34 - Ricavi. Il presente capitolo si applica a tutte le transazioni che comportano l’iscrizione di ricavi derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi indipendentemente dalla loro classificazione nel conto economico.
- 15.3 I ricavi derivanti da lavori in corso su ordinazione non sono trattati nel presente capitolo, ma seguono le disposizioni di cui al Capitolo 8 “Lavori in corso su ordinazione”. Sono inoltre esclusi i ricavi derivanti da cessioni di azienda, fitti attivi, ristori e dalle transazioni che non hanno finalità di compravendita.

DEFINIZIONI

- 15.4 Cliente: colui che ha stipulato il contratto con la società per ottenere, in cambio di un corrispettivo, beni o servizi.
- 15.5 Prezzo complessivo del contratto: l’importo del corrispettivo contrattualmente previsto per i beni o servizi che saranno trasferiti al cliente. Nella determinazione del prezzo complessivo la società tiene conto di tutti i corrispettivi variabili previsti dal contratto.
- 15.6 Corrispettivo variabile: importo che la società stima di dover considerare per la corretta determinazione del prezzo complessivo del contratto. Costituiscono corrispettivo variabile: incentivi, premi di risultato, sconti (diversi da quelli incondizionati indicati in fattura), abbuoni, penalità, resi.
- 15.7 Transazioni che non hanno finalità di compravendita: operazioni effettuate per procurarsi la disponibilità di un bene di analoghe caratteristiche senza l’obiettivo di conseguire un ricavo.

RILEVAZIONE INIZIALE

Prezzo complessivo del contratto

- 15.8 Il prezzo complessivo del contratto è desumibile dalle clausole contrattuali. Se il prezzo complessivo non è immediatamente riscontrabile nel contratto e presenta degli elementi di variabilità, si deve procedere con la valorizzazione di tali componenti variabili secondo le disposizioni contenute nei paragrafi 15.9-15.10. Gli importi dovuti al cliente relativi a prestazioni ricevute, inclusi nel medesimo contratto, sono da contabilizzare come costo.

Corrispettivi variabili

- 15.9 I corrispettivi aggiuntivi (ad esempio incentivi e premi risultato) sono inclusi nel prezzo complessivo del contratto di vendita solo nel momento in cui divengono ragionevolmente certi. La società valuta la ragionevole certezza sulla base dell'esperienza storica, elementi contrattuali e dati previsionali.
- 15.10 Sconti, abbuoni, penalità e resi sono da contabilizzarsi in riduzione dei ricavi sulla base della migliore stima del corrispettivo tenendo conto dell'esperienza storica. Per stimare tale importo, la società può utilizzare uno dei metodi seguenti, scegliendo il metodo che secondo le sue aspettative consente di prevedere meglio l'importo del corrispettivo variabile:
- a) la media ponderata dei possibili importi del corrispettivo. Tale metodo si applica quando la società prevede che possano realizzarsi più di due scenari (ad esempio, una penale che varia in funzione del numero di giorni di ritardo);
 - b) l'importo più probabile, quando il contratto ha soltanto due risultati possibili (ad esempio, il contratto prevede una penale di importo fisso in caso di ritardata consegna).

La società applica lo stesso metodo in modo uniforme durante tutta la durata del contratto.

Rilevazione dei ricavi

- 15.11 La società rileva il ricavo in bilancio sulla base del principio di competenza economica. Il metodo di rilevazione dei ricavi è distinto tra vendita di beni e prestazione di servizi.

Rilevazione dei ricavi per vendita di beni

- 15.12 I ricavi da vendita di beni sono rilevati quando è avvenuto il trasferimento del titolo di proprietà del bene, salvo i beni ceduti con riserva di proprietà ai sensi dell'art. 1523 codice civile dove si dà rilevanza al trasferimento dei rischi e benefici.

Vendite con diritto di reso

- 15.13 Per diritto di reso si intende il diritto del cliente di restituire un bene funzionante a fronte del rimborso dell'importo pagato.
- 15.14 Nel caso di vendite con diritto di reso, che non si prestano ad una valutazione per massa del rischio di restituzione del bene, i ricavi sono rilevati a conto economico al momento della vendita solo se il venditore è ragionevolmente certo, sulla base dell'esperienza storica, di elementi contrattuali e di dati previsionali, che il cliente non restituirà il bene.
- 15.15 Nel caso in cui la società effettui una valutazione per massa del rischio di reso dei beni venduti applica il disposto del paragrafo 15.10 lettera a) per determinare l'ammontare della passività classificata tra i fondi oneri. In contropartita la società rettifica il ricavo.
- 15.16 L'ammontare iscritto nel fondo resi è pari alla differenza tra l'importo che si prevede di rimborsare al cliente e il costo del bene venduto che si prevede di ricevere.

Rilevazione dei ricavi per prestazione di servizi

- 15.17 I ricavi per prestazione di servizi sono rilevati a conto economico in base allo stato di avanzamento se sono rispettate entrambe le seguenti condizioni:
- a) l'accordo tra le parti prevede che il diritto al corrispettivo per il venditore maturi via via che la prestazione è eseguita; e

b) l'ammontare del ricavo di competenza può essere misurato attendibilmente.

15.18 Lo stato di avanzamento può essere determinato con vari metodi. Il redattore di bilancio procederà con il metodo che conduce ad una determinazione attendibile dei servizi prestati. In relazione al tipo di operazione, i metodi possono essere rappresentati dalla:

- a) proporzione tra le ore di lavoro svolto alla data di bilancio e le ore complessive di lavoro stimate per effettuare il lavoro; o
- b) proporzione tra i costi sostenuti alla data di bilancio e i costi totali dell'operazione stimati; o
- c) proporzione tra i servizi effettuati alla data di bilancio ed i servizi totali previsti nel contratto.

15.19 Nel caso in cui la società non possa rilevare il ricavo secondo il criterio dello stato di avanzamento, il ricavo per il servizio prestato è iscritto a conto economico quando la prestazione è stata definitivamente completata.

VALUTAZIONI SUCCESSIVE

15.20 Se successivamente la società rivede le proprie stime poste alla base della rilevazione iniziale di un ricavo, essa procede ad aggiornarne il valore per tener conto delle ulteriori informazioni che il trascorrere del tempo consente di acquisire in merito a presupposti o fatti sui quali era fondata la stima originaria.

GUIDA APPLICATIVA

La presente Appendice, parte integrante dell'OIC 34, indica il trattamento contabile di alcune specifiche transazioni che coinvolgono la voce Ricavi.

Vendita con garanzia

15.21 La garanzia di assistenza al cliente, prevista per legge, non è separata dal bene venduto. In tal caso, la società rileva il ricavo per l'intera vendita e valuta l'iscrizione di un accantonamento a fondo oneri pari al costo di sostituzione e/o riparazione che la società stima di dover sostenere per soddisfare l'impegno assunto secondo le previsioni del Capitolo 12 "Fondi per rischi e oneri e trattamento di fine rapporto".

Società che agisce per conto proprio o per conto di terzi

15.22 Quando in una transazione è coinvolta una terza parte oltre al venditore ed al cliente, è necessario che la società venditrice proceda con una valutazione di tutti gli elementi contrattuali per stabilire se sta agendo per conto proprio o per conto di terzi.

15.23 Gli elementi da prendere in considerazione, anche disgiuntamente, per determinare se una società agisce per conto proprio sono i seguenti:

- la società ha la responsabilità di fornire i beni/servizi al cliente;
- la società ha il rischio di magazzino inteso come il rischio che i beni rimangano invenduti e quindi perdano di valore; e
- la società ha il potere discrezionale di decidere il prezzo del bene o del servizio.

15.24 Se la società non agisce per conto proprio applicando il paragrafo precedente deve contabilizzare la prestazione fatta al cliente come se agisse per conto di terzi. In tal caso iscrive il ricavo della vendita al netto dei costi sostenuti per l'acquisto del bene, individuando in tal modo il valore della commissione spettante.

15.25 Quando è difficile stabilire se una società agisce per conto proprio o per conto di terzi, si presume che la società agisce per conto proprio.

Contratti onerosi

15.26 In presenza di un contratto di vendita oneroso (i.e. quando i costi attesi per adempiere ad un contratto di vendita sono superiori al prezzo complessivo del contratto stesso), la società rileva la perdita attesa secondo le disposizioni del Capitolo 12 "Fondi per rischi e oneri e Trattamento di fine rapporto".

ESEMPI ILLUSTRATIVI DEL CAPITOLO 15 Ricavi

Gli esempi illustrativi non sono parte integrante del principio.

Gli esempi illustrativi non tengono conto delle componenti fiscali.

Le scritture contabili riportate in questa sezione sono da considerarsi a mero titolo esemplificativo. La stessa rappresentazione in bilancio può essere raggiunta utilizzando altre modalità di scritture contabili.

ESEMPIO 1 – Contabilizzazione vendite con diritto di reso

Una società che produce capi di abbigliamento vende 500 unità di beni ai suoi clienti, ad un prezzo di euro 100 ciascuno, nel corso dell'esercizio 202X. La società stima che il costo unitario medio di ciascun bene sia di euro 70.

Al fine di incrementare gli ordini da parte del cliente, la società concede allo stesso la possibilità di restituire i beni entro 120 giorni dall'acquisto e di ricevere l'importo totale pagato.

La società iscrive in riduzione dei ricavi un fondo oneri per un importo pari alla differenza tra l'importo che si prevede di rimborsare al cliente (euro 2.500) e il costo del bene venduto che si prevede di ricevere (euro 1.750). Le scritture contabili sono le seguenti:

01.01.202X		Dare	Avere
A) 1)	Ricavi delle vendite e delle prestazioni		50.000
C) IV	Disponibilità liquide	25.000	
C) II 1)	Crediti verso clienti	25.000	
31.12.202X			
A) 1)	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	750	
B)	Fondo per Rischi e Oneri		750

ESEMPIO 2 - Vendite di beni e servizi

Una società alla data del 01.01.202X conclude un contratto con il proprio cliente per la vendita di un'automobile per euro 25.000. Il prezzo dell'automobile include 4 tagliandi gratuiti per i successivi 4 anni.

La società rileva il ricavo relativo alla vendita del bene per euro 25.000 al 31.12.202X. Contestualmente, per tener conto dell'impegno di effettuare i 4 tagliandi gratuiti, deve stimare un accantonamento al Fondo Rischi e Oneri pari al costo che stima di dover sostenere per adempiere alla propria obbligazione. In tal caso la società stima di dover sostenere un costo pari ad euro 1.200 (ad esempio euro 300 per ogni tagliando).

Di seguito si riportano le scritture:

31.12.202X		Dare	Avere
C) IV)	Disponibilità liquide	25.000	
A) 1)	Ricavi delle vendite e delle prestazioni		25.000
B) 13	Accantonamenti a fondi rischi ed oneri	1.200	
B)	Fondo per Rischi e Oneri		1.200

CAPITOLO 16 - Imposte sul reddito

FINALITÀ

- 16.1 Il presente capitolo del principio disciplina il trattamento contabile delle imposte sul reddito per le imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata o il bilancio delle micro-imprese. Per le fattispecie non espressamente previste e per gli aspetti applicativi non disciplinati, si applicano le disposizioni del principio contabile OIC 25 - *Imposte sul reddito*.

DEFINIZIONI

- 16.2 Il reddito imponibile è l'utile di un esercizio, determinato secondo quanto previsto dalla legislazione fiscale, su cui sono calcolate le imposte correnti (dovute).
- 16.3 Il risultato civilistico è il "Risultato prima delle imposte" indicato nello schema di conto economico previsto dall'articolo 2425 del codice civile.
- 16.4 Le imposte correnti rappresentano le imposte sul reddito dovute riferibili al reddito imponibile di un esercizio.
- 16.5 L'aliquota media effettiva rappresenta l'incidenza dell'onere fiscale corrente sul risultato civilistico.
- 16.6 L'onere fiscale per una società rappresenta l'ammontare complessivo delle imposte sul reddito di competenza dell'esercizio.
- 16.7 L'onere fiscale teorico rappresenta il prodotto tra il risultato civilistico per l'aliquota fiscale applicabile (o aliquota ordinaria).

RILEVAZIONE DELLA FISCALITÀ CORRENTE

- 16.8 Alla fine dell'esercizio, in sede di redazione del bilancio, la società determina l'ammontare delle imposte. Il costo derivante delle imposte correnti (o dovute) è calcolato in base al reddito imponibile e alle aliquote d'imposta vigenti alla data di bilancio.
- 16.9 Per determinare se la rilevazione delle sole imposte correnti rappresenta adeguatamente gli effetti fiscali delle operazioni, la società considera le variazioni in aumento e in diminuzione apportate per la determinazione del reddito imponibile, come risultanti dal prospetto predisposto ai fini della dichiarazione dei redditi. Qualora dall'analisi di tali variazioni emerga che la sola rilevazione delle imposte correnti non rappresenta adeguatamente gli effetti fiscali dell'esercizio, la società applica le disposizioni dell'OIC 25 "Imposte sul reddito" sulla fiscalità differita.
- 16.10 Nell'esercizio di definizione del contenzioso o dell'accertamento, se l'ammontare accantonato nel fondo imposte in esercizi precedenti risulta eccedente (carente) rispetto all'ammontare dovuto, la differenza positiva (negativa) è imputata a conto economico nella voce 20.

VALUTAZIONE DELLE IMPOSTE CORRENTI

- 16.11 La valutazione dei crediti e dei debiti tributari è effettuata secondo la disciplina generale prevista rispettivamente per i crediti nel capitolo 9 e per i debiti nel capitolo 13 del presente principio.
- 16.12 La valutazione del fondo imposte è effettuata secondo la disciplina prevista dal capitolo 12 del presente principio. In particolare, nella valutazione delle passività per imposte probabili è necessario tener conto del presumibile esito degli accertamenti e dei contenziosi, sulla base di esperienze passate, di situazioni simili, dell'evoluzione interpretativa sia della dottrina che della giurisprudenza.

CAPITOLO 17 - Operazioni, attività e passività in valuta estera

FINALITÀ

- 17.1 Il presente capitolo disciplina i criteri per la rilevazione, classificazione e valutazione delle attività, passività e operazioni espresse in valuta estera, nonché le informazioni da presentare nella nota integrativa. Per le fattispecie non espressamente previste e per gli aspetti applicativi non disciplinati, si applicano le disposizioni del principio contabile OIC 26 - *Operazioni, attività e passività in valuta estera*.

DEFINIZIONI

- 17.2 Un'operazione in valuta estera è un'operazione effettuata dalla società che redige il bilancio, che è espressa in una valuta diversa dall'euro. Tra le operazioni in valuta estera vi possono essere: acquisto o vendita di beni o servizi i cui prezzi sono espressi in valuta estera; prestiti erogati o ricevuti in cui l'ammontare è espresso in valuta estera; acquisto di un bene strumentale in valuta estera. Un'operazione in valuta estera può determinare l'iscrizione in bilancio di attività o passività monetarie o non monetarie.
- 17.3 L'art. 2426, comma 2, del codice civile prescrive che per la definizione di "attività monetaria" e "passività monetaria" si fa riferimento ai principi contabili internazionali adottati dall'Unione europea. Lo IAS 21 "Effetti delle variazioni dei cambi delle valute estere" adottato dall'Unione europea e in vigore al momento della pubblicazione di questo principio fornisce la seguente definizione di elemento monetario.
- 17.4 "Gli elementi monetari sono unità di valuta possedute e attività e passività che devono essere incassate o pagate in un numero di unità di valuta fisso o determinabile" (IAS 21.8). Pertanto, per elementi monetari si intendono le attività e passività che comportano il diritto ad incassare o l'obbligo di pagare, a date future, importi di denaro in valuta determinati o determinabili. Sono elementi monetari: i crediti e debiti, le disponibilità liquide, i ratei attivi e passivi e i titoli di debito.
- 17.5 Per elementi non monetari si intendono le attività e le passività che non comportano il diritto ad incassare o l'obbligo di pagare importi di denaro in valuta determinati o determinabili. Sono elementi non monetari: le immobilizzazioni materiali e immateriali, le partecipazioni e altri titoli che conferiscono il diritto a partecipare al capitale di rischio dell'emittente, le rimanenze, gli anticipi per l'acquisto o la vendita di beni e servizi, i risconti attivi e passivi.
- 17.6 La moneta di conto è la valuta in cui è redatto il bilancio che, ai sensi dell'articolo 2423, comma 6, codice civile è l'euro. Per valuta estera si intende dunque una qualsiasi valuta diversa dall'euro.
- 17.7 Il tasso di cambio è il rapporto tra l'euro e una valuta estera. Il tasso di cambio a pronti indica il rapporto tra l'euro e una valuta estera per le operazioni spot, vale a dire per le operazioni prontamente liquidabili in tempo reale o, di norma, entro la giornata lavorativa successiva.
- 17.8 La differenza di cambio (utile o perdita su cambio) è la differenza che deriva dalla conversione in euro di un determinato numero di unità di una valuta estera a differenti tassi di cambio alle date di conversione.

RILEVAZIONE INIZIALE

- 17.9 L'articolo 2425-bis del codice civile definisce le regole per la rilevazione iniziale delle operazioni in valuta. In particolare, il secondo comma di questo articolo prevede che: "i ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta devono essere determinati al cambio corrente alla data nella quale la relativa operazione è compiuta". Il cambio corrente individuato dalla norma è il tasso di cambio a pronti alla data dell'operazione.
- 17.10 Le attività e passività derivanti da un'operazione in valuta estera sono rilevate inizialmente in euro, applicando all'importo in valuta estera il tasso di cambio a pronti tra l'euro e la valuta estera in vigore alla data dell'operazione.
- 17.11 La data dell'operazione rappresenta il momento in cui l'operazione si qualifica per la rilevazione iniziale, secondo quanto previsto dai singoli principi contabili OIC in base al principio di competenza (ad esempio, un debito finanziario si rileva inizialmente quando sorge l'obbligazione della società verso la controparte).
- 17.12 La rilevazione iniziale in euro al momento di effettuazione dell'operazione non deve far dimenticare che finché non vi è il successivo regolamento, i futuri flussi finanziari collegati a tali operazioni permangono in valuta estera.

VALUTAZIONE E RILEVAZIONI SUCCESSIVE

- 17.13 L'articolo 2426, numero 8-bis, codice civile prevede che *"le attività e le passività monetarie in valuta, sono iscritte al cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio; i conseguenti utili o perdite su cambi devono essere imputati al conto economico e l'eventuale utile netto è accantonato in apposita riserva non distribuibile fino al realizzo. Le attività e passività in valuta non monetarie devono essere iscritte al cambio vigente al momento del loro acquisto."*
- 17.14 Il codice civile, all'articolo 2426, numero 8-bis, prevede differenti criteri di conversione delle attività e passività in valuta non ancora regolate alla data di chiusura dell'esercizio. In particolare, l'articolo accoglie una distinzione dei criteri di conversione in valuta, distinguendo tra poste monetarie e poste non monetarie. Detti criteri non interessano le attività e le passività originariamente espresse in valuta, ma già regolate alla fine dell'esercizio. Tuttavia, per le attività non monetarie, ancorché già regolate, ma che continuano a generare flussi in valuta, i criteri di conversione rilevano ai fini della determinazione del valore recuperabile.

Conversione delle poste monetarie in valuta estera

- 17.15 Le poste monetarie in valuta sono convertite in bilancio al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio. I relativi utili e perdite su cambi sono imputati al conto economico dell'esercizio.
- 17.16 In particolare, le differenze di cambio da conversione emergono nei casi di variazioni intervenute tra il tasso a pronti al momento della rilevazione iniziale dell'operazione (o all'inizio dell'esercizio, se rilevata in esercizi precedenti) e quello alla fine dell'esercizio.
- 17.17 Sotto il profilo procedurale, in sede di redazione del bilancio si applica prima il criterio valutativo della posta espressa in valuta previsto dal principio contabile di riferimento e poi si effettua la conversione in euro del risultato ottenuto.
- 17.18 Ciò significa, ad esempio, che ai crediti espressi in valuta estera si applica prima il criterio valutativo previsto dall'OIC 15 "Crediti" e poi il relativo risultato determinato in valuta è convertito al cambio di fine esercizio.

- 17.19 In sede di bilancio si dà evidenza separata della componente valutativa da quella di conversione. In particolare, la componente valutativa è iscritta nella pertinente voce di conto economico mentre la differenza relativa all'adeguamento del tasso di cambio si imputa a conto economico nella voce C17-bis) "utili e perdite su cambi".

Conversione delle poste non monetarie in valuta estera

- 17.20 Le attività e le passività in valuta aventi natura non monetaria sono iscritte nello stato patrimoniale al tasso di cambio al momento del loro acquisto, e cioè al loro costo di iscrizione iniziale (cambio storico). Pertanto le differenze cambio positive o negative non danno luogo ad una autonoma e separata rilevazione.
- 17.21 Per poter stabilire se tale costo (eventualmente ridotto dagli ammortamenti nel caso delle immobilizzazioni materiali e immateriali) possa essere mantenuto in bilancio occorre confrontarlo, secondo i principi contabili di riferimento, con il valore recuperabile (per le immobilizzazioni) o con il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato (per le poste in valuta non monetarie iscritte nell'attivo circolante). In questo processo valutativo, gli effetti legati alla variazione del cambio sono uno degli elementi da considerare nella determinazione del valore iscrivibile in bilancio per le singole attività.
- 17.22 Sempre in tale ambito, le eventuali differenze di cambio (positive o negative) concorrono ovviamente alla determinazione del valore recuperabile.

CASI PARTICOLARI

Fondi per rischi e oneri in valuta estera

- 17.23 I fondi per rischi e oneri connessi a passività in valuta sono assimilabili alle poste monetarie dal momento che comporteranno o potranno comportare in futuro uscite di natura finanziaria. Per cui, l'importo stimato in valuta dei fondi rischi ed oneri è convertito al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio.

LA RISERVA A FRONTE DI UTILI SU CAMBI

- 17.24 Il primo comma dell'articolo 2426, numero 8-bis, codice civile stabilisce che, una volta convertite le attività e le passività in valuta, "l'eventuale utile netto è accantonato in apposita riserva non distribuibile fino al realizzo".
- 17.25 Tale disciplina si applica all'utile netto (saldo positivo tra utili e perdite non ancora realizzati) derivante dalla conversione di attività e passività monetarie in valuta al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio.
- 17.26 L'importo dell'eventuale utile netto concorre alla formazione del risultato d'esercizio per poi essere accantonato, in sede di destinazione dell'utile d'esercizio, in un'apposita riserva non distribuibile denominata "Riserva utili su cambi".
- 17.27 Qualora il risultato netto dell'esercizio sia inferiore all'utile netto non realizzato sulle poste in valuta, l'importo iscritto nella riserva non distribuibile è pari al risultato economico dell'esercizio.

CRITERI DI CONVERSIONE DELLE VOCI DI STATO PATRIMONIALE A FINE ESERCIZIO

La presente appendice è parte integrante del principio OIC 26.

Voci di bilancio in valuta estera	Cambio da utilizzare
<i>Poste monetarie e poste a loro assimilate</i>	
– Disponibilità liquide – Crediti iscritti nell'attivo circolante – Titoli di debito iscritti nell'attivo circolante – Crediti iscritti nell'attivo immobilizzato – Titoli di debito iscritti nell'attivo immobilizzato – Debiti – Fondi per rischi ed oneri – Ratei attivi e passivi	Cambio a pronti di fine esercizio
<i>Poste non monetarie</i>	
– Rimanenze di magazzino – Lavori in corso su ordinazione valutati con il criterio della commessa completata – Partecipazioni iscritte nell'attivo circolante – Risconti attivi e passivi – Anticipi per l'acquisto o la vendita di beni e servizi	Cambio storico Del cambio a pronti di fine esercizio si tiene conto per la conversione di eventuali flussi finanziari futuri espressi in valuta al fine di determinare il valore recuperabile e l'eventuale perdita durevole di valore
– Immobilizzazioni materiali e immateriali – Partecipazioni iscritte nell'attivo immobilizzato e valutate al costo	Cambio storico Del cambio a pronti di fine esercizio si tiene conto quando si giudica durevole la riduzione al fine di determinare il valore recuperabile e l'eventuale perdita durevole di valore dell'attività

CAPITOLO 18 - Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio

FINALITÀ

18.1 Il presente capitolo del principio contabile disciplina, per le imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata o il bilancio delle micro-imprese, il trattamento contabile e l'informativa da fornire nella nota integrativa degli eventi che riguardano:

- i cambiamenti di principi contabili;
- i cambiamenti di stime contabili;
- la correzione di errori;
- i fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio.

Per le fattispecie non espressamente previste e per gli aspetti applicativi non disciplinati, si applicano le disposizioni del principio contabile OIC 29 - *Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio*.

DEFINIZIONI

18.2 I principi contabili sono le regole, ivi incluse le procedure, che disciplinano i criteri di individuazione delle operazioni, le modalità della loro rilevazione, i criteri e i metodi di valutazione e quelli di classificazione ed esposizione dei valori in bilancio.

18.3 I criteri di valutazione sono le regole adottate ai fini della rappresentazione delle voci di bilancio. I metodi di valutazione sono le modalità con cui un criterio di valutazione è applicato e quindi con cui viene in concreto determinato. Ad esempio, il criterio di valutazione delle rimanenze è la valutazione al minore tra il costo di acquisto o produzione e il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato; i metodi di valutazione del costo di acquisto dei beni in magazzino sono il LIFO, il FIFO o il costo medio ponderato.

18.4 Si ha applicazione retroattiva quando il nuovo principio contabile è applicato anche ad eventi ed operazioni avvenuti in esercizi precedenti a quello in cui interviene il cambiamento, cioè come se il nuovo principio fosse stato sempre applicato.

18.5 Si ha applicazione prospettica quando il nuovo principio viene applicato solo ad eventi e operazioni che si verificano dopo la data in cui interviene il cambiamento di principio contabile. Gli eventi e le operazioni rilevati in esercizi precedenti continuano ad essere riflessi in bilancio in conformità al precedente principio.

18.6 Le stime, nell'ambito di un predeterminato principio contabile, sono i procedimenti ed i metodi in base ai quali si perviene alla determinazione di un valore ragionevolmente attendibile di attività, passività, costi e ricavi.

18.7 L'errore è una rappresentazione qualitativa e/o quantitativa non corretta di un dato di bilancio e/o di un'informazione fornita in nota integrativa.

18.8 I fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio sono quei fatti, positivi e/o negativi, che avvengono tra la data di chiusura e la data di formazione del bilancio d'esercizio.

CAMBIAMENTI DI PRINCIPI CONTABILI

18.9 L'articolo 2423-bis, comma 1, numero 6, codice civile stabilisce che i criteri di valutazione non possono

essere modificati da un esercizio all'altro.

18.10 Tuttavia, le vigenti norme civilistiche non definiscono quali possano essere i casi eccezionali in cui è possibile derogare alla continuità di applicazione di un principio contabile.

18.11 Non sono cambiamenti di principi contabili:

- a. l'adozione di un principio contabile per rappresentare fatti o operazioni che differiscono nei contenuti dai fatti o dalle operazioni precedentemente verificatesi;
- b. la prima applicazione di un principio contabile esistente per rappresentare fatti o operazioni che non si sono mai verificati precedentemente, ovvero che prima erano contabilizzati diversamente poiché non rilevanti.

Rilevazione in bilancio

18.12 Un cambiamento di principio contabile è ammesso solo se:

- è richiesto da nuove disposizioni legislative o da nuovi principi contabili (cambiamenti obbligatori di principi contabili); o

18.13 è adottato autonomamente dal redattore del bilancio nell'ambito della propria responsabilità e discrezionalità per una migliore rappresentazione in bilancio dei fatti e delle operazioni della società (cambiamenti volontari di principi contabili).

18.14 I cambiamenti obbligatori di principi contabili sono contabilizzati in base a quanto previsto dalle specifiche disposizioni transitorie contenute nella legge o nei nuovi principi contabili. In assenza di specifiche disposizioni transitorie, i cambiamenti obbligatori di principi contabili sono contabilizzati come previsto dal presente principio.

18.15 Gli effetti dei cambiamenti di principi contabili sono determinati retroattivamente. Ciò comporta che il cambiamento di un principio contabile è rilevato nell'esercizio in cui viene adottato il nuovo principio contabile e i relativi effetti sono contabilizzati sul saldo d'apertura del patrimonio netto dell'esercizio in corso. Solitamente la rettifica viene rilevata negli utili portati a nuovo. Tuttavia, la rettifica può essere apportata a un'altra componente del patrimonio netto se più appropriato.

18.16 L'applicazione retroattiva di un nuovo principio contabile comporta, ai soli fini comparativi, la rideterminazione degli effetti che si sarebbero avuti nel bilancio comparativo come se da sempre fosse stato applicato il nuovo principio contabile. Pertanto, ai soli fini comparativi, la società deve rettificare il saldo d'apertura del patrimonio netto dell'esercizio precedente ed i dati comparativi dell'esercizio precedente come se il nuovo principio contabile fosse sempre stato applicato.

18.17 Quando, dopo aver fatto ogni ragionevole sforzo, non è fattibile determinare l'effetto di competenza dell'esercizio precedente, o ciò risulti eccessivamente oneroso, la società non deve presentare i dati comparativi rettificati. Pertanto, la società si limita ad applicare il nuovo principio contabile al valore contabile delle attività e passività all'inizio dell'esercizio in corso, ed effettua una rettifica corrispondente sul saldo d'apertura del patrimonio netto dell'esercizio in corso.

18.18 Quando, dopo aver fatto ogni ragionevole sforzo, non è fattibile calcolare l'effetto cumulato pregresso del cambiamento di principio o la determinazione dell'effetto pregresso risulti eccessivamente onerosa, la società applica il nuovo principio contabile a partire dalla prima data in cui ciò risulti fattibile. Quando tale data coincide con l'inizio dell'esercizio in corso, il nuovo principio contabile è applicato prospetticamente. Ad esempio, si ipotizzi il caso in cui la società passi dalla contabilizzazione a conto economico alla capitalizzazione degli oneri finanziari su un'immobilizzazione materiale. La società non è in grado di calcolare, all'inizio dell'esercizio corrente, l'effetto cumulato pregresso del cambiamento di principio contabile per tutti gli esercizi precedenti (cioè come se avesse sempre capitalizzato gli oneri finanziari), ma soltanto per le immobilizzazioni materiali costruite nell'ultimo biennio. Pertanto, la

società, ai soli fini comparativi, rettifica i dati comparativi applicando il nuovo principio contabile solo alle immobilizzazioni materiali costruite negli ultimi due esercizi.

CAMBIAMENTI DI STIME CONTABILI

- 18.19 Le stime possono riguardare le caratteristiche di elementi presenti alla data di bilancio, oppure l'evolversi di eventi futuri che potrebbero influenzare il valore da assegnare ad una determinata voce di bilancio. Della prima categoria può, ad esempio, far parte l'incidenza di spese che concorrono alla formazione del costo d'acquisto di un bene, oppure la determinazione di una quota parte di costi indiretti da allocare al costo finale di un prodotto. Esempi della seconda categoria sono la stima del valore di futuro realizzo di un credito o di un prodotto in magazzino, la vita utile futura di un impianto produttivo o di un bene immateriale.
- 18.20 La determinazione finale del valore di bilancio di ogni classe dell'attivo o del passivo avviene mediante un processo logico che parte dall'analisi dei dati obiettivi di ogni singolo componente la classe (per esempio, il valore nominale di un credito commerciale); successivamente, ogni singolo componente è oggetto di un procedimento di stima (per esempio, il valore di realizzo del credito) per valutare la necessità di modificare il primo valore (per esempio, rettificando in diminuzione il credito per tenere conto della stimata inesigibilità); infine, per aggregazione dei valori eventualmente rettificati, si perviene al dato di bilancio.
- 18.21 Il processo di stima è intrinseco alla formazione del bilancio ed è, per sua natura, soggettivo. Esso deve essere ragionevolmente attendibile, ma non deve essere arbitrario perché violerebbe l'obiettivo finale del bilancio, cioè la rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio.
- 18.22 Le stime sono operate attraverso un procedimento razionale di raccolta di ogni pertinente informazione, di valutazione critica dell'effetto che tali informazioni hanno sul valore oggetto di stima ed infine di motivato giudizio sull'esito finale della stima. Inoltre, sia la stima effettuata sia il procedimento che ha condotto alla sua determinazione devono sempre essere verificabili a posteriori.
- 18.23 I cambiamenti di stima sono una conseguenza delle ulteriori informazioni che il trascorrere del tempo consente di acquisire in merito a presupposti o fatti sui quali era fondata la stima originaria.
- 18.24 Premesso che le stime sono i procedimenti ed i metodi in base ai quali si perviene alla determinazione di un valore ragionevolmente attendibile di attività, passività, costi e ricavi; i cambiamenti di stima rientrano nel normale procedimento di formazione del bilancio e non costituiscono correzioni di errori o cambiamenti di principi contabili.
- 18.25 Quando è difficile stabilire se si è in presenza di un cambiamento di principio contabile o di stima, il cambiamento è trattato come un cambiamento di stima.

Rilevazione in bilancio

- 18.26 I cambiamenti di stima sono rilevati nel bilancio dell'esercizio in cui si verifica il cambiamento.
- 18.27 Gli effetti del cambiamento di stima sono classificati nella voce di conto economico prevista dal capitolo 2 del presente documento.
- 18.28 Un cambiamento di stima può avere effetti sul solo esercizio in corso o anche sugli esercizi successivi.
- Normalmente, i cambiamenti di stima dovuti alla disponibilità di nuove informazioni o di sviluppi futuri acquisiti dall'esterno hanno effetto solo sull'esercizio in corso, poiché costituiscono un graduale affinamento della stima originaria. Si pensi, ad esempio, alle stime di inesigibilità dei crediti o di recuperabilità di imposte anticipate.

18.29 Se i cambiamenti di stima hanno effetto anche sugli esercizi successivi, le rettifiche conseguenti influenzano per la parte di competenza sia l'esercizio corrente sia quelli successivi. Un esempio è la stima della vita utile residua di un cespite. Si supponga che, dopo 4 anni, ci si renda conto che un impianto, la cui vita utile era originariamente stimata in 10 anni, ha in realtà una vita utile residua di soli 3 anni (e non più dei rimanenti 6 anni risultanti dalla stima precedente). In questo caso, il valore residuo (di 6/10 del costo originario) viene ammortizzato nei 3 successivi anni.

CORREZIONI DI ERRORI

18.30 Un errore consiste nell'impropria o mancata applicazione di un principio contabile se, al momento in cui viene commesso, le informazioni ed i dati necessari per la sua corretta applicazione sono disponibili. Possono verificarsi errori a causa di errori matematici, di erronee interpretazioni di fatti, di negligenza nel raccogliere le informazioni ed i dati disponibili per un corretto trattamento contabile.

18.31 Gli errori non debbono essere confusi con i cambiamenti di stima, né con i cambiamenti di principi contabili, che hanno entrambi diversa natura. In particolare, non costituiscono errori:

- a. le variazioni successivamente dimostrate necessarie nelle valutazioni e nelle stime, fatte a suo tempo in base alle informazioni ed ai dati disponibili in quel momento, né
- b. l'adozione di criteri contabili fatta in base ad informazioni e dati disponibili in quel momento ma che successivamente si dimostrano diversi da quelli assunti a base della scelta operata se, in entrambi i casi, tali informazioni e dati sono stati al momento del loro uso raccolti ed utilizzati con la dovuta diligenza.

18.32 Un errore è rilevante se può individualmente, o insieme ad altri errori, influenzare le decisioni economiche che gli utilizzatori assumono in base al bilancio. La rilevanza di un errore dipende dalla dimensione e dalla natura dell'errore stesso ed è valutata a seconda delle circostanze.

Rilevazione in bilancio

18.33 Una correzione di errore deve essere rilevata in bilancio nel momento in cui si individua l'errore e nel contempo sono disponibili le informazioni ed i dati per il suo corretto trattamento.

18.34 La correzione di errori rilevanti commessi in esercizi precedenti è contabilizzata sul saldo d'apertura del patrimonio netto dell'esercizio in cui si individua l'errore. Solitamente la rettifica viene rilevata negli utili portati a nuovo. Tuttavia, la rettifica può essere apportata a un'altra componente del patrimonio netto se più appropriato. La correzione di errori non rilevanti commessi in esercizi precedenti è contabilizzata nel conto economico dell'esercizio in cui si individua l'errore.

18.35 Salvo quanto previsto al paragrafo 18.36, la società, ai soli fini comparativi, deve correggere gli errori rilevanti effettuati negli esercizi precedenti retroattivamente nel primo bilancio dopo la loro individuazione come segue:

- a. se l'errore è stato commesso nell'esercizio precedente, rideterminando gli importi comparativi per l'esercizio precedente; o
- b. se l'errore è stato commesso prima dell'inizio dell'esercizio precedente, rideterminando i saldi di apertura di attività, passività e patrimonio netto dell'esercizio precedente.

18.36 Un errore rilevante commesso in un esercizio precedente deve essere corretto con una determinazione retroattiva dei dati comparativi, fatta eccezione per il caso in cui non sia fattibile determinare o l'effetto di competenza dell'esercizio precedente ovvero l'effetto cumulativo dell'errore.

18.37 Quando non è fattibile determinare l'effetto di competenza dell'esercizio precedente di un errore rilevante, la società deve rideterminare il saldo di apertura di attività, passività e patrimonio netto per

l'esercizio corrente. Anche in questo caso, la correzione di errori rilevanti commessi in esercizi precedenti è contabilizzata sul saldo d'apertura del patrimonio netto dell'esercizio in cui si individua l'errore.

- 18.38 Quando non è fattibile determinare l'effetto cumulativo di un errore rilevante all'inizio dell'esercizio corrente, per tutti gli esercizi precedenti, la società deve rideterminare i valori comparativi per correggere l'errore rilevante a partire dalla prima data in cui ciò risulta fattibile.
- 18.39 In alcuni casi un errore commesso nell'esercizio precedente può essere tale da rendere nulla o annullabile la delibera che ha approvato tale bilancio. Esula dall'ambito di applicazione di questo principio, in quanto di natura strettamente giuridica, la trattazione delle circostanze che possono dar luogo all'invalidità della delibera di approvazione del bilancio.

FATTI INTERVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO

Tipologie

18.40 Si identificano tre tipologie di fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio:

(a) *fatti successivi che devono essere recepiti nei valori di bilancio*

Sono quei fatti positivi e/o negativi che evidenziano condizioni già esistenti alla data di riferimento del bilancio, ma che si manifestano solo dopo la chiusura dell'esercizio e che richiedono modifiche ai valori delle attività e passività in bilancio, in conformità al postulato della competenza.

Ne possono essere esempi:

- la definizione dopo la chiusura dell'esercizio di una causa legale in essere alla data di bilancio per un importo diverso da quello prevedibile a tale data;
- i fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell'esercizio da cui emerga che talune attività già alla data di bilancio avevano subito riduzioni durevoli di valore o riduzioni del valore di mercato rispetto al costo (a seconda delle fattispecie) ovvero evidenzino situazioni, esistenti alla data di bilancio, che incidano sulle valutazioni di bilancio; per esempio:
 - il deterioramento della situazione finanziaria di un debitore, confermata dal fallimento dello stesso dopo la data di chiusura, che normalmente indica che la situazione di perdita del credito esisteva già alla data di bilancio;
 - la vendita di prodotti giacenti a magazzino a fine anno a prezzi inferiori rispetto al costo, che fornisce l'indicazione di un minor valore di realizzo alla data di bilancio;
- la determinazione, dopo la data di chiusura dell'esercizio, del costo di attività acquistate o del corrispettivo di attività vendute, prima della data di chiusura dell'esercizio di riferimento;
- la determinazione, dopo la chiusura dell'esercizio, di un premio da corrispondere a dipendenti quale emolumento per le prestazioni relative all'esercizio chiuso;
- la scoperta di un errore o di una frode.

(b) *fatti successivi che non devono essere recepiti nei valori di bilancio*

Sono quei fatti che indicano situazioni sorte dopo la data di bilancio, che non richiedono variazione dei valori di bilancio, in quanto di competenza dell'esercizio successivo. Ne possono essere esempi:

- la distruzione di impianti di produzione causata da calamità;
- la perdita derivante dalla variazione dei tassi di cambio con valute estere;
- la sostituzione di un prestito a breve con uno a lungo termine conclusasi nel periodo tra la data di chiusura dell'esercizio e quella di formazione del bilancio. Il trattamento contabile di questa

fattispecie è disciplinato dal capitolo 13 del presente documento;

- la ristrutturazione di un debito avente effetti contabili nel periodo tra la data di chiusura dell'esercizio e quella di formazione del bilancio. Il trattamento contabile di questa fattispecie è disciplinato dal capitolo 13 del presente documento.

(c) *fatti successivi che possono incidere sulla continuità aziendale*

Alcuni fatti successivi alla data di chiusura del bilancio possono far venire meno il presupposto della continuità aziendale. Gli amministratori, ad esempio, possono motivatamente manifestare l'intendimento di proporre la liquidazione della società o di cessare l'attività operativa. Oppure le condizioni gestionali della società stessa, quali un peggioramento nel risultato di gestione e nella posizione finanziaria dopo la chiusura dell'esercizio, possono far sorgere la necessità di considerare se, nella redazione del bilancio d'esercizio, sia ancora appropriato basarsi sul presupposto della continuità aziendale.

Se il presupposto della continuità aziendale non risulta essere più appropriato al momento della redazione del bilancio, è necessario che nelle valutazioni di bilancio si tenga conto degli effetti del venir meno della continuità aziendale.

Rilevazione in bilancio

- 18.41 I fatti del tipo (a) e (c) sono rilevati in bilancio per riflettere l'effetto che tali eventi comportano sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico alla data di chiusura dell'esercizio.
- 18.42 I fatti del tipo (b) non sono rilevati nei prospetti quantitativi del bilancio; tuttavia, se rilevanti sono illustrati nella nota integrativa perché rappresentano avvenimenti la cui mancata comunicazione potrebbe compromettere la possibilità per i destinatari dell'informazione societaria di fare corrette valutazioni e prendere appropriate decisioni.
- 18.43 Il termine entro cui il fatto si deve verificare perché se ne tenga conto è la data di formazione del bilancio, che nella generalità dei casi è individuata con la data di redazione del progetto di bilancio d'esercizio da parte degli amministratori.
- 18.44 Tuttavia, se tra la data di formazione del bilancio e la data di approvazione da parte dell'organo assembleare si verificassero eventi tali da avere un effetto rilevante sul bilancio, gli amministratori debbono adeguatamente modificare il progetto di bilancio, nel rispetto del procedimento previsto per la formazione del bilancio.
- 18.45 Alcuni esempi di fatti successivi che non sono rilevati nel bilancio e che richiedono un'informativa in nota integrativa sono:
- operazioni di natura straordinaria (fusioni, scissioni, conferimenti, ecc.) eseguite dopo la chiusura dell'esercizio;
 - annuncio di un piano di dismissioni di importanti attività;
 - acquisti o cessioni di un'azienda significativa;
 - distruzioni di impianti, macchinari, merci in seguito ad incendi, inondazioni o altre calamità naturali;
 - annuncio o avvio di piani di ristrutturazione;
 - aumento di capitale;
 - assunzione di rilevanti impegni contrattuali;
 - significativi contenziosi (contrattuali, legali, fiscali) relativi a fatti sorti o operazioni effettuate dopo la chiusura dell'esercizio.

CAPITOLO 19 - Le semplificazioni delle micro-imprese

FINALITA'

- 19.1 Il presente capitolo disciplina le ulteriori semplificazioni applicabili alle micro-imprese di cui all'articolo 2435-ter del codice civile, rispetto a quelle previste per le imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata.
- 19.2 Restano ferme per le micro-imprese le semplificazioni previste per le piccole imprese dall'articolo 2435-bis del codice civile e dagli altri capitoli del presente principio.

AMBITO DI APPLICAZIONE

- 19.3 Il presente capitolo si applica esclusivamente alle micro-imprese che redigono il bilancio ai sensi dell'articolo 2435-ter del codice civile. Gli enti di investimento e alle imprese di partecipazione finanziaria non applicano le disposizioni previste dall'art. 2435-ter.
- 19.4 Ai fini del presente capitolo, il termine "micro-imprese" identifica le società di cui all'articolo 2435-ter del codice civile.

STRUTTURA E CONTENUTO

- 19.5 Oltre alle semplificazioni previste per le piccole imprese, le micro-imprese beneficiano di due ulteriori categorie di semplificazioni: (i) semplificazioni obbligatorie per legge, non rimesse alla scelta dell'impresa; (ii) semplificazioni facoltative esercitabili, in modo parziale o totale, a scelta dell'impresa.

Semplificazioni obbligatorie per legge

- 19.6 L'articolo 2435-ter, comma 3, del codice civile prevede che non sia applicabile la disciplina degli strumenti finanziari derivati e delle operazioni di copertura contenuta nell'articolo 2426, comma 1, numero 11-bis, del codice civile.
- 19.7 Nel caso di strumenti finanziari derivati, ove ricorrano le condizioni per l'iscrizione ai sensi del capitolo 12 "Fondi per rischi e oneri e Trattamento di fine rapporto", la micro-impresa rileva un fondo rischi ed oneri. Nella determinazione del fondo la società può far riferimento alle linee guida per la valutazione di un contratto derivato contenute nell'OIC 32 e a tal fine può utilizzare come migliore stima del fondo il valore comunicato dalla controparte finanziaria alla data di riferimento del bilancio.
- 19.8 Le micro-imprese non possono avvalersi della deroga prevista dall'articolo 2423, quinto comma, del codice civile, che consente, in casi eccezionali, di disattendere una disposizione di legge qualora la sua applicazione sia incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta.

Semplificazioni facoltative

- 19.9 Le micro-imprese possono non redigere la nota integrativa, a condizione che siano riportate in calce allo stato patrimoniale le informazioni previste dal primo comma dell'articolo 2427, numeri 9) e 16), del codice civile.

- 19.10 Le informazioni da fornire in calce allo stato patrimoniale, in caso di esonero dalla nota integrativa riguardano:
- a) con riferimento al numero 9) del primo comma dell'articolo 2427 del codice civile, l'importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate; gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili, nonché gli impegni assunti nei confronti di imprese controllate, collegate, nonché controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime sono distintamente indicati;
 - b) con riferimento al numero 16) del primo comma dell'articolo 2427 del codice civile, l'ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi agli amministratori ed ai sindaci, cumulativamente per ciascuna categoria, precisando il tasso d'interesse, le principali condizioni e gli importi eventualmente rimborsati, cancellati o oggetto di rinuncia, nonché gli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate, precisando il totale per ciascuna categoria.
- 19.11 Le società cooperative rientranti nelle micro-imprese che si avvalgono dell'esonero dalla redazione della nota integrativa forniscono in calce allo stato patrimoniale anche le informazioni previste dagli articoli 2513 e 2545-sexies del codice civile.